

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 191 del 10/02/2025

Seduta Num. 7

Questo lunedì 10 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA in modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Baruffi Davide	Assessore
4) Conti Isabella	Assessore
5) Fabi Massimo	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Mazzoni Elena	Assessore
8) Paglia Giovanni	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2025/199 del 05/02/2025

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORA A AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ
E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE

Oggetto: L.R. 4/2018, ART. 20: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA
COMPRESIVO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO
"IMPIANTO FOTOVOLTAICO TRESIGALLO 3", LOCALIZZATO NEL COMUNE
DI TRESIGNANA (FE) PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RENEWABLE
ADVENTURE 2 S.R.L.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Denis Barbieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

il giorno 31 gennaio 2024, il proponente Renewable Adventure 2 S.r.l., con sede legale nel comune di San Benedetto del Tronto (AP), in Via Venezia Giulia n° 4, ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza per avviare il Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del Titolo III della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", del progetto relativo all'"impianto fotovoltaico Tresigallo 3", localizzato nel comune di Tresignana (FE);

l'istanza è stata assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna al Prot. PG.2024.93391 del 31 gennaio 2024 e da ARPAE al prot. PG/2024/18591 del 31 gennaio 2024 e al PG/2024/20428 del 1° febbraio 2024;

il progetto appartiene alla categoria di cui all'allegato B della l.r. 4/2018, B.2.8: "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt";

il progetto ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria ARPAE, è oggetto di procedura di VIA su richiesta del proponente ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 4/18;

a far data dall'01 gennaio 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni) di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;

il progetto prevede la costruzione, il mantenimento ed

l'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole. L'impianto fotovoltaico sarà costituito da n° 16.032 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 610Wp posizionati su strutture ad inseguimento mono-assiale per una potenza installata di 9.779,52 KWp, n°45 inverter di stringa per installazione outdoor e di n°4 Power Station e n° 2 Cabina Utente e n° 1 cabina di consegna. L'impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete elettrica di distribuzione pubblica di media tensione (15 kV) di e-distribuzione tramite una cabina di consegna e una linea di connessione verso l'esistente CP Tresigallo. L'impianto è direttamente collegato alla Cabina Primaria attraverso una linea MT dedicata. È prevista una richiusura su cabina e-distribuzione esistente. La linea di cavo interrato sarà costituita da una terna di cavi di alluminio delle sezioni di 240 mmq. La cabina di consegna e la linea di connessione a servizio dell'impianto, facenti parte delle opere di rete di cui alla soluzione tecnica minima - codice di tracciabilità T0739070 - risultano autorizzate dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi nell'ambito della procedura avente determinazione n. 365 del 26/10/2022;

Il campo fotovoltaico è localizzato nel territorio del comune di Tresignana (FE), con superficie di occupazione (lorda) di 14,06 ha; le linee di connessione interessano il territorio comunale di Tresignana, per una lunghezza prevista di 5633,50 metri;

considerata la potenzialità totale dell'impianto pari a 16075,26 MWh/anno si stima un totale annuo di emissioni di gas climalteranti evitate pari a circa: CO₂ = 8519,88 t/anno, SO₂=6,33 t/anno, NO_x= 6,59 t/anno, Polveri=0,32 t/anno;

a seguito della verifica di completezza, la documentazione richiesta da ARPAE con nota PG/2024/47887 del 12/03/2024 è stata trasmessa alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e ad ARPAE SAC Ferrara dalla società Renewable Adventure 2 S.r.l. con nota acquisita agli atti dell'ARPAE ai protocolli PG/2024/66994-67801-67805-67812-67813-67817-67818-67820-67822 del 11 aprile 2024 e PG/2024/67949-68017 del 12 aprile 2024;

ARPAE ha comunicato al proponente e agli Enti interessati l'esito positivo della verifica di completezza e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota prot. PG/2024/71203 del 17 aprile 2024;

l'avviso al pubblico, poiché il procedimento comprende variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 4/2018, è stato pubblicato sul BURERT n. 139 del 08/05/2024 e contestualmente pubblicato nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>) e all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e della provincia di Ferrara; a partire da tale data è iniziato a decorrere il periodo di trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente;

la documentazione relativa alla variante urbanistica, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la servitù di passaggio dell'elettrodotto e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della l.r. 19 dicembre 2002, n. 37 e D.P.R. 327/2001, è stata depositata per i successivi trenta giorni presso il Comune di Tresignana e la Provincia di Ferrara; Arpae ha inoltre informato i proprietari dei terreni interessati dalla servitù con le modalità previste dalla legislazione vigente;

dalla data di pubblicazione sul web e sul BURERT al trentesimo giorno (7 giugno 2024) non sono state presentate osservazioni di carattere ambientale; entro i sessanta giorni previsti dalla l.r. 37/2002 è pervenuta una osservazione da parte di un proprietario dei terreni, acquisita con prot. ARPAE n. PG/2024/111544 del 17 giugno 2024; il proponente ha inviato le proprie controdeduzioni acquisite da Arpae al prot. PG/2024/139068 del 30 luglio 2024;

come previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 4/2018 ARPAE SAC di Ferrara, ha convocato una Conferenza di servizi istruttoria, tenutasi in data 28 giugno 2024, al fine di

coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per la richiesta di integrazioni;

con prot. PG/2024/121519 del 02 luglio 2024, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 4/2018, ARPAE SAC di Ferrara ha richiesto integrazioni relativamente al Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati assegnando al proponente un termine di trenta (30) giorni per la presentazione delle stesse;

il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste in data 30 luglio 2024, acquisite con prot. Arpae PG/2024/139068-139080-139085-139090-139098-139103-139111-139116 del 30 luglio 2024; ha successivamente fornito chiarimenti volontari acquisiti con prot. Arpae PG/2024/173222 del 26/09/2024, PG/2024/186427-186429-186430-186433 del 16/10/24, PG/2024/192873 del 24/10/2024;

l'Autorità Competente ha proceduto alla ripubblicazione dell'avviso al pubblico nella banca dati delle valutazioni ambientali in data 7 agosto 2024;

nel periodo dei successivi 15 giorni per la consultazione del pubblico non sono state presentate osservazioni;

la Conferenza di servizi decisoria prevista dall'art. 19 della l.r. 4/2018 è stata convocata da ARPAE SAC Ferrara con nota PG/2024/141200 del 01 agosto 2024, riunitasi in prima seduta in data 17 settembre 2024;

DATO ATTO CHE:

la Conferenza di Servizi, convocata da ARPAE SAC di Ferrara per conto della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2018, Autorità Competente in materia, è preordinata all'espressione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che di seguito si elencano:

Atti amministrativi compresi nel PAUR	Autorità competente
--------------------------------------------------	----------------------------

Provvedimento di VIA (l.r.4/2018)	ARPAE SAC di Ferrara come delegata dalla Regione Emilia-Romagna con determina Dirigenziale n. 11273 del 13 luglio 2018
Parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, l.r. 4/2018)	Comune di Tresignana (FE)
Autorizzazione unica per impianti da fonti energia rinnovabile (art. 12 D. Lgs. 387/03)	Arpae SAC Ferrara
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (l. r. 8/23)	ARPAE SAC Ferrara, con parere APA Centro SSA Unità CEM
Permesso di Costruire (L.R. 15/13, D.P.R. 380/2001)	Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Parere compatibilità idraulica (l.r. 4/2007 art. 4) e verifica rispondenza Regolamento Concessioni (R.D. 368/1904)	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Parere sulla sussistenza di beni archeologici (DM 10/09/2010)	Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio
Autorizzazione paesaggistica (d.lgs.42/04)	Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/11 e D.M. 10/09/2010)	Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Ferrara

Assenso preventivo dell'amministrazione titolare del Piano da variare (art. 21 comma 2 L.R. 4/18)	Unione dei Comuni Terre e Fiumi con parere della Provincia Ferrara
Nulla osta all'attraversamento e all'uso delle strade e concessione (D.M. 10/09/2010, D. Lgs. 285/92 - Codice della strada)	Comune di Tresignana Provincia Ferrara
Nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto MT (D.M. 10/09/2010, art. 95 D. Lgs. 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche)	MISE - Ispettorato territoriale Emilia-Romagna

la Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- ARPAE SAC Ferrara
- Comune di Tresignana
- Unione dei Comuni Terre e Fiumi
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
- Provincia di Ferrara
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara (delegato da parte della Prefettura anche per la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio).

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 e dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", la competenza in ordine alla procedura di valutazione ambientale in esame è esercitata dalla Regione previa istruttoria di ARPAE;

RICHIAMATE:

la propria deliberazione n. 1071 del 2018 "Disposizioni organizzative relative al procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018";

la determina Dirigenziale n. 11273 del 2018 "Disposizioni

relative ai compiti nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018”;

DATO ATTO CHE:

nel presente procedimento il Responsabile dell'istruttoria nonché il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della conferenza di servizi è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ferrara;

il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ferrara con nota Prot. num. 18463/2025 del 30/01/2025, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al Prot. 30/01/2025.0095182, ha inviato il Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi e i relativi allegati che costituiscono parte sostanziale e integrante del PAUR;

la Posizione di Elevata Qualificazione con deleghe dirigenziali dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha provveduto alla formalizzazione della proposta di delibera da presentare alla Giunta Regionale;

il dirigente regionale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha presentato la presente proposta;

i rappresentanti unici degli Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 29 gennaio 2025, le cui deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono stati:

ARPAE SAC FERRARA, Regione Emilia- Romagna	Marco Roverati
Unione dei Comuni Terre e Fiumi	Silvia Trevisani (Responsabile del Settore Programmazione del Territorio, Decreto del Presidente dell'Unione n. 21 del 24/12/2024)

Comune Tresignana	di	Daniela Trambaiolli (delegata da parte della Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Tresignana, nota Comune del 21/01/2025 prot. 801)
Consorzio Bonifica di Ferrara	di Pianura	Marco Lolli (delega prot. Consorzio n. 12796 del 24/06/24)

il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla l.r. 4/2018;

i lavori della Conferenza di Servizi sono stati così svolti:

- si è insediata il giorno 17 settembre 2024;
- si è tenuta la seconda seduta in data 19 novembre 2024;
- si è tenuta la terza seduta in data 09 dicembre 2024;
- ha programmato la seduta conclusiva dei lavori per il giorno 29 gennaio 2025;

la Conferenza di servizi ha ritenuto il SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte dalla Società Renewable Adventure 2 S.r.l. relativi al progetto dell'impianto fotovoltaico "TRESIGALLO 3", nel comune di Tresignana (FE), sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente;

la Conferenza di servizi ha, quindi, ritenuto all'unanimità il progetto relativo all'impianto fotovoltaico "TRESIGALLO 3" nel complesso ambientalmente compatibile in quanto:

- l'impianto fotovoltaico ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, del D.lgs. 199/2021 in quanto localizzato all'interno del tessuto rurale perimetrato dal PUG dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi di cui Tresignana fa parte, a meno di 500m da uno stabilimento, localizzato nell'adiacente Comune di Jolanda di Savoia;
- risulta conforme alla D.A.L. 28/2010, come modificata dalla D.A.L. 125/2023, in particolare non risultano in essere coltivazioni certificate quali agricoltura biologica, DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT;
- il progetto non interferisce con aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e non è in contrasto con zone tutelate perimetrare nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara (PTCP);
- l'intervento interessa in parte aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lett. c) del D.Lgs. 42/04; è stata acquisita a tal proposito l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- è stata acquisita l'assenso alla variante urbanistica al PUG dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, per l'apposizione del vincolo di servitù per l'elettrodotto (opera connessa all'impianto fotovoltaico) relativamente alle particelle riportate nel "Piano particellare di esproprio" (ai sensi del DPR 327/2001 e art. 11 L.R. 37/02);
- la linea di connessione non darà luogo a significative modifiche al territorio e del paesaggio in quanto sarà in cavo interrato e non determina la necessità di individuare fasce di rispetto, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 29/05/2008 (nota dell'Unione Terre e Fiumi acquisita da Arpae con PG/2024/195215 del 29/10/24);
- gli effetti ambientali e territoriali conseguenti alla localizzazione del cavidotto sono stati valutati all'interno del procedimento di VIA; è stato pertanto ritenuto applicabile quanto previsto all'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006 in relazione alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;

- lo studio presentato, così come integrato, ha preso in considerazione le diverse matrici ambientali interessate dall'impianto;
- per la tipologia di impianto non sono previste emissioni odorigene;
- i livelli stimati di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico risultano inferiori ai limiti e al valore di attenzione previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003; l'impianto elettrico in oggetto è tale da garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μ T fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003, con le seguenti condizioni:
 - nel caso di attraversamento di terreni privati venga garantita l'assenza di luoghi a permanenza prolungata all'interno delle DPA;
 - le pertinenze a permanenza prolungata - quali giardini, cortili, aree stabilmente attrezzate - ricadano esternamente alle DPA.
 - vengano rispettate le DPA previste ed in particolare che sia sempre garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità dei 3 μ T per tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere, anche in presenza di più contributi riconducibili a sorgenti diverse, che concorrono in sovrapposizione;
- per la matrice rumore, l'impianto in fase di esercizio risulta compatibile con la classificazione acustica comunale; eventuali deroghe ai limiti acustici per la fase di cantiere andranno richieste all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- il progetto presentato ha previsto misure di mitigazione ambientale sia impiantistiche sia gestionali;
- il proponente ha concordato con il Comune di Tresignana specifici interventi di riqualificazione ambientale, quantificati in base alla scheda "VISTA territorio rurale" di cui all'All.3 alla ValsAT del PUG, su una superficie di 3.900 mq e in coerenza con i criteri indicati al comma 4 dell'art. 4.3 della Disciplina urbanistica del medesimo piano; a tal proposito, è stato predisposto uno schema di accordo condiviso tra la Ditta e il Comune di Tresignana;

- l'impianto è compatibile rispetto al sistema idraulico, con le raccomandazioni indicate dal Consorzio di Bonifica competente;

oltre alle opere di progetto e di mitigazione previste nel SIA e nelle successive integrazioni la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario, al fine di minimizzare gli impatti attesi, che la realizzazione del progetto, la fase di esercizio e di monitoraggio, avvenga nel rispetto delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA riportate nel verbale conclusivo che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera e integralmente trascritte nel deliberato;

gli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi hanno espresso le posizioni di seguito sintetizzate consultabili nella banca dati delle valutazioni ambientali (viavasweb) nella sezione "Pareri":

- Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio: Determinazione di competenza per l'attivazione della procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico, parere del 27/06/2024 (prot. 20724); determinazione di competenza in merito alla tutela paesaggistica, parere favorevole con prescrizioni acquisito da Arpae il 06/12/2024 (prot. 39909);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara: nota con cui evidenzia che non sussiste l'obbligo della valutazione preventiva del progetto; parere rilasciato il 02/05/2024 (prot. 6391), confermato in data 26/06/2024 (prot. 9699) e 30/08/2024 (prot. 12962);
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: parere favorevole con prescrizioni del 16/09/2024 (prot. 17997);
- Unione dei Comuni Terre e Fiumi: Parere urbanistico del 29/10/2024 (prot. 19613); Permesso di Costruire N. CDS_ESTERNA/1/2024 del 22/11/2024, prot. 21293 del 22/11/2024; autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, Pratica n. 34/2024/AP, prot. 21293 del 22/11/2024; assenso preventivo alla variante urbanistica rilasciato con DCU n. 53 del 30/12/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2025/15542 del 27/01/2025;

- Comune di Tresignana: nulla osta all'attraversamento e all'uso delle strade e concessione e accordo ai fini delle compensazioni ambientali e territoriali, acquisito da Arpae con nota del 18/11/2024 (prot. 14351), che funge anche da parere ambientale;
- Provincia di Ferrara: Determinazione dirigenziale n. 1924 del 14/11/2024 in merito alla valutazione di competenza in materia di pianificazione, relativa alla variante urbanistica;
- AUSL - Igiene Pubblica di Ferrara: parere favorevole acquisito da Arpae in data 05/06/2024 (prot. 35542), confermato in data 20/06/2024 (prot. 39198);
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile: parere favorevole acquisito da Arpae il 01/07/2024 (prot. 43425);
- è stata inoltre acquisita la relazione tecnica campi elettrici e magnetici, effettuata da Arpae APA Centro - Servizio Sistemi Ambientali - Unità CEM, acquisita con protocollo interno PG/2024/207258 del 15/11/2024;

il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), Ispettorato territoriale Emilia-Romagna, regolarmente convocato dall'avvio del procedimento, non ha partecipato alla Conferenza di servizi e non ha rilasciato parere, trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90;

DATO, inoltre, ATTO CHE:

è stata acquisita la documentazione relativa all'antimafia dalla Banca Nazionale Antimafia da parte di Arpae in data 08/04/2024, ai sensi del d.lgs. 159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie per il Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del

sistema di governo regionale e locale su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2317 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile gennaio 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";

- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Assessora Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 29 gennaio 2025 che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

- a) di adottare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provve-

dimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto "impianto fotovoltaico Tresigallo 3", proposto dalla Società Renewable Adventure 2 S.r.l., localizzato nel comune di Tresignana (FE);

b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, il progetto va sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'art. 1 commi 7 e segg. dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, con le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con propria nota prot. MIC_SABAP-BO|27/06/2024|0020724;
2. per la fase di cantiere, compresa la realizzazione della linea interrata, prima dell'inizio dei lavori, in materia acustica va presentata idonea modulistica all'Unione Terre e Fiumi ai sensi della D.G.R. 1197/2020 e nel rispetto del Regolamento delle attività rumorose vigente nel territorio (approvato con DCU n. 52 del 30/12/2024) specificando la necessità di richiesta di deroga;
3. sia data in anticipo comunicazione dell'avvio dei lavori al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per consentire le proprie operazioni di controllo;
4. in materia di polizia idraulica, invarianza e compatibilità idraulica, dovranno essere realizzate le opere in conformità al parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, allegato al PAUR;
5. in fase di cantiere e durante tutto il periodo di vita dell'impianto venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del Consorzio di Bonifica per le verifiche proprie di compe-

- tenza;
6. ai fini sismici, si dovrà provvedere ad eseguire il deposito delle strutture prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., L.R. 19/2008;
 7. ai fini della mitigazione dell'impatto visivo si prescrive che la siepe di mitigazione sia di es-
senze coerenti con quanto indicato nel "Regola-
mento del verde pubblico e privato" allegato al
vigente Regolamento Edilizio dell'Unione Terre e
Fiumi, e sia di altezza almeno pari a quella
massima prevista dei pannelli (4,58 m);
- c) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle
condizioni ambientali di cui alla lettera b) spetta
per quanto di competenza a:
1. Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesag-
gio, *ante operam*;
 2. Unione dei Comuni Terre e Fiumi, *ante operam*;
 3. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, *ante
operam*;
 4. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in
corso d'opera;
 5. 5 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in
corso d'opera;
 6. Unione dei Comuni Terre e Fiumi, *ante operam*;
 7. Unione dei Comuni Terre e Fiumi in corso d'ope-
ra;
- d) tenuto conto dell'autorizzazione paesaggistica rila-
sciata dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data
22/11/2024, anche per gli effetti dell'art. 22 comma
1 lett. a) del D.Lgs. 199/2021, si raccomanda di at-
tenersi alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio con propria nota
prot. MIC_SABAP-BO|06/12/2024|0039909, acquisita da
Arpae con PG/2024/221950 del 09/12/2024, pervenuta
oltre i termini indicati per il rilascio dell'auto-
rizzazione paesaggistica;
- e) di dare atto che oltre alle condizioni ambientali ri-
portate al precedente punto b) dovrà essere comunica-

ta alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA), ad Arpae SAC di Ferrara e agli Enti a cui spetta l'ottemperanza delle precedenti condizioni ambientali, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio delle opere di progetto;

- f) dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area VIAeA e ad Arpae Sac di Ferrara, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
- g) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA alla Arpae SAC di Ferrara, alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA) e all'Ente individuato al precedente punto c) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile sul [sito web regionale](#). L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad Arpae e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
- h) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- i) di dare atto che in merito alla variante agli strumenti urbanistici ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, visto l'assenso positivo espresso dal Comune di Tresignana (Delibera Consiglio n. 53 del 30-12-2024), del parere sulla variante e sulla

Val.Sat espresso dalla Provincia di Ferrara con Determin. n. 1924 del 14/11/2024, il Provvedimento Autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti urbanistici sopra indicati e la sua efficacia decorre dalla pubblicazione sul BURERT del presente provvedimento;

j) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 29 gennaio 2025 e che costituisce l'Allegato 1;
2. autorizzazione Unica (d.lgs. 387/03), rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2025-519 del 30/01/2025 che costituisce l'Allegato 2;
3. Permesso di Costruire dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che costituiscono l'Allegato 3;
4. parere urbanistico dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che costituisce l'Allegato 4;
5. autorizzazione paesaggistica dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che costituisce l'Allegato 5;
6. accordo compensazioni del Comune di Tresignana che costituisce l'Allegato 6;
7. nulla osta agli attraversamenti stradali e parere ambientale del Comune di Tresignana che costituisce l'Allegato 7;
8. determina della Provincia di Ferrara che costituisce l'Allegato 8;
9. parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che costituisce l'Allegato 9;
10. parere archeologico della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio che costituisce l'Allegato 10;
11. nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, che costituisce l'Allegato 11;

12. parere in merito alla tutela paesaggistica della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio che costituisce l'Allegato 12;
13. assenso preventivo alla variante urbanistica dell'Unione Terre e Fiumi (Deliberazione n. 53 del 30-12-2024) che costituisce l'Allegato 13;
- k) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e dell'esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;
- l) di dare atto che i termini di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto decorrono dalla data pubblicazione sul BURERT;
- m) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- n) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Renewable Adventure 2 S.r.l.;
- o) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: ARPAE, Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Comune di Tresignana, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Provincia di Ferrara, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e

le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, E-distribuzione;

- p) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);
- q) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- r) di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

CONFERENZA DI SERVIZI

(ai sensi del capo III, art. 19 della L.R. 4/2018)

finalizzata al rilascio del Provvedimento di VIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico

VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

PER IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO RELATIVO AL PROGETTO

“TRESIGALLO 3”

LOCALIZZATO NEL COMUNE DI TRESIGNANA (FE)

PROPOSTO DA “RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL.”

Ferrara, 29 GENNAIO 2025



SOMMARIO

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA	4
1.A. Fase iniziale	4
1.B. Integrazioni	5
1.C. Informazione e Partecipazione	6
1.D. Lavori della Conferenza di Servizi	6
1.E. Adeguatezza degli elaborati presentati	11
2. SINTESI DEL SIA	12
2.A. Quadro di riferimento programmatico	12
2.A.1. Pianificazione Territoriale Regionale	12
2.A.2. Pianificazione Regionale di Settore	12
2.A.3. Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	13
2.A.4. Pianificazione comunale	14
2.A.5. Pianificazione di Settore	15
2.A.6. Sistema delle aree protette (Rete Natura 2000)	16
2.A.7. Zone sottoposte a particolari tutele	16
2.B. Quadro di riferimento progettuale	18
2.B.1. Premessa	18
2.B.2. Finalità del progetto	18
2.B.3. Descrizione del progetto	18
2.B.4. Descrizione delle alternative del progetto	21
2.B.5. Attività di cantiere	23
2.B.6. Piano di Utilizzo terre rocce da scavo	24
2.B.7. Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale	26
2.C. Quadro di riferimento ambientale	28
2.C.1. Aria e clima	28
2.C.2. Suolo e sottosuolo	29
2.C.3. Acque sotterranee e superficiali	31
2.C.4. Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità	33
2.C.5. Paesaggio	34
2.C.6. Rumore	35
2.C.7. Vibrazioni	38
2.C.8. Radiazioni	38
2.C.9. Consumo di energia	38
2.C.10. Produzione di rifiuti	39
2.C.11. Beni materiali	40
2.C.12. Rischio incidenti rilevanti	40
2.C.13. Campi elettromagnetici	41
2.C.14. Popolazione e salute pubblica	42
2.C.15. Inquinamento luminoso	44
2.C.16. Impatti cumulativi e sinergici	44

2.C.17. Proposte per misure di mitigazione e compensazione	45
2.C.18. Proposte per misure di monitoraggio	46
3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE	47
3.A. Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico	47
3.B. Valutazione Ambientale e Territoriale	47
4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO	49
4.A. Provvedimento di VIA	49
4.A.1. Valutazioni progettuali	49
4.A.2. Valutazioni ambientali	50
4.B. Autorizzazione Unica (D. Lgs. 387/03)	56
4.C Permesso di Costruire (PdC)	56
4.D Parere urbanistico Unione dei Comuni Terre e Fiumi	56
4.E Autorizzazione Paesaggistica	56
4.F Nulla osta attraversamento strade	56
4.G Accordo opere compensative	56
4.H Parere di compatibilità idraulica	56
4.I Parere in materia di pianificazione e rischio sismico per la Variante al PUG	56
4.L Parere di conformità alla normativa prevenzione incendi	57
4.M Parere verifica archeologica Soprintendenza	57
4.N Parere tutela paesaggistica Soprintendenza	57
4.O Assenso preventivo alla variante urbanistica Unione Terre e Fiumi	57
5. CONCLUSIONI	58

ALLEGATI

1. Sintesi delle osservazioni pervenute
2. Controdeduzioni del proponente
3. Controdeduzioni della conferenza di servizi

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA

1.A. Fase iniziale

La Società RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL ha presentato domanda di attivazione del procedimento autorizzatorio unico di VIA di cui ai sensi dell'art. 15 della legge regionale del 20 aprile 2018, n. 4 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e opere connesse denominato "TRESIGALLO 3", nel comune di Tresignana (FE), provincia di Ferrara, in data 31/01/2024, acquisita agli atti di ARPAE con prot. PG/2024/18591 del 31/01/2024 e PG/2024/20428 del 01/02/2024.

L'impianto e le linee di connessioni ricadono in territorio comunale di Tresignana.

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all'Allegato B.2 della L.R. 4/18: B.2.8: "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt".

Il progetto ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria ARPAE, è oggetto di procedura di VIA su richiesta del proponente ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 4/18.

A far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018 le competenze sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di ARPAE.

Il progetto prevede la costruzione, mantenimento ed esercizio di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole. L'impianto fotovoltaico sarà costituito da n° 16.032 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 610Wp posizionati su strutture ad inseguimento mono-assiale per una potenza installata di 9.779,52 KWp, n°45 inverter di stringa per installazione outdoor e di n°4 Power Station e n° 2 Cabina Utente e n° 1 cabina di consegna.

L'impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete elettrica di distribuzione pubblica di media tensione (15 kV) di e-distribuzione tramite n. 1 cabina di consegna e n. 1 linea di connessione verso l'esistente CP TRESIGALLO. L'impianto evacua la potenza generata direttamente verso la Cabina Primaria attraverso una linea MT dedicata. E' prevista una richiusura su cabina e-distribuzione esistente. La linea di cavo interrato sarà costituita da una terna di cavi interrati di alluminio delle sezioni di 240 mmq. La cabina di consegna e la linea di connessione a servizio dell'impianto, facenti parte delle opere di rete di cui alla soluzione tecnica minima – codice di tracciabilità T0739070 - risultano autorizzate dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi nell'ambito della procedura avente determinazione n. 365 del 26/10/2022.

ARPAE SAC Ferrara, per conto dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 31 della L.R. 4/2018 ha inviato in data 08/02/2024 (prot. PG/2024/24600) agli Enti interessati la richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata per la procedura di VIA in oggetto.

Con prot. ARPAE PG/2024/47887 del 12/03/2024 sono state richieste integrazioni alla Ditta per la

completezza documentale ai fini dell'avvio della procedura.

La Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta acquisita da ARPAE al prot. PG/2024/66994-67801-67805-67812-67813-67817-67818-67820-67822 del 11/04/2024 e PG/2024/67949-68017 del 12/04/2024.

Con nota PG/2024/71203 del 17/04/2024, ARPAE SAC di Ferrara ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna e a tutti gli Enti interessati l'esito positivo della verifica documentale, e ha richiesto la pubblicazione dell'avviso sul portale web della Regione Emilia-Romagna "Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile".

Con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. **139 del 08/05/2024** e contestuale pubblicazione sito web tematico "Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile" (<https://serviziambiente.regione.emiliaromagna.it/viavas>) dal 08/05/2024 è stato dato avvio alla fase di deposito di 30 (trenta) giorni presso la Regione Emilia Romagna, e avvio della procedura di VIA e relative scadenze temporali previste dal D.Lgs. 152/06 e L.R. n. 4/2018.

Su richiesta del proponente, ai sensi degli artt. 8 e 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 il Provvedimento autorizzatorio unico regionale per le opere in oggetto, costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 e D.P.R. 327/2001.

Di tale procedimento si è data evidenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. **139 del 08/05/2024**, e nella comunicazione di avvio della procedura di PAUR.

Il vincolo preordinato all'esproprio non viene richiesto per l'impianto, ma per le opere di connessione, e comporta variante urbanistica, in capo all'Unione Terre e Fiumi.

Dell'avviso al pubblico di cui all'art. 16, della L.R. 4/2018 è stata data informazione nell'albo pretorio informatico dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, e all'albo pretorio informatico della Provincia di Ferrara per la Variante urbanistica.

E' stata convocata una conferenza di servizi istruttoria con prot. Arpae PG/2024/105563 del 07/06/2024 per il 28/06/2024 ai fini dell'esame della documentazione acquisita.

1.B. Integrazioni

A seguito della conferenza di servizi istruttoria del 28/06/2024, ARPAE SAC Ferrara con nota prot. PG/2024/121519 del 02/07/2024 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata.

Il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste in data 30/07/2024, acquisite con prot. Arpae PG/2024/139068-139080-139085-139090-139098-139103-139111-139116 del 30/07/2024.

E' stata data comunicazione di avviso di pubblicazione delle integrazioni per 15 (quindici) giorni sul sito web telematico della Regione Emilia-Romagna dal 07/08/2024, con lettera prot. ARPAE PG/2024/141200 del 01/08/2024.

Il proponente ha trasmesso integrazioni volontarie acquisite con prot. Arpae PG/2024/173222 del 26/09/2024, PG/2024/186427-186429-186430-186433 del 16/10/24, PG/2024/192873 del 24/10/2024.

Arpae SAC Ferrara ha indetto, con nota PG/2024/141200 del 01/08/2024, la conferenza di servizi decisoria riunitasi in prima seduta in data 17/09/2024.

Arpae SAC Ferrara ha indetto con nota PG/2024/188491 del 18/10/2024 la seconda seduta della conferenza di servizi decisoria riunitasi in data 19/11/2024.

Arpae SAC Ferrara ha indetto con nota PG/2024/209900 del 20/11/2024 la terza seduta della conferenza di servizi decisoria per il 09/12/2024.

Arpae SAC Ferrara ha indetto con nota PG/2025/3985 del 10/01/2025 la terza seduta della conferenza di servizi decisoria per il 29/01/2025.

1.C. Informazione e Partecipazione

Relativamente all'informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che:

- a) la pubblicazione dell'avviso e degli elaborati, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, sul sito web della Regione Emilia-Romagna delle Valutazioni Ambientali all'indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>, è avvenuta in data 08/05/2024 per 30 (trenta) giorni;
- b) è stato pubblicato l'avviso di pubblicazione sul BURERT n.139 del 08/05/2024 (previsto dall'art. 17, comma 3, della L.R. 4/2018) richiesto per l'emanazione dei seguenti atti:
 - Variante al PUG dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità art. 52 quater del DPR 327/2001 sui terreni interessati da infrastruttura lineare energetica;
- c) il progetto presentato prevede procedure espropriative;
- d) è stato pubblicato l'avviso per la consultazione delle integrazioni in data 07/08/2024 (per 15 giorni) sul sito web della Regione Emilia-Romagna delle Valutazioni Ambientali all'indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>;
- e) non avendo raggiunto un accordo bonario per la servitù di passaggio dell'elettrodotto su terreni di proprietà, si è provveduto a pubblicare e inviare agli interessati (n. 3 proprietà), con prot. Arpae PG/2024/72546-72562-72558 del 18/04/2024, l'avviso di deposito per la durata di 60 giorni dal 08/05/2024 ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- f) in merito alla procedura relativa all'apposizione del vincolo espropriativo, considerato il Piano Particellare allegato all'istanza, è pervenuta un'osservazione da parte di una proprietà interessata:
 - SOCIETA' PER AZIONI ALTEA, proprietà identificate nei registri catastali del Comune di Tresignana foglio 15, particella 89: l'interessato ha presentato osservazioni in data 17/06/2024, acquisite con prot. ARPAE n. PG/2024/111544 del 17/06/2024;
- g) il proponente ha controdedotto, unitamente alle integrazioni acquisite con prot. Arpae PG/2024/139068 del 30/07/2024.

1.D.Lavori della Conferenza di Servizi

Ai sensi della L.R. 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l’emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati nella seguente tabella:

AUTORIZZAZIONE/PROVVEDIMENTO/ PARERE	AUTORITA' COMPETENTE
Provvedimento di VIA (L.R. 4/2018)	Regione Emilia-Romagna con istruttoria Arpae SAC Ferrara
Parere dei Comuni sull’impatto ambientale (art. 19, comma 7, L.R. 4/2018)	Comune di Tresignana
Autorizzazione unica per impianti da fonti energia rinnovabile (art. 12 D. Lgs. 387/03)	Arpae SAC Ferrara
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici (L. R. 8/23)	ARPAE SAC Ferrara, con parere APA Centro SSA Unità CEM
Permesso di Costruire (L.R. 15/13, D.P.R. 380/2001)	Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Parere compatibilità idraulica (L.R. n. 4/2007 art. 4) e verifica rispondenza Regolamento Concessioni (R.D. 368/1904)	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Parere sulla sussistenza di beni archeologici (DM 10/09/2010)	Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio
Autorizzazione paesaggistica (D Lgs 42/04)	Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Parere di conformita' del progetto alla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/11 e D.M. 10/09/2010)	Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Ferrara
Parere per variante agli strumenti urbanistici comunali (PUG)	Unione dei Comuni Terre e Fiumi Provincia Ferrara

Assenso preventivo dell'amministrazione titolare del Piano da variare (art. 21 comma 2 L.R. 4/18)	Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Nulla osta all'attraversamento e all'uso delle strade e concessione (D.M. 10/09/2010, D. Lgs. 285/92 - Codice della strada)	Comune di Tresignana Provincia Ferrara
Nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto MT (D.M. 10/09/2010, art. 95 D. Lgs. 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche)	MISE - Ispettorato territoriale Emilia Romagna

Nell'elenco sopra esposto non viene riportato il parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (vincolo idraulico ai sensi del RD 523/1904), in quanto non sono emerse interferenze con il reticolo idrografico di competenza dell'Agenzia e non si ravvisano profili di competenza né elementi che comportino specifiche valutazioni da parte della stessa, così come evidenziato nell'ambito della Cds istruttoria e come riportato nella nota acquisita da ArpaE con prot. PG/2024/43425 del 01/07/2024.

Il parere AUSL non è dovuto nell'ambito del Permesso di costruire, viste le note del 05/06/2024 (prot. 35542) e del 20/06/2024 (prot. 39198), nelle quali si riporta che gli impianti fotovoltaici non sono attività produttive con rilevanti impatti su ambiente e salute (allegato 1 della DGR 193/2014), non è prevista inoltre la costruzione di fabbricati con permanenza di lavoratori.

In relazione alla variante urbanistica e alla valutazione di sostenibilità, si evidenzia quanto segue:

- la variante urbanistica al PUG dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si rende necessaria per l'apposizione del vincolo di servitù per l'elettrodotto (opera connessa all'impianto fotovoltaico) relativamente alle particelle riportate nel "Piano particellare di esproprio" (ai sensi del DPR 327/2001 e art. 11 L.R. 37/02);
- la Variante al PUG si rende necessaria solo ai fini dell'apposizione del vincolo di servitù, e non per l'inserimento dell'elettrodotto di progetto e/o delle relative fasce di rispetto, in quanto, essendo previsto in cavo interrato, lo stesso non determina la necessità di individuare tali fasce, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 29/05/2008 (nota dell'Unione Terre e Fiumi acquisita da ArpaE con PG/2024/195215 del 29/10/24);
- i possibili impatti significativi eventualmente conseguenti all'approvazione della variante stessa sono stati valutati nell'ambito della procedura di VIA;
- di conseguenza si ricade, per la Valsat, nel caso di esclusione di cui all'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006.

E' stato inoltre acquisito l'atto di assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare (L.R. 4/2018, art. 21 comma 2), da parte dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con Delibera di Consiglio n. 53 del 30 dicembre 2024.

E' stata interessata E-distribuzione per la realizzazione delle opere di connessione, in quanto tali opere vengono autorizzate alla Ditta proponente e la Società e-Distribuzione sarà il beneficiario dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio delle opere di rete per la connessione, per tali opere non sarà previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica poiché le stesse entreranno a far parte della rete di distribuzione nazionale.

La conferenza di servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- ARPAE SAC Ferrara
- Comune di Tresignana
- Unione dei Comuni Terre e Fiumi
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
- Provincia di Ferrara
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara (delegato da parte della Prefettura anche per la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio).

Il rappresentante di ARPAE SAC Ferrara, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n. 11273 è anche il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della relativa conferenza di servizi in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

Il rappresentante di ARPAE SAC Ferrara, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n. 11273 è il dott. Marco Roverati, con incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024.

I rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della conferenza di servizi, di cui le deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono:

ARPAE SAC FERRARA	Marco Roverati (L.R. 4/18, DDG Arpae n. 75/2021 – come modificata dalla D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, D.D.G. 162/2022)
UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI	Silvia Trevisani (Responsabile del Settore Programmazione del Territorio, Decreto del Presidente dell'Unione n. 21 del 24/12/2024)
COMUNE DI TRESIGNANA	Daniela Trambaiolli (delegata da parte della Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Tresignana, nota Comune del 21/01/2025 prot. 801)
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Marco Lolli (delega prot. Consorzio n. 12796 del 24/06/24)

Va dato atto che la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/18, ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- si è insediata il giorno 17 settembre 2024;

- si è tenuta la seconda seduta in data 19 novembre 2024;
- si è tenuta la terza seduta in data 09 dicembre 2024;
- ha programmato la seduta conclusiva dei lavori per il giorno 29 gennaio 2025.

Durante i lavori della conferenza sono pervenuti i seguenti pareri/atti:

- Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio: determinazione di competenza per l'attivazione della procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico, parere datato 27/06/2024 (prot. 20724); determinazione di competenza in merito alla tutela paesaggistica, parere favorevole con prescrizioni datato 06/12/2024 (prot. 39909);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara: nota con cui evidenzia che dalla valutazione degli elaborati tecnici non risultano previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate all'All. I di cui al DPR 151/2011; pertanto, in assenza di attività soggette, non sussiste l'obbligo della valutazione preventiva del progetto; parere datato 02/05/2024 (prot. 6391), confermato in data 26/06/2024 (prot. 9699) e 30/08/2024 (prot. 12962);
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: parere favorevole con prescrizioni del 16/09/2024 (prot. 17997);
- Unione dei Comuni Terre e Fiumi: Parere urbanistico del 29/10/2024 (prot. 19613); Permesso di Costruire N. CDS_ESTERNA/1/2024 del 22/11/2024, prot. 21293 del 22/11/2024; autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, Pratica n. 34/2024/AP, prot. 21293 del 22/11/2024; assenso preventivo alla variante urbanistica rilasciato con DCU n. 53 del 30/12/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2025/15542 del 27/01/2025;
- Comune di Tresignana: nulla osta all'attraversamento e all'uso delle strade e concessione e accordo ai fini delle compensazioni ambientali e territoriali, nota del 18/11/2024 (prot. 14351), accordo che funge anche da parere ambientale;
- Provincia di Ferrara: Determinazione dirigenziale n. 1924 del 14/11/2024 in merito alla valutazione di competenza in materia di pianificazione e rischio sismico, relativa alla variante urbanistica;
- AUSL - Igiene Pubblica di Ferrara: in data 05/06/2024 (prot. 35542), confermato in data 20/06/2024 (prot. 39198) ha dato il proprio contributo istruttorio, rilasciando parere favorevole con raccomandazioni relative al contenimento della proliferazione insetti e zanzare, individuazione del soggetto manutentore per tali attività; ha specificato in riferimento al Permesso a costruire che gli impianti fotovoltaici non sono ricompresi nell'allegato 1 della DGR 193/2014, ovvero non sono attività produttive con rilevanti impatti su ambiente e salute; inoltre l'impianto in oggetto non prevede la costruzione di fabbricati con permanenza di lavoratori;
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile: nota del 01/07/2024 (prot. 43425), non si evidenziano motivi ostativi al progetto in quanto non vi sono interferenze con il reticolo idrografico di competenza;
- Arpae APA Centro - Servizio Sistemi Ambientali - Unità CEM: relazione tecnica sui campi elettrici e magnetici, acquisita con protocollo interno PG/2024/207258 del 15/11/2024.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), Ispettorato territoriale Emilia-Romagna, regolarmente convocato dall'avvio del procedimento, non ha partecipato alla Conferenza di servizi e non ha rilasciato parere, trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90.

Il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della conferenza di servizi, come previsto dalla L.R. 4/18.

1.E. Adeguatezza degli elaborati presentati

La conferenza di servizi ritiene che lo SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte dalla ditta RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL relativa al progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e opere connesse "TRESIGALLO 3", comune di Tresignana (FE), siano sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente.

2. SINTESI DEL SIA

2.A. Quadro di riferimento programmatico

2.A.1. Pianificazione Territoriale Regionale

Il Piano territoriale regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale e garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. Il PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio. I valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono oggetto di specifica considerazione nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che è parte integrante del PTR. Il PTR definisce indirizzi e direttive per pianificazioni di settore, per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e per gli strumenti della programmazione negoziata.

Le opere di progetto sono collocate all'interno dell'Unità di Paesaggio n.5 "Bonifiche Estensi".

Le opere di progetto risultano interessate dal vincolo paesaggistico, nello specifico ai sensi dell'Art. 142, c.1, c) "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua" del D.Lgs. 42/2004.

Pertanto, ai sensi dell'art. 146 del suddetto decreto e in ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, nell'ambito del presente progetto sarà redatta la relazione paesaggistica ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

2.A.2. Pianificazione Regionale di Settore

2.A.2.1. Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1 febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Dall'analisi della Tavola Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica, si evince che l'area di interesse non ricade in aree vincolate.

2.A.2.2. Piano Energetico Regionale (PER)

Il 1 marzo 2017 l'Assemblea legislativa ha approvato il nuovo Piano Energetico Regionale (PER), che fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione. In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale.

Il principale obiettivo del PER quindi, in linea con la politica europea e nazionale di promozione dell'efficienza energetica, è la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento delle prestazioni energetiche nei diversi settori. L'incremento dell'efficienza energetica rappresenta dal punto di vista tecnico, economico e sociale lo strumento più efficace per assicurare la disponibilità di energia a costi ridotti e favorire la riduzione delle emissioni di gas serra. Il secondo obiettivo generale del PER riguarda la produzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale chiave per la transizione energetica verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Regione può contribuire a raggiungere l'obiettivo di sviluppo di tali fonti attraverso una serie di misure per sostenere la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione elettrica, in particolare in regime di autoproduzione o in assetto cogenerativo e comunque nel rispetto delle misure di salvaguardia ambientale, sostenere - in coerenza con le linee strategiche in materia di promozione di ricerca e innovazione - lo sviluppo delle tecnologie innovative alimentate da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, aggiornare la regolamentazione per la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e favorire il superamento dei conflitti ambientali che si creano a livello locale in corrispondenza di impianti di produzione da fonti rinnovabili, in particolare per gli impianti alimentati da bioenergie.

Relativamente alla quota di rinnovabile nel settore elettrico la situazione descritta nel PER indica chiaramente come il fotovoltaico possa essere l'unica fonte che, di fatto, consentirebbe alla Regione il raggiungimento di questo obiettivo.

Ne consegue quindi che il progetto in esame potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico Regionale.

2.A.3. Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 20 del 20/01/1997, cui sono seguite alcune varianti. In particolare con Delibera C.P. n. 32 del 29/05/2014 è stata adottata una Variante specifica al PTCP, che adegua il PTCP Provinciale alla Legge Regionale 20/2000 per quanto riguarda l'assetto dei poli ordinatori, delle infrastrutture per la mobilità e la logistica, degli ambiti specializzati per la produzione di rilevanza sovra comunale.

L'area dell'impianto fotovoltaico e l'elettrodotto annesso, rientra nell'intervento in progetto rientra all'interno dell'Unità di paesaggio n.3 "delle Masserie".

L'intervento non interessa il sistema forestale e boschivo.

Rispetto l'Assetto della Rete Ecologica Provinciale, dall'analisi cartografica effettuata, si evince che l'area di progetto rientra in un areale speciale, che secondo l'art. 27 - quater delle NTA, corrisponde ad un'ampia porzione di territorio corrispondente ad un contesto territoriale con particolari connotazioni che devono essere salvaguardate e il più possibile potenziate con politiche unitarie. Nello specifico, si tratta del cosiddetto "areale delle siepi" situato tra Copparo, Tresigallo e Migliaro.

A tal proposito, il progetto in esame prevede opportune opere di mitigazione che consisteranno nella piantumazione, lungo il perimetro dell'impianto, di siepi di alloro. In tal modo, l'intervento risulta compatibile con la disciplina del PTCP in merito alla rete ecologica.

Rispetto alle tavole del PTCP non emergono vincoli ostativi alla realizzazione del progetto.

2.A.4. Pianificazione comunale

2.A.4.1. Piano Urbanistico Generale dell'Unione Terre e Fiumi

Il Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi, con deliberazione n. 9 del 30/03/2023, ha approvato il Piano Urbanistico Generale (PUG), che interessa i territori dei comuni di Copparo, Rive del Po e Tresignana.

Il PUG è efficace dal 24/05/2023, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR della regione Emilia Romagna.

Il Piano Urbanistico Generale (PUG) è lo strumento di pianificazione urbanistica previsto dalla L.R. 24 del 21 dicembre 2017, con il quale l'Unione, con riferimento ai territori dei Comuni che la compongono, delinea le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni.

Dall'analisi cartografica del PUG si evidenziano i seguenti aspetti.

Dall'analisi cartografica non si rilevano particolari criticità in merito all'assetto archeologico del territorio, in quanto il progetto non interferisce con siti di interesse archeologico, edifici con potenzialità archeologiche e nuclei antichi, ricadendo infatti nella fascia a basso potenziale archeologico.

Dall'analisi cartografica non si rilevano particolari criticità in merito all'assetto geologico del territorio, in quanto il progetto si trova su un terreno mediamente permeabile. In merito alle classi di capacità d'uso dei suoli (II e III), come meglio dettagliato all'interno dell'elaborato "Descrizione del patrimonio agro-alimentare", rispetto alla Superficie territoriale comunale, si avrà una perdita esigua della superficie agricola totale e quindi la realizzazione dell'impianto in progetto non comprometterà la vocazione agricola dell'area.

L'area di progetto si colloca all'interno della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso non perché ricade all'interno di Aree Naturali Protette, Siti della Rete Natura 2000, Corridoi ecologici, ma per la presenza dell'Osservatorio delle Vallette nel comune di Ostellato (FE). L'impianto sarà realizzato nel rispetto dei requisiti di cui alla n. 19/2003 e le sue direttive tecniche applicative. Per tali motivi si ritiene che le opere in progetto siano compatibili con la normativa regionale vigente in tema di inquinamento luminoso.

Il progetto in esame non andrà ad eliminare particolari elementi della Rete Ecologica Locale.

In linea generale, si può affermare che le opere in progetto risultano compatibili con i vincoli di cui alle Tavole B.1.1 "Tutele paesaggistico-ambientali e storico-culturali" e B.1.1 "Tutele paesaggistico-ambientali e storico-culturali" del PUG dell'Unione Terre e Fiumi.

Classificazione acustica strategica comunale

La Classificazione Acustica Strategica, allegata al Piano Strutturale Comunale (PSC), e la Classificazione Acustica Operativa, allegata al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), di seguito riportate, rimangono in vigore per le parti non in contrasto con il vigente Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 9 del 30/03/2023 fino all'adeguamento al nuovo PUG.

La Classificazione Acustica Strategica mostra come l'area di intervento si inserisca all'interno di una zona di Classe III.

Al fine di descrivere lo scenario acustico dell'area, nell'ambito della redazione dell'elaborato "2.7-PDRT Relazione di impatto acustico" è stato eseguito un sopralluogo atto a determinare la presenza di sorgenti di rumore nell'area da esaminare.

Dal risultato dei calcoli per il periodo diurno-notturno si evince che il livello limite di emissione delle macchine risulta verificato per la classe III, inoltre risulta essere anche inferiore al valore limite pari a 30 dBA, indicati nella classe II per il periodo notturno.

In merito all'immissione assoluta nel periodo diurno, dai calcoli effettuati si nota come il livello di rumore delle macchine sia del tutto influente sul rumore totale. Dai calcoli effettuati si nota come il livello di rumore delle macchine sia del tutto influente sul rumore totale. Pertanto la verifica del livello di immissione assoluta, vista le grandi dimensioni del progetto e le diversità di ricettori presenti, viene eseguita su un ricettore posto a confine dell'impianto, a tutela della sicurezza delle misure e della valutazione, individuato anche nella verifica del criterio di emissione. Il risultato risulta trascurabile, ed inferiore ai limiti di legge fissati in 50 dBA nel periodo notturno CLASSE III.

In generale, come riportato all'interno dell'elaborato "2.7-PDRT Relazione di impatto acustico", per l'impianto oggetto del presente studio sono rispettati i limiti massimi di inquinamento acustico rispetto ai ricettori sensibili presenti nell'area dell'impianto.

2.A.5. Pianificazione di Settore

2.A.5.1. Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001, ha la finalità di ridurre il rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" (PSFF) è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 luglio 1998. Il PSFF contiene la definizione e la delimitazione cartografica delle fasce fluviali dei corsi d'acqua principali piemontesi, del fiume Po e dei corsi d'acqua emiliani e lombardi, limitatamente ai tratti arginati a monte della confluenza in Po.

Il P.A.I. estende la delimitazione delle fasce fluviali ai rimanenti corsi d'acqua principali del bacino, per i quali assume la normativa relativa alla regolamentazione degli usi del suolo e degli interventi nei territori fluviali delimitati già approvata nell'ambito del PSFF.

L'area in esame non è inclusa tra le tavole di cui agli allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato 2, pertanto il progetto non interferisce con le aree in dissesto e non è caratterizzata da rischio idrogeologico molto elevato.

Dalle tavole d'inquadramento delle opere in progetto, in riferimento alle fasce fluviali individuate dal P.A.I. si evince che esse ricadono all'interno della fascia C.

Gli interventi oggetto della presente valutazione, per propria tipologia, non si ritiene possano compromettere la sicurezza idraulica e/o influire sul rischio e la fragilità idrogeologica. Pertanto, si

ritiene il progetto compatibile con il Piano di Assetto Idrogeologico.

2.A.5.2. Piano di Gestione (P.d.G.) del Distretto idrografico del Fiume Po

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Per fornire un quadro sinottico di come le opere di progetto si collocano rispetto ai corpi idrici tutelati e classificati dal PdG, è stato considerato l'elaborato "Elaborato 4: Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee". Le opere di progetto quindi:

- non interferiscono con nessun corpo idrico superficiale;
- saranno localizzate in corrispondenza di corpi idrici sotterranei (Sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di fondovalle con stato quantitativo buono e stato chimico scarso;
- saranno localizzati su corpi idrici sotterranei (Sistema profondo di pianura) con stato sia quantitativo che chimico buono.

Dal punto di vista dei corpi idrici, della tutela delle acque superficiali e sotterranee di cui al PdG, il progetto non si relaziona con acque superficiali e la tipologia di opere da realizzare non interferirà con gli obiettivi di qualità previsti. Per tali motivazioni si ritiene l'intervento compatibile con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po.

2.A.6. Sistema delle aree protette (Rete Natura 2000)

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le opere in progetto non sono interessate dalla Rete Natura 2000 e distano da essa più di 8 km.

Le opere in progetto sono completamente esterne ai siti SIC/ZPS/ZSC e quindi anche agli Habitat regionali di interesse europeo, pertanto risultano essere compatibili con Rete Natura 2000.

Le opere in progetto inoltre sono completamente esterne alle aree IBA e Ramsar, pertanto risultano essere compatibili.

2.A.7. Zone sottoposte a particolari tutele

Il progetto in esame non ricade in altre zone a particolari tutele.

In particolare, i terreni destinati dall'impianto fotovoltaico non interessano produzioni agricole certificate da almeno 3 anni (D.A.L. n. 125/2023), così come si evince dai piani culturali.

In relazione al D.L. n. 199 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili” il progetto in esame rientra nella definizione di area idonea di cui alla lettera c-ter, comma 8 dell’art.20 in quanto localizzato all’interno del tessuto rurale perimetrato dal PUG dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi di cui Tresignana fa parte a meno di 500m da uno stabilimento localizzato nell’adiacente Comune di Jolanda di Savoia.

2.B. Quadro di riferimento progettuale

2.B.1. Premessa

Il sito destinato alla realizzazione del campo fotovoltaico si colloca in un contesto prevalentemente agricolo, con una Superficie di impianto (Lorda) di 14,06 ha.

Le parti di impianto saranno realizzate nel territorio comunale di Tresignana con moduli installati su strutture a terra, ovvero su apposite strutture di sostegno direttamente infisse nel terreno senza l'ausilio di elementi in calcestruzzo, sia prefabbricato che gettato in opera.

2.B.2. Finalità del progetto

L'impianto sarà del tipo Grid Connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, coerentemente con la soluzione tecnica minima – codice di tracciabilità T0739070 - con connessione interrata in media tensione (15kV) alla Cabina Primaria esistente denominata “CP TRESIGALLO” di proprietà di Enel Distribuzione. In particolare, la soluzione prevede:

- connessione con n. 1 nuove linee MT in cavo sotterraneo Al 240 mmq uscenti dalla CP TRESIGALLO;
- realizzazione di 1 linea di richiusura su cabina esistente con cavo Al 240 mmq interrato;
- costruzione di n. 1 cabina di consegna;
- n. 1 UP e modulo GSM

2.B.3. Descrizione del progetto

Impianto fotovoltaico

I principali dati d'impianto sono riportati nella scheda di sintesi sotto riportata,

Impianto	TRESIGALLO 3
Comune (Provincia)	TRESIGNANA (FE)
Coordinate	Latitudine: 44°49'29.77"N Longitudine: 11°53'53.46"E
Superficie di impianto (Lorda)	14,06 ha
Potenza nominale (CC)	9.779,52 KWp
Potenza nominale (CA)	7.875 KW
Tensione di sistema (CC)	1.500 V
Regime di esercizio	Cessione Totale
Potenza in immissione richiesta	7.875 kW
Potenza in prelievo richiesta per usi diversi da servizi ausiliari	50 KW
Tipologia di impianto	Strutture ad inseguimento Monoassiale
Moduli	N°16.032 da
	610 Wp
Inverter	N°45 di tipo "di Stringa" per installazione Outdoor
Tilt	tracker monoassiali
Azimuth	0°
Cabine	N°4 Power Station + N° 2 Cabina Utente + N°1 Cabina di Consegna

Moduli fotovoltaici

Il modulo scelto per il generatore fotovoltaico è del tipo bifacciale a tecnologia monocristallino della ditta Jinko Solar modello Tiger Neo N-type 78HL4-BDV – 610 W. Ogni Modulo sarà dotato di una scatola di giunzione con caratteristiche IP68 con relativi diodi di by-pass. I moduli presentano dimensioni pari 2465×1134×35mm e risultano dotati di una cornice in alluminio anodizzato e sono dotati di certificazione di rispondenza alle normative IEC 61215, IEC 61730, UL1703.

Strutture di sostegno

Per il sostegno dei moduli fotovoltaici sarà utilizzato un inseguitore solare monoassiale (Tracker) disposto lungo l'asse Nord -Sud dell'impianto fotovoltaico, realizzato in acciaio zincato a caldo ed alluminio. L'inseguitore solare sarà in grado di ruotare secondo la Diretrice Est – Ovest in funzione della posizione del sole. La variazione dell'angolo avviene in modo automatico grazie ad un apposito algoritmo di controllo di tipo astronomico. La disposizione dei moduli è portrait da 24 e 48. Nella successiva tabella si riporta il numero di strutture ripartite per ciascuna area d'impianto:

Tipologia di strutture	Strutture da 48 moduli	Struttura da 24 moduli
Numero	32	318

L'inseguitore monoassiale sarà installato su pali di fondazione in acciaio zincato infissi nel terreno, senza necessità di opere in calcestruzzo e sarà dotato di un sistema di controllo e comunicazione.

Inverter

Per la conversione dell'energia elettrica in corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata idonea all'immissione nella rete elettrica italiana saranno utilizzati inverter di

stringa.

Gruppo di trasformazione

L'impianto fotovoltaico sarà dotato di n.4 Power station per installazione da esterno, già cablata su apposito Skid/prefabbricato Predisposto (Plug and Play) ed utilizzate in parchi fotovoltaici di grandi dimensioni per la conversione dell'Energia Elettrica in BT in corrente continua proveniente dall'impianto in energia elettrica in MT (15 kV). Le power station contengono: quadro MT di tipo protetto; quadro generale BT; cablaggi e connessioni; trasformatore per servizi ausiliari. Si prevedono n.2 power station a 2 trasformatori e n.2 power station ad un trasformatore.

Cabina utente

Il lotto d'impianti comprende la presenza di n.2 cabine utente. Le cabine utente avranno dimensioni pari a 6,70x2,50 mt e conterranno:

- quadri di MT di tipo protetto;
- quadro dedicato ai servizi ausiliari;
- quadro che gestisce il monitoraggio dell'impianto;
- trasformatore servizi ausiliari.

Impianto di videosorveglianza

L'area dell'impianto fotovoltaico sarà dotata di impianto di videosorveglianza con illuminazione integrata e funzione di video analisi e trasmissione allarme con immagini (tipo Viasys "PV Protect" o similare), in modo da integrare le due funzioni di videosorveglianza e antintrusione in un unico sistema. Il sistema sarà costituito principalmente da:

- PC industriale dotato di software di elaborazione immagini e riconoscimento video, in grado di individuare intrusioni e solo in questo caso di inviare le immagini catturate ai supervisori autorizzati;
- modulo elaborazione video e videoregistrazione con capacità di stoccaggio immagini per almeno 24h;
- modulo comunicazione;
- modulo switch;
- software per accesso video da remoto;
- videocamere diurne/notturne;
- infrarossi accoppiati alle videocamere;
- cablaggi in cavo UTP e alimentazione elettrica (FG16OR16);
- armadio rack 19" dotato di UPS, ventilazione.

Gli impianti antintrusione saranno installati lungo i perimetri delle aree della centrale fotovoltaica, garantendo la copertura totale dei confini delimitati dalla recinzione. I dispositivi di videosorveglianza e antintrusione saranno scelti in fase esecutiva in funzione della tecnologia disponibile. L'impianto di illuminazione all'interno delle cabine sarà costituito da lampade fluorescenti di potenza fino a 36W, con installazione a plafone. Gli impianti suddetti verranno alimentati dallo scomparto dedicato ai servizi ausiliari presenti all'interno delle cabine elettriche.

Elettrodotto

La Linea di connessione in MT (15 KV) è ubicata interamente nel comune di Tresignana. Il cavidotto di connessione impegnerà la strada Via Rossetta ed una strada rurale che congiunge Via Rossetta con

Via Nevatica, lungo la quale è posizionato l'ingresso della esistente CABINA PRIMARIA TRESIGALLO. La cabina di consegna sarà posizionata sulla particella 54 con accesso da Via Rossetta. Come già menzionato il cavidotto sarà composto da 1 cavo MT. La sopra citata linea intercederà Via Rossetta ed una strada rurale che congiunge Via Rossetta con Via Nevatica.

La lunghezza prevista è di 5633,50 metri.

2.B.4. Descrizione delle alternative del progetto

In fase di studio preliminare e di progetto sono state, pertanto, attentamente esaminate le possibili soluzioni alternative relativamente ai seguenti aspetti:

- alternative strategiche;
- alternative di localizzazione;
- alternative di configurazione del layout di impianto;
- alternative tecnologiche.

Peraltro, l'insieme dei vincoli alla base delle scelte progettuali legate alle norme ambientali e paesaggistiche (con particolare riferimento alle opzioni tecniche di orientamento dei pannelli ai fini della massimizzazione dell'energia raccolta) nonché la disponibilità di lotti per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio, hanno condotto ad individuare le aree di intervento.

Nel seguito saranno sinteticamente illustrati i criteri che hanno orientato le scelte progettuali e sarà ricostruito un ipotetico scenario atto a ricostruire sommariamente la prevedibile evoluzione del sistema ambientale in assenza dell'intervento.

Alternative strategiche

Alla luce della strategicità rivestita dal tema dell'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili (ai fini del raggiungimento dei target e degli obiettivi nazionali), della stretta interconnessione tra politiche energetiche ed ambientali, in relazione al D.Lgs. n. 199 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" il progetto in esame presenta elementi di totale coerenza e compatibilità con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dal Dlgs, legati all'incremento della quota di energia rinnovabile (FER) nel sistema e in particolare con l'art.20 relativo all'individuazione delle aree idonee.

Alternativa localizzativa

In generale la scelta del sito d'installazione tiene conto di elementi diversi quali:

- un buon irraggiamento dell'area al fine di ottenere una soddisfacente produzione di energia;
- una viabilità esistente in buone condizioni ed in grado di consentire il transito agli automezzi per il trasporto delle strutture, al fine di minimizzare gli interventi di adeguamento della rete esistente;
- l'assenza di vegetazione di pregio o comunque di carattere rilevante (alberi ad alto fusto, vegetazione protetta, habitat e specie di interesse comunitario);
- l'assenza di vincoli ostativi alla realizzazione dell'intervento.

L'area d'intervento in esame oltre a possedere caratteristiche morfologiche, dimensionali e di irraggiamento utili allo scopo è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da un impianto/stabilimento per cui è Area Idonea ai sensi della lettera c-ter comma 8 art. 20 D.lgs. 199/2021 e smi.

Alternative Tecnologiche

Con riferimento all'alternativa di carattere tecnologico è stata valutata la realizzazione di un parco eolico della medesima potenza complessiva attraverso l'utilizzo di aerogeneratori.

Escludendo le macchine di piccola taglia, le cui caratteristiche e peculiarità fanno sì che esse vengano usate per utenze piccole e isolate, di scarsa efficienza e determinano una significativa occupazione di suolo rispetto a Watt prodotto, tenendo conto che sarebbero necessari circa 206 macchine per ottenere la stessa potenza installata con un elevatissimo consumo di suolo, si preferisce analizzare l'alternativa caratterizzata dall'utilizzo di macchine di media taglia.

Considerando invece aerogeneratori di media taglia, la cui dimensione commerciale più frequentemente utilizzata è pari a 800 kW, si verifica facilmente che sarebbero necessari almeno 10 macchine per ottenere la stessa potenza installata, rispetto all'impianto in progetto, con notevole consumo di suolo e alterazione del paesaggio. L'utilizzo di questa tecnologia comporterebbe:

- un maggiore consumo di suolo, legato alla realizzazione della maggiore viabilità di accesso, del numero di piazzole e conseguente maggior disturbo della flora e della fauna, del consumo di suolo agricolo;
- un maggior impatto visivo (effetto selva) considerate le altezze dal suolo del sistema navicella + rotore;
- maggiori impatti in fase di costruzione e dismissione dell'impianto.

Alla luce delle osservazioni fin qui esposte si può concludere che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico comporta, dal punto di vista ambientale, un minor impatto negativo rispetto ad un impianto eolico con la medesima producibilità.

Alternativa Zero

Valutare l'impatto generato dalla costruzione dell'impianto implica la necessità di considerare "l'opzione zero". L'analisi è volta alla caratterizzazione dell'evoluzione del sistema nel caso in cui l'opera non venisse realizzata al fine di valutare la miglior soluzione possibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

La mancata realizzazione di qualsiasi progetto alternativo atto a incrementare la produzione energetica da fonti rinnovabili è in controtendenza rispetto agli obiettivi prefissati dal Dlgs. n. 199 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" che persegue l'obiettivo generale di accelerare il percorso di decarbonizzazione. I benefici ambientali derivanti dall'operazione dell'impianto, quantificabili in termini di mancate emissioni di inquinanti e di risparmio di combustibile, sono facilmente calcolabili moltiplicando la produzione di energia complessiva del lotto d'impianto per i fattori di emissione specifici ed i fattori di consumo specifici riscontrati nell'attività di produzione di energia elettrica in Italia.

I benefici ambientali derivanti dalla realizzazione dell'impianto, quantificabili in termini di mancate emissioni di inquinanti e di risparmio di combustibile. Tenuto conto delle emissioni evitate per kWh prodotte stimate in:

- 0,53 Kg CO₂/kWh
- 0,394 g SO₂/kWh
- 0,41 g NO_x/kWh
- 0,02 g Polveri/kWh

e considerato che la potenzialità totale dell'impianto pari a 16075,26 MWh/anno il totale annuo delle Emissioni evitate è pari a:

- CO₂: 8519,88 t/anno
- SO₂: 6,33 t/anno
- NO_x: 6,59 t/anno

- Polveri: 0,32 t/anno

In termini di energia primaria si ha:

- Energia Primaria Risparmiata in n.1 anno - 3006,07362
- Energia Primaria Risparmiata in n.30 anni - 90182,2086

Gli effetti positivi sono riconducibili anche sul piano socio - economico. Verrebbero, infatti, meno delle ricadute economiche in termini occupazionali, sia nella fase di costruzione e dismissione che in quella di esercizio, che per la manutenzione dei componenti di impianto, con la formazione di figure professionali dedicate alla gestione dell'impianto.

2.B.5. Attività di cantiere

Per la realizzazione del lotto di impianto si stima un tempo complessivo pari a 156 giorni.

I lavori previsti per la realizzazione dell'impianto si possono suddividere in due categorie principali:

- accantieramento e preparazione delle aree;
- realizzazione strade interne e piazzali per installazione power stations;
- installazione recinzione e cancelli;
- installazione delle strutture di sostegno;
- installazione dei moduli;
- realizzazione fondazioni per power stations e cabine;
- realizzazione cavidotti per cavi DV, dati impianto fotovoltaico e sistema di videosorveglianza;
- posa rete di terra;
- installazione power stations e cabine;
- posa cavi (incluse dorsali MT);
- installazione sistema videosorveglianza;
- realizzazione della fascia di mitigazione costituita da piante di alloro;
- ripristino aree di cantiere.

In particolare, gli scavi in progetto interessano essenzialmente la realizzazione dei cavidotti, della viabilità interna e delle platee di fondazione. Gli scavi rispetteranno i disegni di progetto e saranno eseguiti prevedendo tutte le misure di mitigazione. In particolare, in corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre verrà ridotta la propagazione di polveri mediante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalle aree di cantiere, copertura dei mezzi con teli che trasportano materiale pulverulento. Inoltre, verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali del cantiere per prevenire l'inquinamento del suolo, la salvaguardia della fauna e fenomeni di scoscendimenti e franamenti.

Nella realizzazione dei cavidotti in caso di attraversamenti sia longitudinali che trasversali di strade pubbliche con occupazione della carreggiata, saranno rispettate le prescrizioni del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 66, comma 3) e, se emanate, le disposizioni dell'Ente proprietario della strada, pertanto, la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non sarà inferiore a 1 m. Inoltre, al fine di evitare danneggiamenti nel caso di scavo da parte di terzi, lungo il percorso dei cavi sarà posato sotto la pavimentazione un nastro di segnalazione in polietilene. Saranno eseguite due tipologie di scavi: gli scavi a sezione ampia per la realizzazione della fondazione delle cabine elettriche e di monitoraggio, e della viabilità interna; e gli scavi a sezione ristretta per la realizzazione dei cavidotti.

Entrambe le tipologie saranno eseguite con mezzi meccanici, evitando scoscendimenti e franamenti

e, per gli scavi dei cavidotti, evitando che le acque scorrenti sulla superficie del terreno si riversino nei cavi. Lo strato terminale di riempimento degli scavi realizzati sulla pubblica viabilità, invece, sarà realizzato con il medesimo pacchetto stradale esistente, in modo da ripristinare la pavimentazione alla situazione originaria. Al fine di evitare danneggiamenti nel caso di scavo da parte di terzi, lungo il percorso dei cavi dovrà essere posato sotto la pavimentazione un nastro di segnalazione in polietilene. Nell'attraversamento di aree private fino all'imbocco delle strade pubbliche dovrà essere segnalata la presenza dell'elettrodotto interrato posizionando l'opportuna segnaletica.

2.B.6. Piano di Utilizzo terre rocce da scavo

Nell'ambito del progetto di costruzione dell'impianto fotovoltaico – denominato Tresigallo 3 – sito nel Comune di Tresignana con opere di connessione insistenti nel medesimo comune saranno generati dei volumi di scavo che saranno oggetto di apposita caratterizzazione, al fine del reimpiego degli stessi all'interno delle opere a farsi nel presente progetto (riporti, rinterri, rilevati), ed in alternativa, laddove non conformi per caratteristiche al D.P.R. 120/17, saranno oggetto di conferimento in apposita discarica autorizzata.

E' stato redatto un apposito documento in merito alla "Proposta di Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017 comma 3) e dall'art. 185 c.1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Proposta del piano di caratterizzazione

Il piano preliminare di utilizzo in sito comprende:

- proposta piano caratterizzazione da eseguire in fase di progettazione esecutiva o prima dell'inizio lavori, che a sua volta contiene:
 - ✓ numero e caratteristiche punti di indagine;
 - ✓ numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - ✓ parametri da determinare;
 - ✓ volumetrie previste delle terre e rocce;
 - ✓ modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da riutilizzare in sito.

Di seguito si riporta il bilancio dei volumi che saranno prodotti per la realizzazione delle opere. In particolare, i volumi sono classificati per tipologia:

- scavi per fondazioni cabine, power station e locali tecnici,
- scavi per cavidotti.

Di seguito si riportano le tabelle dei volumi di materiale proveniente dagli scavi in funzione delle attività relative a ciascuna tipologia. In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente secondo il Titolo IV del D.P.R 120/2017, i materiali da scavo devono essere ripiegati all'interno dello stesso sito, evitando movimenti di materiali da scavo all'esterno del sito di lavoro.

Scavi per fondazioni cabine, strutture accessorie e locali tecnici

Impianto FV Tresigallo 3	Quantità	Dimensioni platea di fondazione (LxPxA)			Area	Volume scavo	Eccedenza
Manufatto	n°	m	m	m	mq	mc	mc
Cabina di trasformazione tipo 1 (n°2 platee)	2	7	2,8	0,15	39,2	23,52	11,76
Cabina di trasformazione tipo 2 (n°2 platee)	2	7	2,8	0,15	39,2	23,52	11,76
Cabina utente	2	7	2,8	0,15	19,6	11,76	5,88
Cabina consegna	1	7	2,8	0,15	19,6	5,88	2,94
Totale					98,00	58,80	29,40

Scavi per cavidotti

	Tipologia di scavo	Sezione scavo (LxP)		Lunghezza scavo	Volume scavo	Letto di posa sabbia	Materiale di scavo da utilizzare per il rinterro	Eccedenza
		[mt]	[mt]	[mt]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]
FV Tresigallo 3 scavi su terreno vegetale	Scavo BT-STR tipo 1 Aux	0,75	0,40	1684,00	505,20	107,94	370,48	134,72
	Scavo BT-STR tipo 2 Verde trat.	0,90	0,20	695,00	125,10	6,95	116,00	9,10
	Scavo BT-STR tipo 3 Arancio trat.	0,90	0,30	400,00	108,00	6,00	99,52	8,48
	Scavo BT-STR tipo 4 Magenta trat.	0,90	0,30	36,50	9,86	0,55	8,97	0,89
	Scavo BT tipo 5 blu	1,10	0,30	786,00	259,38	11,79	229,35	30,03
	Scavo BT tipo 6 verde	1,10	0,50	389,50	214,23	9,74	186,41	27,81
	Scavo BT tipo 7 grigio	1,10	0,90	237,50	235,13	10,69	207,91	27,22
	Scavo BT tipo 8 arancio	1,10	1,10	110,00	133,10	6,05	116,84	16,26
	Scavo BT tipo 9 magenta	1,10	1,50	153,50	253,28	11,51	223,96	29,32
Totale				4492,00	1843,26	171,22	1559,44	283,82

Tipologia di scavo	Sezione scavo (LxP)		Lunghezza scavo	Volume scavo	Letto di posa sabbia	Materiale di scavo da utilizzare per il rinterro	Eccedenza	Conglomerato bituminoso da conferire in discarica	Asfalto da conferire in discarica
	[mt]	[mt]	[mt]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]
Scavo MT tipo 1	1,30	0,50	157,50	102,38	25,75	51,19	51,19	0	0
Scavo MT tipo 2	1,30	0,50	172,00	111,80	27,16	55,90	55,90	0	0
Scavo MT tipo 3	1,30	0,70	778,50	708,44	173,13	354,22	354,22	0	0
Scavo MT tipo 4	1,30	0,50	9,50	6,18	1,99	3,99	2,19	0	0
Scavo MT tipo 5	1,30	0,65	24,00	20,28	6,21	13,10	7,18	0	0
Totale			1141,50	949,07	234,24	478,40	470,67	0,00	0,00

Scavi per viabilità interna

Lunghezza Tracciato	Volume Scavo	Volume 10% recupero materiale di scavo	Materiale per strato di fondazione per viabilità 7-10cm	Materiale stabilizzato per adeguamento viabilità 0-2cm	Volume rifiuto
[m]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]
831,00	664,80	66,48	664,80	265,92	598,32

Conclusioni

Le attività di scavo per le varie fasi della realizzazione del progetto comportano un volume di materiale di scavo complessivo pari a circa 3521,81 mc. Il materiale da scavare, dalle preventive analisi, deve presentare caratteristiche di classificazione secondo UNI CNR 10001 e s.m.i. tali da poterlo definire idoneo per gli usi di costruzione del parco.

Nell'ottica di riutilizzare quanto più materiale possibile, si prevede un riutilizzo globale del materiale da scavo di 2104,32 mc. Il riutilizzo del materiale all'interno del sito consente una buona riduzione di prodotti destinati a discarica consentendo anche una buona riduzione di trasporti su ruota, lo stesso stimato in una quota pari a circa il 65% del totale. L'eccedenza rispetto al riutilizzo per rinterri è stimata in 1385,15 mc.

2.B.7. Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale

Impianto fotovoltaico

La dismissione dell'impianto a fine vita utile sarà eseguita nel rispetto delle norme di sicurezza presenti e future, attraverso una sequenza ordinata di fasi operative come riportate nell'elenco seguente:

- scollegamento elettrico delle stringhe fotovoltaiche;
- scollegamento elettrico degli inverter e delle linee di collegamento verso il quadro di parallelo;
- distacco delle strutture di sostegno dei moduli, a partire dalle traverse orizzontali e verticali in alluminio, ai bulloni, ai puntoni, ai pali infissi nel terreno (smontaggio tracker);
- rimozione dei cavi di media tensione dalle linee corrugate interrate;
- rimozione dei pozzetti;
- rimozione delle linee corrugate interrate;
- rimozione cabine di trasformazione e cabine utente;
- demolizioni delle eventuali opere in cls quali platee ecc.;
- ripristino dell'area di sedime del generatore fotovoltaico, della viabilità e dei percorsi dei cavidotti.

Si procederà quindi alla rimozione dell'impianto in tutte le sue componenti, conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore per lo smaltimento/recupero. Dalla dismissione dei quadri e delle linee elettriche, sarà possibile recuperare componenti elettrici (separatori, varistori, interruttori) che possono essere riutilizzati (se non deteriorati) per altre applicazioni. Tutti i cavi elettrici saranno raccolti separatamente e smaltiti insieme ai cavi esterni con un unico processo.

Impianto di videosorveglianza

Per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza e l'impianto di illuminazione dell'area si prevede la rimozione delle linee elettriche, dei pozzetti e dei corrugati. La recinzione del sito ed i cancelli di ingresso saranno rimossi a meno di diversa richiesta da parte del proprietario dei suoli.

Dettagli riguardanti il ripristino dello stato dei luoghi

Alla fine delle operazioni di smantellamento, il sito verrà lasciato allo stato naturale e sarà spontaneamente rinverdito in poco tempo. Date le caratteristiche del progetto, non resterà sul sito alcun tipo di struttura al termine della dismissione, né in superficie né nel sottosuolo. La morfologia

dei luoghi sarà alterata in fase di dismissione solo localmente, e principalmente in corrispondenza delle cabine di campo e di consegna. Infatti, mentre lo sfilamento dei pali di supporto dei pannelli avviene agevolmente grazie anche al loro esiguo diametro e peso, la rimozione del basamento in cls delle cabine sia di campo che di consegna comporta uno scavo e quindi una modifica locale alla morfologia, circoscritta ad un intorno ravvicinato del perimetro cabina.

Una volta livellate le parti di terreno interessate dallo smantellamento, si procederà ad aerare il terreno rivoltando le zolle del soprassuolo con mezzi meccanici. Tale procedura garantisce una buona aerazione del soprassuolo, e fornisce una aumentata superficie specifica per l'insediamento dei semi.

Sul terreno rivoltato sarà sparsa una miscela di sementi atte a favorire e potenziare la creazione del prato polifita spontaneo originario. In tal modo, il rinverdimento spontaneo delle aree viene potenziato e ottimizzato.

Le parti di impianto già mantenute inerbite (viabilità interna, spazi tra le stringhe) nell'esercizio dell'impianto verranno lasciate allo stato attuale. Il loro assetto già vegetato fungerà da raccordo e collegamento per il rinverdimento uniforme della superficie del campo dopo la dismissione.

Le caratteristiche del progetto già garantiscono il mantenimento della morfologia originaria dei luoghi, a meno di aggiustamenti puntuali. Pertanto, dopo le operazioni di ripristino descritte, si prevede che il sito tornerà completamente allo stato ante operam nel giro di una stagione, ritrovando le stesse capacità e potenzialità di utilizzo e di coltura che aveva prima dell'installazione dell'impianto.

2.C. Quadro di riferimento ambientale

2.C.1. Aria e clima

2.C.1.1. Impatti sulla componente atmosferica

I punti di attenzione per verificare la possibile esistenza di impatti significativi relativi alla componente “clima” riguardano la fase di esercizio per i seguenti aspetti:

modifiche indesiderate al microclima locale. Impatti di questo tipo sono potenzialmente riscontrabili in interventi in grado di modificare significativamente il bilancio idrico o la distribuzione dei venti in determinate zone. Ad esempio la realizzazione di invasi di grande volume potrebbero comportare un aumento dell’umidità locale e anche la produzione di nebbie in particolari condizioni stagionali.

Rischi legati all’emissione di vapore acqueo. Impatti di questo tipo sono potenzialmente riscontrabili in impianti tecnologici di grandi dimensioni che prevedono il raffreddamento ad acqua di processo attraverso unità specifiche quali ad esempio le torri di raffreddamento.

Contributi all’emissione di gas-serra. Impatti di questo tipo sono potenzialmente riscontrabili in tutti i progetti che prevedono direttamente o indirettamente elevati consumi di combustibili fossili. (centrali termoelettriche o impianti industriali energivori).

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, pertanto non ricade all’interno delle tipologie di interventi per i quali si impone un approfondimento in termini analitici e previsionali della componente clima.

La realizzazione dell’intervento in esame, al pari delle altre centrali a fonte rinnovabile, può contribuire alla riduzione delle emissioni responsabili del drammatico progressivo acuirsi dell’effetto serra su scala planetaria nonché al miglioramento generale della qualità dell’aria.

A questo proposito, peraltro, corre l’obbligo di evidenziare come gli impatti positivi sulla qualità dell’aria derivanti dallo sviluppo degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, sebbene a livello locale possano ritenersi non significativi, acquistino una rilevanza determinante se inquadrati in una strategia complessiva di riduzione progressiva delle emissioni a livello globale, come evidenziato ed auspicato nei protocolli internazionali di settore, recepiti dalle normative nazionali e regionali.

Considerando quanto sopra riportato si può affermare che l’impatto sulla componente “Clima” risulta:

TRASCURABILE tenuto conto del carattere temporaneo della fase di costruzione/dismissione;

POSITIVO in fase di esercizio. L’impatto sulla componente clima risulta POSITIVO in questa fase, in quanto l’impianto produrrà energia pulita e contribuirà alla riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili, il che comporta la riduzione della produzione di CO₂ e dei gas climalteranti.

Lo SIA deve anche analizzare i potenziali effetti positivi di un’opera sulla componente atmosfera, nel caso specifico trattandosi dell’installazione un impianto fotovoltaico, si avrà:

un miglioramento del microclima locale, in quanto il progetto prevede la realizzazione di nuove aree naturali arboree o arbustive in corrispondenza di aree già interessate da infrastrutture esistenti, grazie all’effetto termoregolatore svolto dalla vegetazione.

Riduzione delle emissioni di gas-serra e dei conseguenti contributi al global change rispetto alla

situazione attuale. La realizzazione di impianti energetici che non prevedono l'uso di combustibili basato sul carbonio come gli impianti ad energia rinnovabile, nel caso specifico impianto fotovoltaico, contribuisce a ridurre i contributi ai gas serra in misura proporzionale all'energia prodotta.

2.C.2. Suolo e sottosuolo

2.C.2.1. Impatti sul suolo e sottosuolo

Al fine della individuazione e descrizione dei sistemi ambientali che attualmente caratterizzano con la loro presenza l'ambito territoriale oggetto di studio si è partiti dalla predisposizione della carta dell'uso del suolo. In generale tale tipo di analisi consente di individuare, in maniera dettagliata, (in funzione della scala di definizione), l'esistenza o meno di aree ancora dotate di un rilevante grado di naturalità (relitti di ambiente naturale e/o seminaturale) al fine di valutare la pressione antropica in atto ovvero il livello di modificazione ambientale già posto in essere dall'azione antropica sull'ambiente naturale originario, sia in termini quantitativi che qualitativi. Per l'acquisizione dei dati sull'uso del suolo del territorio interessato dall'intervento, ci si è avvalsi di foto aeree, della Carta "Corine Land-Cover", nonché di osservazioni dirette sul campo.

L'area interessata dall'impianto fotovoltaico e le aree adiacenti appartengono alla classe 2.1.2.1 – Seminativi semplici in aree irrigue.

Secondo le informazioni raccolte in relazione allo stato di fatto dei terreni, si può escludere la presenza di produzioni certificate sull'area di progetto.

Rispetto alla superficie territoriale comunale, si avrà una perdita esigua della superficie agricola totale, la realizzazione dell'impianto in progetto dunque non comprometterà la vocazione agricola dell'area.

I punti di attenzione per verificare la possibile esistenza di impatti significativi relativi alla componente "suolo" riguardano i seguenti aspetti:

- inserimento dell'intervento in progetto su suoli che presentano, a vario titolo, caratteristiche intrinseche di sensibilità;
- inserimento dell'intervento in progetto su suoli che presentano, a vario titolo, caratteristiche attuali di criticità;
- produzione da parte dell'intervento in progetto di consumi di suolo particolarmente cospicui o di condizioni di rischio intrinsecamente significative.

Si prevede che gli impatti potenziali sulla componente suolo derivanti dalle attività di costruzione e dismissione siano attribuibili alle operazioni discusse di seguito:

- Occupazione temporanea di suolo per l'allestimento del cantiere e l'approntamento dell'area e impiego dei mezzi d'opera (quali gru di cantiere, muletti, furgoni, camion, escavatore, bobcat, asfaltatrice, trattore agricolo, ecc.) - Al termine dei lavori tutte le aree temporaneamente occupate saranno ripristinate nella configurazione originaria.
- Produzione di rifiuti connessa con le attività di cantiere – Tali rifiuti saranno generati in quantità ridotte e classificabili come rifiuti non pericolosi, originati prevalentemente da imballaggi (pallets, bags, pellicole in plastica, etc.).
- Operazioni di movimentazione terre, che in generale includono: scotico superficiale dei terreni interessati dalla realizzazione della viabilità di servizio, delle piazzole cabine/gruppi di

conversione/edifici ausiliari, dagli interventi di livellamento superficiale, dalla posa dei cavi, ecc.; scavi per le opere di fondazione, per la posa dei cavi; rinterri e riporti, riconducibili essenzialmente alle operazioni di rinterro delle trincee di scavo per la posa dei cavidotti, e alla realizzazione di interventi di livellamento dei terreni; ripristini, mediante completo recupero del materiale vegetale derivante dallo scotico superficiale;

- Potenziale contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti - Le quantità di idrocarburi trasportate dai mezzi saranno contenute e, in caso di contaminazione, la parte di terreno potenzialmente incidentata verrà prontamente rimossa ai sensi della legislazione vigente.

Al termine dei lavori tutte le aree occupate temporaneamente saranno ripristinate nella configurazione “ante operam”, prevedendo il riporto di terreno vegetale. La gestione dei terreni scavati avverrà in conformità con quanto previsto dagli appositi piani preliminari di gestione delle terre e rocce da scavo, predisposti in accordo al DPR 120/2017 e allegati alla documentazione progettuale.

Considerando il carattere temporaneo e non continuativo delle attività di cantiere, l'estensione spaziale limitata entro cui si potrebbero generare le perturbazioni sopra esposte, nonché il numero limitato di elementi afferenti alla categoria suolo e sottosuolo con cui il progetto potrebbe interferire, si ritiene che tale impatto associato alle operazioni delle fasi di costruzione e dismissione sia Trascurabile.

L'impatto sulla componente suolo nella fase di esercizio dell'opera è riconducibile, essenzialmente, all'occupazione di suolo delle infrastrutture di progetto, nonché alla produzione di rifiuti in fase di gestione operativa dell'impianto stesso.

L'area d'intervento insiste su una superficie a seminativo. Nelle vicinanze non si hanno aree sulle quali vi è la presenza di vegetazione naturale. L'intervento non andrà a sottrarre habitat naturali, ma solo superficie agricola.

Durante la fase di esercizio gli impatti sono sicuramente di ridotta entità. Le aree non direttamente interessate dall'impianto fotovoltaico e dalle stradine interne di servizio, saranno mantenute a prato naturale. Questa scelta è senza dubbio la più vantaggiosa sia per la difesa del suolo sia per l'ecologia del sito.

La presenza di una cotica erbosa densa e uniforme ha effetti positivi nel determinare un rallentamento dello scorrere dell'acqua e una più rapida infiltrazione dell'acqua nel terreno.

Nel complesso, sebbene si avrà una diminuzione minima di superficie destinata all'agricoltura, si avrà un incremento della superficie seminaturale, da ciò si deduce che nella fase di esercizio si potrebbero avere effetti positivi sulla vegetazione, sulla fauna minore e sulla microfauna delle aree mantenute a prato che andrebbero a compensare gli effetti negativi dovuti alla presenza dell'impianto fotovoltaico e delle stradine di servizio. Altro intervento di mitigazione è quello di realizzare, lungo le recinzioni perimetrali, delle siepi costituite da piccoli alberi e arbusti appartenenti a specie autoctone. Nello specifico verrà realizzata una fascia perimetrale della larghezza di metri 3 circa costituita da una siepe di Alloro (*Laurus nobilis*) arbusto perfettamente idoneo per costituire una siepe nell'area oggetto di intervento.

Considerando quanto sopra riportato si può affermare che l'impatto sulla componente “Suolo”

risulta:

TRASCURABILE tenuto conto del carattere temporaneo della fase di costruzione/dismissione;
BASSO in fase di esercizio.

2.C.3. Acque sotterranee e superficiali

2.C.3.1. Impatti sulle acque sotterranee e superficiali

Acque superficiali

I punti di attenzione per verificare la possibile esistenza di impatti significativi relativi alla componente "acque superficiali" riguardano i seguenti aspetti:

- inserimento dell'intervento in progetto in zone sensibili a vario titolo all'inquinamento idrico superficiale;
- inserimento dell'intervento in progetto in zone ove l'inquinamento idrico raggiunge livelli critici indipendentemente dall'intervento in progetto;
- produzione da parte dell'intervento in progetto di scarichi liquidi inquinanti particolarmente cospicui.

Lo stato attuale è rappresentato da terreni agricoli non ricadenti in aree di salvaguardia ad uso potabile e non interferenti con corpi idrici superficiali.

Il sito di intervento, si trova a non meno di 1,5km dal primo corso d'acqua identificato dal PdG, pertanto non vi è la possibilità che vi siano scarichi accidentali o puntuali. In caso contrario, trattandosi di un impianto fotovoltaico, gli scarichi idrici superficiali avranno caratteristiche di qualità e di quantità tali da non poter costituire pregiudizio ai corpi idrici ricettori o al loro ruolo ecosistemico.

L'intervento in progetto non comporta derivazioni di acqua e di sbarramento dai corpi idrici superficiali, pertanto non sono possibili modifiche delle condizioni idrologiche ed idrauliche. Il progetto è stato sviluppato tenendo conto delle fasce di rispetto e inedificabilità imposte dal Consorzio di Bonifica "Pianura di Ferrara".

Considerando quanto sopra riportato si può affermare che l'impatto sulla componente "Acque superficiali" risulta:

TRASCURABILE tenuto conto dell'assenza di scarichi nelle fasi di costruzione/dismissione;

TRASCURABILE in fase di esercizio tenuto conto dell'assenza di scarichi anche in questa fase.

Acque sotterranee

L'area di intervento è localizzata su corpi idrici sotterranei con stato quantitativo buono sia per quanto riguarda il sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di fondovalle, che per il sistema profondo di pianura.

L'intervento sarà localizzato, per quanto riguarda il sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di fondovalle, su un corpo idrico freatico con stato chimico scarso, mentre non si segnalano criticità in merito al sistema profondo di pianura.

L'area ove è prevista la realizzazione delle opere in progetto è, inoltre, inclusa all'interno di una ZVN (Zona Vulnerabile ai Nitrati) e di un bacino drenante.

Il progetto non prevede lo sversamento di sostanze che contribuiscono al mancato raggiungimento dello stato chimico buono, e nello specifico di nitrati, per cui l'intervento sarà compatibile con

l'assetto ambientale dei corpi idrici sotterranei.

Durante la fase di cantiere e di dismissione non sussistono azioni che possono arrecare impatti sulla qualità dell'ambiente idrico. La tipologia di installazione scelta (tracker con pali infissi ad una profondità massima di 1,50 mt), fa sì che non ci sia alcuna significativa modificazione dei normali percorsi di scorrimento e infiltrazioni delle acque meteoriche. Tutte le parti interrare presentano profondità che non rappresentano un rischio di interferenza con l'ambiente idrico. Possibili fonti di disturbo e inquinamento ambientale sono riconducibili alla contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di cantiere.

Per la fase di esercizio le possibili fonti di disturbo e inquinamento ambientale sono riconducibili alla fase di pulizia dei pannelli (circa due volte all'anno) e/o lo sversamento accidentale di olio minerale dei trasformatori, che andrà a dispersione direttamente nel terreno.

Considerando quanto sopra riportato si può affermare che l'impatto sulla componente "Acque Sotterranee" risulta:

TRASCURABILE tenuto conto del carattere temporaneo della fase di costruzione/dismissione e delle misure di mitigazione previste;

TRASCURABILE tenuto conto della durata di influenza e della corona di influenza in fase di esercizio e delle misure di mitigazione previste.

2.C.4. Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

2.C.4.1. Impatto dell'opera su vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

Le opere in progetto sono completamente esterne a Parchi, Riserve naturali, Aree di riequilibrio ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti e non risultano soggette alla disciplina dei piani di gestione degli stessi, pertanto il progetto risulta essere compatibile.

Le opere in progetto sono completamente esterne ai siti SIC/ZPS/ZSC e quindi anche agli Habitat regionali di interesse europeo, pertanto risultano essere compatibili con Rete Natura 2000.

Le opere in progetto sono completamente esterne alle aree IBA e Ramsar, pertanto risultano essere compatibili.

Le opere in progetto sono completamente esterne alle aree di collegamento ecologico, pertanto risultano essere compatibili con la Rete Ecologica Regionale.

La presenza potenziale o reale di flora a rischio di estinzione rispetto all'area di progetto, in base alla Carta della Natura, risulta essere molto basso.

La Carta degli Habitat conferma l'assenza sull'area di intervento di habitat di particolare rilevanza naturalistica, infatti le opere in progetto saranno localizzate sull'habitat 82.1 – Colture intensive.

Gli interventi per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico interesseranno superfici dove sono presenti aree agricole fortemente modificate dall'uomo e del tutto prive di aspetti vegetazionali di interesse conservazionistico.

Il livello di naturalità di queste superfici appare modesto e non sembrano sussistere le condizioni per

inquadrare tali aree nelle tipologie di vegetazione seminaturale.

In sintesi, dallo studio della vegetazione è emerso che l'area interessata dal progetto non riveste una particolare importanza in termini floristico – vegetazionale per l'uso del suolo a cui è sottoposta, che si ricorda essere prettamente agricolo.

Gli interventi per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico interesseranno superfici dove sono presenti aree agricole modificate dall'uomo e del tutto prive di aspetti vegetazionali di interesse conservazionistico, floristico e vegetazionale. L'area di impianto, non ricade in zone critiche quali aree di riequilibrio ecologico, paesaggi protetti, parchi regionali, habitat, boschi.

Sotto l'aspetto delle connessioni ecologiche, attualmente non si rinviene nessun tipo di collegamento al suolo che potrebbe essere compromesso dai lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto. Tuttavia, durante la fase di cantiere e dismissione, l'impatto sarà rappresentato dalla perdita o il danneggiamento della vegetazione esistente per schiacciamento, dovuto ai mezzi di cantiere oppure dallo sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi in seguito ad incidenti. L'entità dell'impatto è comunque trascurabile in quanto non sono presenti elementi di interesse naturalistico - vegetazionale.

In fase di esercizio l'impatto sulla vegetazione circostante l'area in cui sorgerà il parco fotovoltaico, può considerarsi trascurabile. Infatti il funzionamento dei moduli non comporterà alcuna emissione da cui possa derivare alcun tipo di danneggiamento a questa componente. L'intervento non andrà a sottrarre habitat naturali, ma solo superficie agricola. Le aree non direttamente interessate dall'impianto fotovoltaico e dalle stradine interne di servizio, saranno mantenute a prato naturale. Questa scelta è senza dubbio la più vantaggiosa sia per la difesa del suolo sia per l'ecologia del sito.

Considerando quanto sopra riportato si può affermare che l'impatto sulla componente "Flora e vegetazione" risulta:

TRASCURABILE tenuto conto del carattere temporaneo della fase di costruzione/dismissione;

TRASCURABILE in fase di esercizio.

I potenziali effetti positivi di un'opera sulla componente flora e vegetazione possono invece essere ricercati in:

- Incremento della vegetazione arborea e arbustiva in aree artificializzate. L'opera proposta prevede l'inserimento di esemplari arborei o arbustivi nelle aree interessate dalle opere in progetto per scopi anche semplicemente ornamentali.
- Aggiunta di elementi di interesse botanico al territorio circostante attraverso azioni connesse al progetto. La realizzazione dell'opera in progetto potrebbe essere occasione per introdurre nuovi elementi di specifico interesse botanico nel territorio circostante come ad esempio la piantumazione di specie di interesse floristico.

Tali azioni potranno avvenire sia in fase di ricostituzione del soprassuolo delle aree di diretta pertinenza delle opere in progetto, sia attraverso interventi mirati di compensazione.

2.C.5. Paesaggio

2.C.5.1. Impatto dell'opera sul paesaggio

Le opere di progetto risultano interessate dal vincolo paesaggistico, nello specifico ai sensi dell'Art. 142, c.1, c) "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua" del D.Lgs. 42/2004.

Pertanto, ai sensi dell'art. 146 del suddetto decreto e in ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.C.M.

del 12 dicembre 2005, nell'ambito del presente progetto sarà redatta la relazione paesaggistica ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

A tal proposito è stato presentato un elaborato specifico unitamente al SIA "5.1. PAES - Relazione Paesaggistica".

Il progetto oggetto del presente studio risulta coerente e compatibile con la strategia del PTR del 2000.

In merito al PTCP vigente della Provincia di Ferrara, si sottolinea che le opere di progetto non interferiscono né con il sistema forestale e boschivo, né con il sistema ambientale, né con gli ambiti con limitazioni d'uso e neanche con il mosaico delle tutele.

Le opere di progetto sono esterne alle core areas del sito UNESCO e prevedono la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra localizzato a breve distanza da un'area produttiva, comprendendo sia la realizzazione di una fascia di mitigazione con specie autoctone, che l'interramento della linea di connessione MT. Pertanto si ritiene il progetto compatibile con le linee guida che tutelano il sito UNESCO "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po".

Gli indicatori esaminati per ottenere un giudizio sull'indice di qualità ambientale di detta componente sono la visibilità e la qualità del paesaggio.

Come già specificato nel Quadro di Riferimento Programmatico del presente SIA, l'area interessata dagli interventi in progetto risulta direttamente interessate dalla presenza di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i..

L'area d'intervento insiste su una superficie a seminativo su un terreno pianeggiante le cui quote variano da 0 a 1 m slm.

Nelle vicinanze non si hanno aree sulle quali vi è la presenza di vegetazione naturale. Pertanto la componente visiva ante operam è stata giudicata con qualità ambientale normale.

Dall'analisi effettuata è emerso come l'intervento in progetto risulti pienamente compatibile con la disciplina in materia di tutela del paesaggio dettata dai principali strumenti di pianificazione di riferimento e presenti al contempo aspetti di totale coerenza con le esigenze di valorizzazione del contesto agricolo di riferimento.

Le attività di costruzione e dismissione dell'impianto fotovoltaico, produrranno degli effetti trascurabili sulla componente paesaggio, in quanto rappresentano una fase transitoria limitata al periodo di realizzazione e demolizione. Con riferimento alle alterazioni visive, in fase di cantiere si prevede di rivestire le recinzioni provvisorie dell'area, con una schermatura costituita da una rete a maglia molto fitta di colore verde, in grado di integrarsi con il contesto ambientale.

Per quanto concerne la fase di esercizio l'impatto è strettamente connesso con la visibilità dell'impianto fotovoltaico. Le aree di progetto ricadono in zone agricole. La visibilità di un impianto fotovoltaico all'interno del paesaggio dipende da diversi fattori:

- estensione dell'impianto (layout di progetto);
- caratteristiche del sito d'installazione (orografia del terreno);
- contrasto cromatico e materico.

Infatti a grande distanza gli impianti vengono percepiti come un elemento lineare più alto rispetto all'intorno ed a ridotte distanze o in presenza di moduli molto alti, che interferiscono con la linea di orizzonte, si produce una netta percezione degli impianti.

L'uso del GIS ha permesso di disporre di uno strumento flessibile interattivo e facilmente aggiornabile per confrontare i numerosi dati necessari all'elaborazione del processo conoscitivo,

valutativo e progettuale. L'analisi qualitativa dell'impatto cumulativo visivo ha portato alla formulazione delle seguenti considerazioni:

- Grazie all'orografia del terreno, l'impianto risulterà da non visibile a mediamente visibile;
- La presenza diffusa di alberature anche non estese e quindi non segnalate nella cartografia, oltre a quella persistente dei segni della antropizzazione dell'area (in particolare recinzioni e siepi perimetrali lungo le strade, edifici medio-piccoli anche in zone rurali, sostegni di linee elettriche e telefoniche aeree) costituisce ulteriore schermatura dell'impianto in progetto.

Considerando quanto sopra riportato si può affermare che l'impatto sulla componente "Paesaggio" risulta:

- TRASCURABILE tenuto conto del carattere temporaneo della fase di costruzione/ dismissione;
- BASSO tenuto conto della durata e dell'entità di influenza.

2.C.6. Rumore

2.C.6.1. Impatto dell'opera sul clima acustico

La Classificazione Acustica Strategica mostra come l'area di intervento si inserisca all'interno di una zona di Classe III.

Al fine di descrivere lo scenario acustico dell'area, nell'ambito della redazione dell'elaborato "2.7-PDRT Relazione di impatto acustico" è stato eseguito un sopralluogo atto a determinare la presenza di sorgenti di rumore nell'area da esaminare.

I potenziali effetti negativi relativi alla diffusione di rumori a seguito della realizzazione di un'opera possono essere inquadrati in:

- Impatti da rumore durante la fase di cantiere: la presenza più o meno prolungata di un cantiere con un consistente impiego di mezzi di scavo/perforazione e mezzi pesanti in genere, comporterà significativi disturbi da rumore su ricettori sensibili posti nelle vicinanze (es. abitazioni o aree naturali con presenza di fauna sensibile).
- Impatti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio dal traffico indotto dal progetto. Gli automezzi produrranno inquinamento acustico che potrà interessare ricettori sensibili come le abitazioni presenti nelle aree adiacenti. Tali impatti dipenderanno dal volume di traffico generato e in particolare da quello relativo agli automezzi pesanti. Inoltre l'impatto acustico indotto dalle attività agricole risulta accettabile: considerate le attività condotte e i mezzi impiegati in limitati periodi dell'anno si può ritenere che le attività siano compatibili con la natura dei luoghi e che l'impatto acustico atteso e valutato ai recettori sia trascurabile.

Gli impianti fotovoltaici sono il sistema più silenzioso in assoluto per generare energia elettrica. Sfruttando le peculiarità della fisica quantistica evita la necessità di parti in movimento tipiche di tutti i sistemi di generazione tradizionali da fonti fossili ma anche di molti sistemi da fonti rinnovabili.

In particolare, eccetto per alcuni giorni di cantiere in cui vi è movimentazione delle forniture per mezzo di automezzi e l'uso di mezzi dedicati all'installazione dei pali per le strutture di sostegno dei moduli, per tutto il ciclo di vita dell'impianto le uniche parti che generano un rumore è il rumore di magnetizzazione del nucleo ferromagnetico del trasformatore. Per tali trasformatori non risulta necessario il sistema di raffreddamento generato da sistema di ventilazione. Gli inverter localizzati sul campo fotovoltaico hanno potenze sonore compatibili con i livelli acustici della zona, pertanto

sono stati considerati ininfluenti al fine del calcolo.

Dal risultato dei calcoli per il periodo diurno-notturno si evince che il livello limite di emissione delle macchine risulta verificato per la classe III, inoltre risulta essere anche inferiore al valore limite pari a 30 dBA, indicati nella classe II per il periodo notturno.

In merito all'immissione assoluta nel periodo diurno, dai calcoli effettuati si nota come il livello di rumore delle macchine sia del tutto ininfluente sul rumore totale. Dai calcoli effettuati si nota come il livello di rumore delle macchine sia del tutto ininfluente sul rumore totale. Pertanto la verifica del livello di immissione assoluta, vista le grandi dimensioni del progetto e le diversità di ricettori presenti, viene eseguita su un ricettore posto a confine dell'impianto, a tutela della sicurezza delle misure e della valutazione, individuato anche nella verifica del criterio di emissione. Il risultato risulta trascurabile, ed inferiore ai limiti di legge fissati in 50 dBA nel periodo notturno CLASSE III.

Per i livelli sonori previsti di immissione assoluta nel calcolo si è proceduto a propagare ai ricettori considerati i livelli acustici determinati dall'attività in oggetto. Al fine di tutelare ulteriormente il ricettore considerato dal punto di vista acustico, nei calcoli non è stato considerato l'effetto schermante né dell'involucro dell'edificio, né di eventuali partizioni insonorizzate che usualmente vengono inserite in prossimità delle sorgenti più rumorose.

Le attività rumorose associate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico possono essere ricondotte a:

- Cantieri edili ed assimilabili (lavorazioni relative al montaggio ed alla realizzazione della struttura di progetto);
- Traffico indotto dal transito dei mezzi pesanti lungo la viabilità di accesso al cantiere.

Dalla stima dell'impatto previsto per la fase di cantiere è emerso quanto segue:

- L'impatto generato dal cantiere può essere trascurato perché i ricettori più vicini si trovano ad una distanza tale che i livelli sonori prodotti risultano essere poco significativi in relazione alla classe acustica della zona;
- Il traffico indotto non determinerà un impatto significativo già alla distanza di 10 metri dal bordo carreggiata.

In generale, come riportato all'interno dell'elaborato "2.7-PDRT Relazione di impatto acustico", per l'impianto oggetto del presente studio sono rispettati i limiti massimi di inquinamento acustico rispetto ai recettori sensibili presenti nell'area dell'impianto.

Considerando quanto sopra riportato si può affermare che l'impatto sulla componente "Rumore e vibrazioni" risulta:

TRASCURABILE tenuto conto del carattere temporaneo della fase di costruzione/dismissione;

TRASCURABILE in fase di esercizio tenuto conto della durata dell'entità di influenza.

2.C.7. Vibrazioni

2.C.7.1. Impatto generato dall'opera

Tenuto conto del progetto proposto, l'impatto per tale matrice si può considerare trascurabile.

2.C.8. Radiazioni

2.C.8.1. Impatto generato dall'opera

Tenuto conto del progetto proposto, l'impatto per tale matrice si può considerare trascurabile.

2.C.9. Consumo di energia

2.C.9.1. Bilancio energetico previsto dal progetto, fonti energetiche e relativi consumi

In linea generale, valutate le caratteristiche del progetto, del contesto ambientale e territoriale in cui questo si inserisce, esso è pienamente compatibile con i vincoli e le norme insistenti sul territorio. L'installazione del campo fotovoltaico è in linea con le direttive e le linee guida del settore energetico, consentendo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, la diffusione dello sfruttamento di fonti di energia rinnovabile e il risparmio, a livello globale, in termini di emissioni di gas climalteranti.

Dal punto di vista degli impatti sull'ambiente, c'è da affermare che questi, seppure trascurabili, sono compensati dalle positività dell'opera, prime tra le quali le emissioni inquinanti evitate; l'impianto riduce le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale:

Calcolo Emissioni Evitate		
Inquinante	Fattore di emissione specifico [g/(t/GWh)]	Mancate emissioni di inquinanti (t/anno)
CO2	474	7 619,67
NOX	0,373	6,00
SOX	0,427	6,86
Polveri	0,014	0,23

T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio)	Valori
Produzione attesa in un anno [kWh]	16 075 260,00
Fattore di conversione dei MWh in tep [tep/kWh]	0,000187
Energia primaria risparmiata in 1° anno [tep]	3 006,07
Energia primaria risparmiata in 30 anni [tep]	90 182,21

*Secondo Delibera EEN 03/08

2.C.10. Produzione di rifiuti

I rifiuti prodotti dalla realizzazione del progetto derivano essenzialmente dalla fase di cantiere.

Procedendo alla attribuzione preliminare dei singoli codici CER, che sarà resa definitiva solo in fase di lavori iniziati, si possono descrivere i rifiuti prodotti come appartenenti alle seguenti categorie:

CER 150101 imballaggi di carta e cartone

CER 150102 imballaggi in plastica

CER 150103 imballaggi in legno

CER 150104 imballaggi metallici

CER 150105 imballaggi in materiali compositi

CER 150106 imballaggi in materiali misti

CER 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

CER 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

CER 160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209

CER 160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303

CER 160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305

CER 160604 batterie alcaline (tranne 160603)

CER 160601* batterie al piombo

CER 160605 altre batterie e accumulatori

CER 160799 rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio piazzale)

CER 161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001

CER 161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103

CER 161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105

CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

CER 170202 vetro

CER 170203 plastica

CER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

CER 170407 metalli misti

CER 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

CER 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

CER 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

Le quantità totali prodotte si prevedono esigue.

In ogni caso, nell'area di cantiere saranno organizzati gli stoccaggi in modo da gestire i rifiuti separatamente per tipologia e pericolosità, in contenitori adeguati alle caratteristiche del rifiuto.

I rifiuti destinati al recupero saranno stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento. Tutte le tipologie di rifiuto prodotte in cantiere saranno consegnate a ditte esterne, regolarmente autorizzate

alle successive operazioni di trattamento (smaltimento e/o recupero) ai sensi della vigente normativa di settore.

Per quanto riguarda il particolare codice CER 170504, riconducibile alle terre e rocce provenienti dallo scavo per il livellamento dell'area, si prevede di riutilizzarne la maggior parte per i rinterri.

2.C.11. Beni materiali

Il progetto non presuppone un interessamento rispetto al patrimonio culturale, architettonico, archeologico, né agroalimentare di pregio.

2.C.12. Rischio incidenti rilevanti

L'impianto non è classificato a Rischio di incidenti rilevanti e non ha interferenze con altri impianti RIR.

2.C.13. Campi elettromagnetici

Come dettagliato all'interno dell'elaborato "Relazione campi elettromagnetici", sono state oggetto di valutazione le seguenti apparecchiature elettriche:

- Campo Fotovoltaico (Moduli Fotovoltaici);
- Inverter;
- Gli elettrodotti di Media Tensione (MT);
- le Cabine di trasformazione bt/MT;

Nel caso specifico del Campo Fotovoltaico, formato dall'insieme delle Stringhe di Moduli Fotovoltaici, dalle String Box e dai rispettivi Cavi Elettrici, considerato che:

- tale Sezione di Impianto ha un funzionamento in corrente continua (0 Hz);
- i cavi relativi alle dorsali principali in corrente alternata, ovvero gli unici che trasportano un valore di corrente significativo, sono interrati ad una profondità superiore ad un metro e distanti dai confini dell'impianto;

Si può escludere il superamento dei limiti di riferimento dei valori di campo Elettromagnetico.

Gli inverter sono apparecchiature che al loro interno utilizzano un trasformatore ad alta frequenza per ridurre le perdite di conversione. Essi, pertanto, sono costituiti per loro natura da componenti elettronici operanti ad alte frequenze. Inoltre il legislatore ha previsto che tali macchine, prima di essere immesse sul mercato, possiedano le necessarie certificazioni a garantirne sia l'immunità dai disturbi elettromagnetici esterni, sia le ridotte emissioni per minimizzarne l'interferenza elettromagnetica con altre apparecchiature elettroniche posizionate nelle vicinanze o con la rete elettrica stessa (via cavo).

Oltre a quanto specificato, gli inverter ammessi in commercio devono rispettare la normativa vigente sulla compatibilità elettromagnetica, al fine di evitare interferenze con altre apparecchiature e con la rete elettrica.

Gli Elettrodotti di Media Tensione relativi al campo fotovoltaico si dividono in:

- Cavi MT 15 kV Interrati per il collegamento Elettrico tra le Power Station;
- Cavi MT 15 kV Interrati per il convogliamento dell'energia elettrica prodotta alla Stazione di Consegna.

Per quanto concerne entrambe le tipologie sopra riportate, per i cavi MT interrati il valore di qualità (induzione magnetica $< 3 \mu\text{T}$), si raggiunge ad una distanza di circa 1 m dal cavo (vedi figura seguente), che comunque è interrato ad una profondità di circa 1,2 m rispetto al piano di campagna. Le aree in cui avviene la posa dei cavi sono agricole, e la posa dei cavi avviene di solito al di sotto di strade esistenti (interpoderali, comunali e l'attraversamento di una strada provinciale), aree dove ovviamente non è prevista la permanenza stabile di persone per oltre 4 ore e/o la costruzione di edifici.

Possiamo pertanto concludere che l'impatto elettromagnetico indotto dai cavi MT è praticamente nullo in quanto le relative fasce di rispetto hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM 21 marzo 1988, n. 449 e s.m.i.

All'interno del Campo Fotovoltaico verranno installate n.4 Power Station di due tipologie, contraddistinte dalla presenza di uno o due trasformatori bt/MT, ma comunque comprensive di n. 1

Quadro MT (QMT), n. 1 autotrasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari, n. 1 Quadro di parallelo BT per il convogliamento delle linee provenienti dai singoli inverter, un quadro per i servizi ausiliari e un quadro per il sistema di monitoraggio il tutto montato e cablato in apposti locali prefabbricati.

La fascia di rispetto della cabina di trasformazione dell'impianto è calcolata sulla base della metodologia di calcolo semplificato descritta nel DM 29/05/08 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.156 del 5 luglio 2008 S.O. n. 160) mediante l'individuazione della distanza di prima approssimazione D.P.A.

Sia nel caso della Cabina Utente dotata di un trasformatore da 50kVA che nel caso della Cabina di Consegna, in ottemperanza al DM 29/05/08 precedentemente citato, è stata prevista una fascia di rispetto a titolo conservativo pari al valore massimo riportato nella tabella dell'art. 5.2.1 del DM 29/05/08 e pari a 2,5 m.

Saranno pertanto previste attorno alla cabina di consegna ed alle cabine di trasformazione delle fasce di terreno di 2,5 m mantenuta libera da qualsiasi struttura.

Per quanto riguarda le cabine di trasformazione prendendo in esame il caso peggiore - trasformatore di potenza pari a 1600kVA - ed applicando la relazione sopra riportata, si ottiene una DPA pari a 5,34m approssimata per eccesso a 5,5m.

Le cabine di trasformazione sono state posizionate ad una distanza cautelativa minima di 9m dal limite catastale, superiore alla DPA calcolata.

All'interno della DPA individuata inoltre, non vi è la presenza di strutture recettive sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

A seguito delle Analisi sopra riportate, si può affermare che la realizzazione dell'Impianto fotovoltaico ed in particolare delle seguenti apparecchiature elettriche:

- Campo Fotovoltaico (Moduli Fotovoltaici);
- Inverter;
- Gli elettrodotti di Media Tensione (MT);
- le Cabine di trasformazione bt/MT;

Comporta rischi trascurabili in merito agli effetti dei campi elettro magnetici sulle persone ai sensi della normativa vigente.

Considerando quanto sopra riportato si può affermare che l'impatto sul fattore "Campi elettromagnetici" risulta:

- TRASCURABILE tenuto conto del carattere temporaneo della fase di costruzione/dismissione;
- TRASCURABILE in fase di esercizio.

2.C.14. Popolazione e salute pubblica

Per individuare l'impatto di un'opera in progetto sulla componente in esame e valutarne le diverse implicazioni è necessario caratterizzarla al fine di determinare lo stato qualitativo della salute

pubblica nei luoghi interessati dalle opere in progetto prima della realizzazione delle stesse, così da poterne valutare in post- operam le eventuali ripercussioni.

Non vi sono impatti potenzialmente significativi sulla componente assetto demografico, in quanto l'intervento non modificherà i fattori attuali della dinamica demografica. Gli eventuali tassi che potrebbero esserci sono da considerare accettabili in termini di capacità di adattamento dell'assetto demografico attuale.

Va specificato che nella zona di intervento non sussistono elementi di particolare sensibilità nelle presenze umane (scuole, ospedali, luoghi di cura per anziani, ecc.).

In base alle considerazioni effettuate nei precedenti paragrafi è possibile ritenere che l'impatto sulla salute pubblica relativo alla fase di realizzazione dell'opera sia sostanzialmente trascurabile. Infatti, relativamente all'intervento in oggetto è possibile affermare che, per la fase di cantiere:

- le emissioni di sostanze inquinanti riconducibili ai mezzi di cantiere sono da ritenersi trascurabili;
- le emissioni di sostanze polverose correlate saranno ridotte al minimo, attraverso l'impiego di opportune misure di mitigazione;
- il traffico stradale indotto alle attività di cantiere, sarà limitato al periodo diurno, al fine di minimizzare i disturbi alla popolazione.

Per quanto concerne la trattazione sulla componente salute pubblica, il rumore e l'emissione di campi elettromagnetici sono le uniche componenti che potenzialmente potrebbero interferire con la salute umana.

La valutazione dell'impatto effettivo del progetto sulla salute umana si basa sul confronto dei risultati delle indagini specialistiche effettuate per valutare la diffusione delle emissioni sopra citate con i limiti individuati dalla normativa.

Per quanto concerne l'impatto acustico, le nuove installazioni sono caratterizzate da emissioni di entità trascurabile.

Per quanto concerne le radiazioni non ionizzanti, come già specificato, nella realizzazione degli interventi in progetto verrà garantito il pieno rispetto dei valori limite applicabili.

Per il resto, il progetto in esame non comporta emissioni in atmosfera e comporta solo una limitata produzione di rifiuti nelle fasi di manutenzione, pertanto non va ad alterare in alcun modo lo stato di qualità dell'aria, dell'ambiente idrico e del suolo e sottosuolo.

Considerando quanto sopra riportato l'impatto sulla componente "ASSETTO DEMOGRAFICO E IGIENICO-SANITARIO" risulta:

- NON SIGNIFICATIVO tenuto conto del carattere temporaneo della fase di costruzione/dismissione;
- NON SIGNIFICATIVO tenuto conto della durata e dell'entità di influenza in fase di esercizio.

2.C.15. Inquinamento luminoso

L'area dell'impianto fotovoltaico è localizzata in area rurale compresa in una Zona di particolare protezione all'inquinamento luminoso, la cui disciplina è contenuta nella L.R. 19/2003 e nell' art. 30 bis del PTCP.

L'area di progetto si colloca all'interno della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso non perché ricade all'interno di Aree Naturali Protette, Siti della Rete Natura 2000, Corridoi ecologici, ma per la presenza dell'Osservatorio delle Vallette nel comune di Ostellato (FE).

L'impianto di illuminazione che sarà realizzato a corredo del presente progetto prevede una configurazione che esclude la dispersione della luce verso l'alto e l'orientamento verso le aree esterne limitrofe. Inoltre, l'impianto di illuminazione previsto è costituito da un sistema totalmente integrato ed automatizzato che si attiva unicamente in caso di intrusione e limitatamente alla zona di rilevamento dell'evento in modo da scoraggiare eventuali intrusi. Quindi, circa il possibile disturbo ambientale notturno dovuto all'illuminazione della centrale fotovoltaica, occorre precisare che non sono previste accensioni notturne ma un'entrata in funzione solamente in caso di bisogno o nel caso di allarme antifurto. L'impianto sarà realizzato nel rispetto dei requisiti di cui alla n. 19/2003 e le sue direttive tecniche applicative.

Per tali motivi si ritiene che le opere in progetto siano compatibili con la normativa regionale vigente in tema di inquinamento luminoso.

Considerando quanto sopra riportato si può affermare che l'impatto sul fattore "Inquinamento luminoso e ottico" risulta:

- TRASCURABILE tenuto conto del carattere temporaneo della fase di costruzione/dismissione;
- TRASCURABILE in fase di esercizio.

2.C.16. Impatti cumulativi e sinergici

Il Dominio degli impianti che determinano impatti cumulativi, ovvero il novero degli impianti esistenti, cumulativamente, a carico dell'iniziativa oggetto di valutazione, è stato individuato considerando tre famiglie di impianti FER:

- A: sono gli impianti, compresi tra AU e Assoggettabilità a VIA, dotati di titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio;
- B: sono gli impianti, sottoposti all'obbligo di Verifica di Assoggettabilità a VIA o a VIA, provvisti di titolo di compatibilità ambientale;
- S: sono gli impianti, sottosoglia rispetto alla AU, di cui risultano iniziati i lavori di realizzazione.

La ricerca è stata effettuata alla data del 03/07/2024, consultando la documentazione inerente:

- Impianti realizzati;
- Impianti dotati di compatibilità ambientale positiva da portale della Provincia di Ferrara;
- Impianti dotati di titolo di compatibilità ambientale da portale del MASE (VIA e screening VIA);
- Impianti autorizzati indicati dalla banca dati delle Valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- Impianti autorizzati indicati dai portali dei Comuni di Tresignana, Jolanda di Savoia e Copparo.

Nel caso specifico sarà definita l'Area Vasta ai fini degli Impatti Cumulativi (AVIC), ovvero quell'area all'interno della quale sono considerati tutti gli impianti che concorrono alla definizione degli impatti cumulativi a carico di quello oggetto di valutazione, attorno a cui l'areale è impostato.

E' stato preso a riferimento un elaborato grafico che mostra l'impianto fotovoltaico in progetto congiuntamente agli altri impianti FER realizzati/autorizzati derivanti dalla ricognizione effettuata all'interno dell'area vasta di 3 km.

La densità calcolata sommando la superficie dell'impianto fotovoltaico in progetto e degli altri impianti FER, come sopra identificati, risulta essere di circa 1,16% (superficie FER/superficie inviluppo 3km).

L'indice, oltre a non essere eccessivamente elevato, risulta determinato dalla sommatoria di impianti distribuiti in maniera diffusa e non concentrata su una porzione di territorio che dal punto di vista morfologico si presenta piuttosto pianeggiante.

Dunque, si può sostenere che la densità cumulativa degli impianti sia medio-bassa.

2.C.17. Proposte per misure di mitigazione e compensazione

Per la fase di esercizio, è prevista la messa a dimora, lungo il lato esterno della recinzione perimetrale della lunghezza di circa 1.565 m, di una fascia di mitigazione, realizzata con essenze autoctone (Alloro *Laurus nobilis*), della larghezza di circa 3 metri, per una superficie totale complessiva di circa 4.410 m².

L'Unione Terre e Fiumi con il parere reso con Prot. 19613 del 29-10-2024 prescrive che la siepe di essenze coerenti con quanto indicato nel "Regolamento del verde pubblico e privato" allegato al vigente Regolamento Edilizio dell'Unione, al fine di mitigarne l'impatto visivo, sia di altezza almeno pari a quella massima prevista dei pannelli (4,58 m).

Le misure di mitigazione da adottare per ridurre eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente in fase di cantiere e di dismissione si identificano nei possibili interventi di riduzione delle emissioni, ovvero:

- Riduzione delle emissioni dai motori dei mezzi di cantiere impiegando autocarri e macchinari con caratteristiche rispondenti ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente che vengano sottoposti ad una puntuale e minuziosa manutenzione;
- Riduzione dell'emissione di polveri trasportate mediante l'adozione di opportune tecniche di copertura dei materiali trasportati;
- Riduzione del sollevamento delle polveri dai mezzi in transito ottenibile mediante: bagnatura periodica delle piste di cantiere in funzione dell'andamento stagionale con un aumento della frequenza durante la stagione estiva e in base al numero orario di mezzi circolanti sulle piste; circolazione a velocità ridotta dei mezzi di cantiere; lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere nell'apposita platea, bagnatura degli pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere; mantenimento della pulizia dei tratti viari interessati dal movimento mezzi;
- Limitazione laddove possibile delle lavorazioni di scavo e di trasporto dei materiali di risulta durante le giornate particolarmente ventose.

La definizione delle opere di compensazione ambientale, sono state quantificate in base alla scheda “VISTA territorio rurale” di cui all’All.3 alla ValSAT del PUG, corretta (ovvero 3.900 mq) e in coerenza con i criteri indicati al comma 4 dell’art. 4.3 della Disciplina urbanistica del medesimo piano.

A tal proposito, è stato predisposto uno schema di accordo condiviso tra la Ditta e il Comune di Tresignana, per interventi di riqualificazione ambientale, ai sensi del DM 10/09/2010.

2.C.18. Proposte per misure di monitoraggio

Per l’impianto in oggetto è stata ipotizzata una vita utile di almeno 30 anni, determinata dalla funzionalità dei moduli, la cui affidabilità è legata soprattutto alle caratteristiche fisiche del silicio e alla loro stabilità nel tempo, ed è ormai dimostrata dall’evidenza sperimentale di 30 anni di funzionamento ininterrotto degli impianti installati nei decenni passati.

In generale gli impianti fotovoltaici necessitano di scarsa manutenzione poiché il loro funzionamento non dipende da organi in movimento e in questo contesto le attività di Monitoraggio Ambientale possono includere:

- l’esecuzione di specifici sopralluoghi specialistici, al fine di avere un riscontro sullo stato delle componenti ambientali;
- la misurazione periodica di specifici parametri indicatori dello stato di qualità delle già menzionate componenti;
- l’individuazione di eventuali azioni correttive laddove gli standard di qualità ambientale stabiliti dalla normativa applicabile e/o scaturiti dagli studi previsionali effettuati, dovessero essere superati.

In relazione alle principali matrici ambientali coinvolte, si fa riferimento alle reti regionali di monitoraggio esistenti.

3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE

3.A. Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

In relazione a quanto contenuto nel SIA e in base alle considerazioni maturate nell'ambito della Conferenza di servizi, il progetto proposto, unitamente alle opere di connessione, risulta coerente con la pianificazione sovraordinata.

Il progetto non interessa aree appartenenti alla Rete Natura 2000; il progetto in esame non incide e non comporta azioni che possano aumentare significativamente le vulnerabilità proprie dei siti Rete Natura 2000; considerata la tipologia di progetto in esame, considerate le misure di attenuazione programmate intese a evitare o ridurre gli impatti del progetto, considerati i minimi impatti del progetto sul territorio in fase di cantiere e considerate le restrizioni specificate nei Piani di Gestione dei siti protetti di Rete Natura 2000, non si ritiene che l'impianto fotovoltaico possa interferire direttamente con habitat, specie e integrità del territorio di Rete Natura 2000.

L'area dell'impianto fotovoltaico non ricade in zone con vincoli o tutele ambientali, ad eccezione di una porzione d'area ricadente soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'Art. 142, c.1, c) "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua" del D.Lgs. 42/2004.

L'impianto fotovoltaico ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, del D.lgs. 199/2021 e alla D.A.L. 28/2010, come modificata dalla D.A.L. 125/2023; in particolare non risultano in essere coltivazioni certificate.

La Variante al PUG si rende necessaria solo ai fini dell'apposizione del vincolo di servitù, non per l'inserimento dell'elettrodotto di progetto e/o delle relative fasce di rispetto, in quanto, essendo previsto in cavo interrato, lo stesso non determina la necessità di individuare tali fasce, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 29/05/2008.

Al fine di dimostrare la disponibilità da parte del Soggetto Proponente delle aree interessate dall'Impianto di produzione, è stato presentato, come chiarimenti volontari in data 15/10/2024, un "Contratto di Affitto di Fondo Rustico" della durata di anni 30 (trenta) registrato il 07/10/2024 al n. 009631-serie T e codice identificativo TG524T009631000XF presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ferrara, in ottemperanza a quanto previsto al punto 1., lett. d), della DAL n. 125/2023.

3.B. Valutazione Ambientale e Territoriale

In relazione alla variante urbanistica e alla valutazione di sostenibilità, si evidenzia quanto segue:

- la variante urbanistica al PUG dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si rende necessaria per l'apposizione del vincolo di servitù per l'elettrodotto (opera connessa all'impianto fotovoltaico) relativamente alle particelle riportate nel "Piano particellare di esproprio" (ai sensi del DPR 327/2001 e art. 11 L.R. 37/02);
- la Variante al PUG si rende necessaria solo ai fini dell'apposizione del vincolo di servitù, e non per

l'inserimento dell'elettrodotto di progetto e/o delle relative fasce di rispetto, in quanto, essendo previsto in cavo interrato, lo stesso non determina la necessità di individuare tali fasce, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 29/05/2008 (nota dell'Unione Terre e Fiumi acquisita da Arpaе con PG/2024/195215 del 29/10/24);

- i possibili impatti significativi eventualmente conseguenti all'approvazione della variante stessa sono stati valutati nell'ambito della procedura di VIA;

di conseguenza si ricade, per la Valsat, nel caso di esclusione di cui all'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006.

E' stata inoltre acquisita da parte della Provincia di Ferrara, la Determinazione dirigenziale n. 1924 del 14/11/2024 in merito alla valutazione di competenza in materia di pianificazione e rischio sismico relativa alla variante urbanistica.

4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

4.A. Provvedimento di VIA

4.A.1. Valutazioni progettuali

Dal punto di vista igienico-ambientale nell'ambito del Permesso di Costruire, si sottolinea che gli impianti fotovoltaici non sono ricompresi nell'allegato 1 della DGR 193/2014, ovvero non sono attività produttive con rilevanti impatti su ambiente e salute.

Inoltre l'impianto in oggetto non prevede la costruzione di fabbricati con permanenza di lavoratori.

Ai fini sismici, il proponente ha dichiarato che ci sono opere di tipo IPRIPI "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici", ai sensi della DGR 2272/2016 (che non vanno a deposito), e opere che vanno a deposito, per le quali si è scelto di fare il deposito delle strutture in un secondo momento, non contestualmente.

Quindi il proponente, nel secondo caso di cui sopra, dovrà provvedere ad eseguire il deposito delle strutture prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. e L.R. 19/2008.

Si ritengono di conseguenza condivisibili le soluzioni progettuali presentate dal proponente, anche in funzione degli approfondimenti specifici effettuati e valutati nell'ambito della Conferenza di servizi, tenuto conto in particolare che le opere in oggetto non presuppongono emissioni in atmosfera convogliate, non sono previsti impatti significativi nell'ambiente idrico, non comportano attività rumorose in fase di esercizio.

4.A.2. Valutazioni ambientali

4.A.2.1. Valutazione dell'impatto sull'aria e sul clima

Tenuto conto anche delle azioni di mitigazione previste nel SIA, e vista l'esposizione in fase di cantiere limitata nel tempo, si può considerare l'impatto sull'atmosfera di entità bassa.

In fase di esercizio, considerate le caratteristiche e tipologia del progetto in esame, l'impianto fotovoltaico non comporta emissioni in atmosfera di tipo convogliato e quindi non ha impatti sulla qualità dell'aria locale.

In fase di esercizio gli impatti saranno associati al traffico veicolare derivante dalle sole attività di manutenzione, che possono essere considerati trascurabili vista la loro natura discontinua e l'assenza di emissioni significative di inquinanti in atmosfera.

Gli impatti di questo tipo sono pertanto trascurabili.

4.A.2.2. Valutazione dell'impatto sul suolo e sul sottosuolo

L'impianto presentato presuppone occupazione di suolo sia in fase di cantiere sia di esercizio.

Gli impatti sono mitigati dalla soluzione progettuale proposta con la possibilità quindi di mantenere a verde la porzione di terreno non interessata dalle strutture portanti dei pannelli. Le terre da scavo prodotte in fase di cantiere, così come definito nel SIA e previo test di idoneità, verranno riutilizzate in situ.

A fine esercizio si prevede il ripristino dell'area allo stato attuale.

Per le motivazioni suesposte, il progetto proposto si ritiene compatibile con le matrici del suolo e sottosuolo.

4.A.2.3. Valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee e superficiali

Sotto il profilo del fabbisogno idrico, il cantiere non richiede l'utilizzo di acqua se non quella per scopi civili legati alla presenza del personale di cantiere (servizi igienici).

In fase di esercizio, gli interventi di progetto non comportano alcuna interferenza con i corpi idrici superficiali presenti nei pressi delle aree di intervento e di conseguenza nessuna alterazione della qualità delle acque rispetto allo stato attuale.

Il progetto non prevede prelievi idrici da risorse sotterranee.

Per quanto concerne la compatibilità idraulica, è stata presentata una relazione specifica oggetto di valutazione da parte del competente Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con indicazioni per la fase operativa; la documentazione risulta, nel complesso, rappresentativa del sistema di scarico indiretto nella rete idraulica consorziale delle acque meteoriche provenienti dall'impianto in esame e dell'opera di accumulo prevista per il contenimento delle acque in eccesso, in linea con quanto prescritto dalla delibera consorziale n. 61 del 04/12/2009 in materia di invarianza idraulica.

In sintesi, è prevista un'opera di laminazione per l'accumulo in eccesso delle acque meteoriche provenienti dall'area in esame e, attraverso gli appositi manufatti di regolazione, lo scarico graduale

nello scolo Codiferro.

Sulla base delle considerazioni fatte, si ritiene che l'impatto sull'ambiente idrico possa essere considerato di entità trascurabile.

4.A.2.4. Valutazione dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sull'ecosistema

Presso le aree oggetto d'intervento non sono individuati particolari elementi di vegetazione, biodiversità e produzioni agricole di qualità e/o tipicità; non sono presenti siti SIC o ZPS della Rete Natura 2000 o altre aree naturali o protette e le distanze da queste sono elevate; non si riscontra la presenza di aree sensibili presso le aree in esame.

Considerata la tipologia di progetto in esame, considerate le misure di attenuazione programmate intese a evitare o ridurre gli impatti del progetto, considerati i minimi impatti del progetto sul territorio in fase di cantiere e considerate le restrizioni specificate nei Piani di Gestione dei siti protetti di Rete Natura 2000, non si ritiene che l'impianto fotovoltaico possa interferire direttamente con habitat, specie e integrità del territorio di Rete Natura 2000.

Per tali motivi, il progetto proposto si ritiene compatibile con le matrici vegetazione, fauna, ecosistemi.

4.A.2.5. Valutazione dell'impatto sul paesaggio

La caratteristica dominante del paesaggio è quella agricola.

L'intervento è previsto in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004, di conseguenza il proponente, in data 26/09/2024, ha effettuato istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica contestualmente alla VIA.

L'Unione Terre e Fiumi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza, ha inviato alla Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa in data 07/10/2024 ai sensi dell'art. 146 comma 7 D. Lgs. 42/04, per acquisire il parere di competenza entro i termini di legge.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, lo studio ambientale non ha rilevato interferenze con siti di interesse archeologico rispetto alla pianificazione territoriale vigente; tuttavia, così come riportato nella nota della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (prot. 20724 del 27/06/24), l'area oggetto di intervento si trova in una zona a potenzialità A, si è ravvisato quindi un interesse archeologico relativamente all'area oggetto di progettazione e, pertanto, la possibilità di interferenza delle opere in progetto con depositi archeologici presenti nel sottosuolo.

Ai sensi dell'art. 41 c.4 del D. Lgs. 36/2023, la Soprintendenza ha richiesto la sottoposizione alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 1 commi 7 e segg. dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, con prescrizioni.

Per gli aspetti di tutela paesaggistica, che si ritengono prevalenti per l'istanza in oggetto, si fa presente che il contesto paesaggistico interessa un'area della pianura ferrarese identificata nelle unità di paesaggio del PTPR come Bonifiche estensi. Un contesto quindi in cui le relazioni tra paesaggio rurale e acqua sono fondativi la forma del territorio. L'area individuata per l'impianto è per buona

parte compresa nella fascia di tutela paesaggistica della Fossa Formignana, ed in particolare nella porzione più orientale risulta essere ad una distanza ravvicinata dall'elemento all'origine della tutela. Più a nord-ovest, invece l'area d'impianto risulterebbe più lontana rispetto al corso d'acqua, ma soprattutto le sue relazioni con lo stesso sarebbero mediate dalla presenza di una fascia di terreno di transizione in cui sono attualmente ubicati degli edifici. Questa porzione della pianura ferrarese è caratterizzata da un paesaggio senza rilievi e con presenza di vegetazione puntuale, in cui spiccano formazioni arboree ad alto fusto in forma sporadica, in quanto il territorio risulta essere prevalentemente coltivato. Inoltre l'area di intervento ricade nell'area buffer del sito Unesco "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po" e che pertanto dovrà attenersi a quanto stabilito dal piano di gestione.

Si ritengono accoglibili le soluzioni progettuali proposte, con le prescrizioni ai fini della tutela archeologica e paesaggistica riportate nelle note della Soprintendenza competente.

4.A.2.6. Valutazione dell'impatto acustico

La valutazione previsionale di impatto acustico si ritiene compatibile rispetto al progetto in esame, in fase di esercizio l'opera non risulta tra le attività classificate rumorose.

Prima della realizzazione dell'opera va presentata idonea documentazione per attività rumorose in fase di cantiere all'amministrazione competente ai sensi della D.G.R. 1197/2020 e del Regolamento per le attività rumorose dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, approvato con DCU n. 52 del 30/12/2024.

4.A.2.7. Valutazione dell'impatto da vibrazioni

Tenuto conto della tipologia progettuale proposta, l'impatto per tale matrice si può considerare trascurabile.

4.A.2.8. Valutazione dell'impatto da radiazioni

Tenuto conto della tipologia progettuale proposta, l'impatto per tale matrice si può considerare trascurabile.

4.A.2.9. Valutazione sul consumo di energia

Tenuto conto delle emissioni evitate in termini di CO₂, NO_x, SO_x, così come il beneficio ambientale derivante dalle emissioni atmosferiche risparmiate paragonate a quelle necessarie per produrre la medesima quantità di energia tramite l'utilizzo di combustibili fossili, si può considerare il parco fotovoltaico pienamente compatibile rispetto al consumo di energia.

4.A.2.10. Valutazione sulla produzione di rifiuti

In fase di esercizio non è prevista attività con una produzione di rifiuti.

Per la fase cantieristica la Ditta dovrà rispettare il piano di gestione proposto nel SIA, avendo cura di smaltire i rifiuti in funzione della classificazione dei codici CER.

Gli impatti derivanti dalla produzione dei rifiuti si ritengono di bassa entità.

4.A.2.11. Valutazione dell'impatto sui beni materiali

Il progetto non presuppone nuovi impatti sul patrimonio architettonico di pregio.

4.A.2.12. Valutazione sul rischio di incidenti rilevanti

L'impianto non è classificato a Rischio di incidenti rilevanti e non ha interferenze con altri impianti RIR.

4.A.2.13. Valutazione campi elettromagnetici

Come riportato nella documentazione progettuale l'impianto oggetto di valutazione comprende:

- cabina di consegna, ubicata in prossimità della recinzione dell'area d'impianto, per la quale si dichiara una DPA pari a 2.5 m che dalla documentazione prodotta non risulta a permanenza prolungata;
- cabina utente con trasformatore da 50 kVA, per la quale si dichiara una DPA pari a 2.5 m, che dalla documentazione presentata non risulta a permanenza prolungata;
- cabine di trasformazione (nel caso peggiore con potenza di trasformazione massima pari a 1600 kVA, corrente lato BT pari a 1155 A e diametro cavo pari a 0.161 m) interne all'area di impianto, per le quali si dichiara una DPA pari a 5.5 m che dalla documentazione prodotta non risulta a permanenza prolungata; per tali cabine il proponente dichiara che "Le cabine di trasformazione sono state posizionate ad una distanza cautelativa minima di 9 m dal limite catastale, superiore alla DPA

calcolata” e dalla documentazione prodotta tali cabine risultano posizionate ad una distanza dalla recinzione pari a 6 m;

- linea elettrica MT interna, con cavi di sezione 185 mmq posati a trifoglio, interrata ad almeno 1 m di profondità, tra cabine di trasformazione e cabina utente; per tale linea si dichiara una DPA pari a 0.95 m che dalla documentazione prodotta non risulta a permanenza prolungata;

- linea elettrica di connessione MT elicordata (tra cabina consegna e CP TRESIGALLO e richiusura su cabina esistente, rispettivamente di lunghezza pari a circa 1450 m e 300 m) costituita da una terna di cavi in alluminio di sezione pari a 240 mmq; tale linea risulta esclusa dall'applicazione della metodologia di calcolo per la determinazione della DPA ai sensi del D.M. 29/05/2008, ma nella documentazione prodotta si adotta comunque una DPA pari a 1 m. Per tale linea si dichiara che “E' inoltre necessario considerare che la linea di connessione si sviluppa su strada, luogo dove gli obiettivi di qualità dei 3 microT non sono prescritti e la profondità di interro è di 150 cm. In planimetria viene riportata una DPA di 100 cm a favore della sicurezza”;

Si evidenzia inoltre, che nella documentazione prodotta si riporta quanto segue:

- “Sia nel caso della cabina utente dotata di un trasformatore da 50 kVA che nel caso della cabina di consegna, in ottemperanza al DM 29/05/08....è stata prevista una fascia di rispetto a titolo conservativo pari al valore massimo riportato nella tabella dell'art. 5.2.1 del DM 29/05/08 e pari a 2.5 m”.

Sulla base della documentazione presentata e in particolare di quanto sopra indicato, risulta che l'impianto in oggetto è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti a 50 Hz, a condizione che:

- nel caso di attraversamento di terreni privati venga garantita l'assenza di luoghi a permanenza prolungata all'interno delle DPA;

- le pertinenze a permanenza prolungata - quali giardini, cortili, aree stabilmente attrezzate - ricadano esternamente alle DPA.

- che vengano rispettate le DPA previste ed in particolare che sia sempre garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità dei 3 uT per tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere, anche in presenza di più contributi riconducibili a sorgenti diverse, che concorrono in sovrapposizione.

Si precisa che eventuali successive modifiche alla configurazione presentata dovranno essere rivalutate ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

4.A.2.14. Valutazione dell'impatto sulla popolazione e salute pubblica

Il progetto non presuppone una significativa esposizione alla popolazione e alla salute pubblica.

In particolare per la mitigazione delle emissioni diffuse (sollevamento di polveri) nelle fasi di cantiere, si valutano positivamente le proposte del gestore riportate nel SIA.

In ogni caso, a seguito della messa in esercizio, oltre a quanto dichiarato, deve essere garantita una attenta manutenzione e pulizia di tutto il terreno al fine di evitare la proliferazione di infestanti, la riproduzione di larve di insetti e parassiti, in particolare della zanzara tigre.

4.A.2.15. Valutazione dell'impatto da inquinamento luminoso

Il progetto non presuppone impatti significativi da inquinamento luminoso su elementi sensibili.

4.A.2.16. Valutazione degli impatti cumulativi e sinergici

E' stata effettuata una valutazione degli effetti cumulativi da parte del proponente, prendendo a riferimento un elaborato grafico che mostra l'impianto fotovoltaico in progetto congiuntamente agli altri impianti FER realizzati/autorizzati derivanti dalla ricognizione effettuata all'interno dell'area vasta di 3 km, distribuiti in maniera diffusa e non concentrata su una porzione di territorio che dal punto di vista morfologico si presenta piuttosto pianeggiante.

Si ritiene compatibile la densità calcolata che risulta classificata medio-bassa.

4.A.2.17. Valutazione delle mitigazioni e compensazioni

Tenuto conto del progetto in esame, in questa fase vengono proposte misure di mitigazione sia impiantistiche sia gestionali integrate che in linea generale si condividono.

In merito alle opere di mitigazione, ai sensi dell'art. 4.3 della Disciplina urbanistica del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, si prescrive che la siepe di essenze coerenti con quanto indicato nel "Regolamento del verde pubblico e privato" allegato al vigente Regolamento Edilizio dell'Unione, al fine di mitigarne l'impatto visivo, sia di altezza almeno pari a quella massima prevista dei pannelli (4,58 m).

Si prende atto delle misure di compensazioni proposte in accordo tra il Comune di Tresignana e la Ditta ai sensi del DM. 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (punti 14.15 e 16.5), rese nell'ambito dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03.

4.A.2.18. Misure per il monitoraggio degli impatti ambientali (non inclusi in altri provvedimenti compresi nel PAUR)

In ambito VIA non vengono proposte nuove misure di monitoraggio rispetto a quanto predisposto dalla Ditta.

4.B. Autorizzazione Unica (D. Lgs. 387/03)

ARPAE SAC Ferrara rilascerà immediatamente a seguito della chiusura della presente Conferenza di servizi, sulla base di quanto condiviso durante la seduta stessa, l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.C Permesso di Costruire (PdC)

Il Permesso di Costruire è stato rilasciato dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con atto n. N. CDS_ESTERNA/1/2024 del 22/11/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/211609 del 22/11/2024.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.D Parere urbanistico Unione dei Comuni Terre e Fiumi

L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha rilasciato il parere urbanistico con nota prot. n. 19613 del 29/10/2024, con prescrizioni, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/195215 del 29/10/2024.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.E Autorizzazione Paesaggistica

L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, Pratica n. 34/2024/AP, con prot. n. 21162 del 20/11/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/201169 del 22/11/2024.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.F Nulla osta attraversamento strade

Il Comune di Tresignana ha rilasciato il nulla osta all'attraversamento e all'uso delle strade e concessione con prot. 14351 del 18/11/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/208090 del 18/11/2024.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.G Accordo opere compensative

Il Comune di Tresignana ha trasmesso l'accordo con la Ditta per le opere di compensazione con prot. 14351 del 18/11/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/208090 del 18/11/2024.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.H Parere di compatibilità idraulica

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha trasmesso il parere idraulico di competenza con nota prot. 17997 del 16/09/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/165899 del 16/09/2024.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.I Parere in materia di pianificazione e rischio sismico per la Variante al PUG

La Provincia di Ferrara con Determinazione dirigenziale n. 1924 del 14/11/2024, per la Variante al PUG finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ha espresso la valutazione di competenza in materia di pianificazione e valutazione di compatibilità con il rischio sismico, acquisita da Arpae con prot. PG/2024/206788 del 15/11/2024.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.L Parere di conformità alla normativa prevenzione incendi

Il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha espresso il parere di competenza con prot. ultimo n. 12962 del 30/08/2024 acquisito da ARPAE al prot. PG/2024/156711 del 30/08/2024.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.M Parere verifica archeologica Soprintendenza

Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha espresso il parere di competenza con nota prot. MIC_SABAP-BO|27/06/2024|0020724.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.N Parere tutela paesaggistica Soprintendenza

Per quanto attiene gli aspetti di tutela paesaggistica, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha espresso il parere di competenza con nota prot. MIC_SABAP-BO|06/12/2024|0039909.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.O Assenso preventivo alla variante urbanistica Unione Terre e Fiumi

Per quanto riguarda la variante urbanistica, è stato acquisito l'assenso preventivo da parte del Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi con DCU n. 53 del 30/12/2024.

Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

5. CONCLUSIONI

Al termine delle valutazioni contenute nel presente verbale conclusivo della Conferenza di servizi ai punti 3.B e 4.A, indetta al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che comprende il Provvedimento di VIA e tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2018, convocata la prima riunione per il giorno **17 settembre 2024** e conclusa il giorno **29 gennaio 2025**, la Conferenza di servizi ritiene che il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3", nel comune di Tresignana (FE) proposto da RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL **sia nel complesso ambientalmente compatibile e realizzabile** in quanto:

- il progetto non ricade e risulta distante da aree appartenenti alla Rete Natura 2000;
- il progetto non è in contrasto con zone tutelate perimetrate nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara (PTCP);
- l'intervento interessa in parte aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lett. c) del D.Lgs. 42/04; è stata acquisita a tal proposito l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- dal punto di vista ambientale e paesaggistico la linea di connessione non darà luogo a significative modifiche al territorio in quanto sarà in cavo interrato;
- per quanto attiene alla tutela archeologica, lo studio ambientale non ha rilevato interferenze con siti di interesse archeologico rispetto alla pianificazione territoriale vigente; tuttavia, ai sensi dell'art. 41 c.4 del D. Lgs. 36/2023, la Soprintendenza ha richiesto la sottoposizione alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 1 commi 7 e segg. dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, con prescrizioni;
- l'impianto fotovoltaico ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, del D.lgs. 199/2021 e alla D.A.L. 125/2023; in particolare non risultano in essere coltivazioni certificate quali agricoltura biologica, DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT;
- le opere di compensazione ambientale sono state quantificate in base alla scheda "VISTA territorio rurale" di cui all'All.3 alla ValSAT del PUG, corretta (ovvero 3.900 mq) e in coerenza con i criteri indicati al comma 4 dell'art. 4.3 della Disciplina urbanistica del medesimo piano; a tal proposito, è stato predisposto uno schema di accordo condiviso tra la Ditta e il Comune di Tresignana, per interventi di riqualificazione ambientale, ai sensi del D.M. 10/09/2010;
- l'impianto non è classificato a Rischio di incidenti rilevanti e non ha interferenze con altri impianti RIR;
- il progetto presentato non comporta impatti cumulativi significativi;
- durante le diverse sedute della Conferenza di servizi non sono emerse posizioni ostative rispetto all'impianto proposto;
- lo studio presentato, così come integrato, ha preso in considerazione tutte le matrici ambientali interessate dall'impianto, con particolare riferimento agli impatti in atmosfera, agli impatti sul suolo, agli scarichi, all'esposizione ai campi elettromagnetici;
- le emissioni in atmosfera previste sono di tipo diffuso in fase di cantiere, non sono presenti punti emissivi soggetti ad autorizzazione;
- non sono previsti impatti significativi nell'ambiente idrico;

- per la tipologia di impianto non sono previste emissioni odorigene;
- per la matrice rumore, l'impianto in fase di esercizio risulta compatibile con la classificazione acustica comunale; per la fase di cantiere va presentata idonea modulistica all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, ai sensi della D.G.R. 1197/2020 e del Regolamento per le attività rumorose approvato con DCU n. 52 del 30/12/2024;
- per contenere gli impatti lo studio ambientale ha previsto misure di mitigazione sia impiantistiche sia gestionali;
- con riferimento al Permesso di Costruire, ai fini igienico-sanitari gli impianti fotovoltaici non sono ricompresi nell'allegato 1 della DGR 193/2014, ovvero non sono attività produttive con rilevanti impatti su ambiente e salute;
- l'impianto è compatibile rispetto al sistema idraulico, con le raccomandazioni indicate dal Consorzio di Bonifica competente;
- i livelli stimati di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico generati dall'impianto in oggetto risultano inferiori ai limiti e al valore di attenzione previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003; l'impianto elettrico in oggetto è tale da garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μ T fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003, con le seguenti condizioni:
 - nel caso di attraversamento di terreni privati venga garantita l'assenza di luoghi a permanenza prolungata all'interno delle DPA;
 - le pertinenze a permanenza prolungata - quali giardini, cortili, aree stabilmente attrezzate - ricadano esternamente alle DPA.
 - vengano rispettate le DPA previste ed in particolare che sia sempre garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità dei 3 uT per tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere, anche in presenza di più contributi riconducibili a sorgenti diverse, che concorrono in sovrapposizione.

Oltre alle opere di progetto e di mitigazione previste nel SIA e nelle successive integrazioni e sinteticamente riportate nell'ambito del presente verbale, si ritiene necessario, al fine di minimizzare gli impatti attesi, che la realizzazione del progetto, la fase di esercizio e di monitoraggio, avvengano nel rispetto delle seguenti prescrizioni ambientali che costituiscono le condizioni ambientali del Provvedimento di VIA:

1. per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, il progetto va sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'art. 1 commi 7 e segg. dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, con le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con propria nota prot. MIC_SABAP-BO|27/06/2024|0020724;
2. per la fase di cantiere, compresa la realizzazione della linea interrata, prima dell'inizio dei lavori, in materia acustica va presentata idonea modulistica all'Unione Terre e Fiumi ai sensi della D.G.R. 1197/2020 e nel rispetto del Regolamento delle attività rumorose vigente nel territorio (approvato con DCU n. 52 del 30/12/2024) specificando la necessità di richiesta di deroga;
3. sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale competente per area, per consentire le opportune operazioni di controllo da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

4. in materia di polizia idraulica, invarianza e compatibilità idraulica, dovranno essere realizzate le opere in conformità al parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, allegato al PAUR;
5. in fase di cantiere e durante tutto il periodo di vita dell'impianto venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del Consorzio di Bonifica per le verifiche proprie di competenza;
6. ai fini sismici, si dovrà provvedere ad eseguire il deposito delle strutture prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., L.R. 19/2008;
7. ai fini della mitigazione dell'impatto visivo si prescrive che la siepe di mitigazione, sia di essenze coerenti con quanto indicato nel "Regolamento del verde pubblico e privato" allegato al vigente Regolamento Edilizio dell'Unione Terre e Fiumi, sia di altezza almeno pari a quella massima prevista dei pannelli (4,58 m).

Oltre a quanto sopra riportato, dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis, del D.lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili.

La verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni 1, 2, 3 e 6 del Provvedimento di VIA, da attuare nella fase *ante operam*, nel rispetto delle modalità riportate nelle singole prescrizioni, spetta per quanto di competenza a:

1. Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio
- 2 e 6. Unione dei Comuni Terre e Fiumi
3. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

La verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni n. 4, 5, 7 del Provvedimento di VIA, da attuare nella fase *corso d'opera*, nel rispetto delle modalità riportate nelle singole prescrizioni, spettano per quanto di competenza a:

- 4 e 5. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
7. Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Oltre a ciò, tenuto conto dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 22/11/2024, anche per gli effetti dell'art. 22 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 199/2021, si raccomanda di attenersi per quanto possibile alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con propria nota prot. MIC_SABAP-BO|06/12/2024|0039909, acquisita da ArpaE con PG/2024/221950 del 09/12/2024, pervenuta oltre i termini indicati per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Al fine dell'ottemperanza delle prescrizioni, si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/06.

In caso gli enti preposti verifichino la non ottemperanza di prescrizioni del Provvedimento di VIA, dovranno procedere alla comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, che procederà come previsto dall'art. 29 del D.lgs. 152/06 in termini di

diffida e sanzioni.

Il proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni vincolanti contenute nel Provvedimento di VIA e delle autorizzazioni che saranno allegate alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR che avverrà successivamente alla conclusione della presente Conferenza di servizi. La verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute negli atti allegati alla DGR, ai sensi della normativa vigente, spetta all'Ente che ha rilasciato l'atto.

Si fa presente che le valutazioni e le prescrizioni degli atti necessari alla realizzazione del progetto comprese nel PAUR sono state discusse e condivise dai partecipanti nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria.

Il proponente *non ha* evidenziato osservazioni in merito.

Si precisa che nel caso di modifiche gestionali o modifiche dell'opera, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) dovrà essere attivato solo nel caso in cui queste possano determinare impatti negativi e significativi sull'ambiente.

Il presente verbale è sottoscritto con apposizione della firma digitale dai rappresentanti unici opportunamente delegati degli Enti partecipanti alla seduta conclusiva della Conferenza di servizi del **29 gennaio 2025** svolta in modalità telematica, come di seguito riportato, che hanno, in conclusione di Conferenza, all'unanimità espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in relazione agli atti o pareri comunque denominati riportati nella tabella del presente verbale al capitolo 1.D (Lavori della Conferenza di servizi).

L'atto firmato digitalmente da tutti i rappresentanti unici sarà depositato presso la Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni.

Amministrazione	Rappresentante
ARPAE come delegato L.R. 13/15 per PAU di VIA dalla Regione Emilia - Romagna e altri atti di competenza (AU Dlgs 387/03)	Marco Roverati (Firmato digitalmente)
Unione dei Comuni Terre e Fiumi	Silvia Trevisani (Firmato digitalmente)
Comune di Tresignana	Daniela Trambaiolli (Firmato digitalmente)
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	Marco Lolli (Firmato digitalmente)

ALLEGATI

1. Sintesi delle osservazioni pervenute
2. Controdeduzioni del proponente
3. Controdeduzioni della conferenza di servizi

1. Sintesi osservazioni pervenute

A seguito delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla fase di consultazione, nella fase di pubblicazione delle integrazioni è pervenuta una osservazione entro il termine di legge in merito alla procedura espropriativa:

1) SOCIETA' PER AZIONI ALTEA, proprietà identificate nei registri catastali del Comune di Tresignana foglio 15, particella 89: l'interessato ha presentato osservazioni in data 17/06/2024, acquisite con prot. ARPAE n. PG/2024/111544 del 17/06/2024, inviate alla Ditta con prot. ARPAE n. PG/2024/72546 del 18/04/2024.

Le osservazioni riguardano in sintesi: la profondità e larghezza dei cavidotti, tempi di realizzazione degli scavi per la realizzazione del cavidotto, richiesta di compattazione del terreno a copertura tale che non si creino poi cedimenti al passaggio successivo e futuro di trattori/camion.

2. Controdeduzioni del proponente

Il proponente ha controdedotto alle osservazioni di cui al punto precedente, con nota acquisita da ArpaE con PG/2024/139068 del 30/07/2024, unitamente alla documentazione integrativa; in particolare il proponente evidenzia che:

1) Profondità degli scavi del cavidotto:

Il cavidotto sarà realizzato in conformità alle Norme CEI 11-17 e agli standard del Gestore di Rete di cui si riporta un estratto all'interno del Progetto Definitivo delle Opere di Rete validato da e-Distribuzione.

2) Quando verosimilmente si faranno gli scavi

Non è attualmente possibile prevedere con precisione il periodo di realizzazione del tratto interessato: essendo però il tratto di cavidotto che interessa la Particella 89, Foglio 15 estremamente limitato e quindi di rapida realizzazione (circa 12 metri) ed essendo lo scavo stesso a ridosso del bordo della strada sterrata esistente i disagi alla circolazione saranno estremamente limitati se non nulli.

3) Oltre a prevedere una profondità adeguata dello scavo, bisogna considerare di effettuare una compattazione del terreno a copertura tale che non si creino poi cedimenti al passaggio successivo e futuro di trattori/camion.

Si conferma che la compattazione del terreno verrà effettuata in conformità alle Norme CEI 11-17 e agli standard del Gestore di Rete secondo la Canalizzazione "Tipo A" e così come riportato nel Progetto delle Opere di Rete validato da e-Distribuzione.

3. Controdeduzioni della conferenza di servizi

In merito ai contenuti delle osservazioni (comprensibili) avanzate da parte dei portatori di interesse nell'ambito della procedura espropriativa, la conferenza di servizi ritiene condivisibili le controdeduzioni presentate dal proponente, in relazione al tracciato della linea elettrica in approvazione.

Le osservazioni e le controdeduzioni sono state pubblicate integralmente sul portale dedicato della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>).

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-519 del 30/01/2025
Oggetto	D.Lgs. n°387/2003 AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE ÷ SOLARE ÷ DI POTENZA DI PICCO COMPLESSIVA PARI A 9,78MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, LOCALIZZATO IN VIA ROSSETTA SNC NEL COMUNE DI Tresignana (FE), LOCALITA' TRESIGALLO, DENOMINATO "TRESIGALLO 3". DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', INAMOVIBILITA' E APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER LE OPERE CONNESSE. Società Renewable Adventure 2 Srl ÷ sede legale in via Venezia Giulia n°4, Comune di San Benedetto del Tronto (AP)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-565 del 30/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno trenta GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica n°38374/2024

OGGETTO: D.Lgs. n°387/2003

AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE – SOLARE – DI POTENZA DI PICCO COMPLESSIVA PARI A 9,78MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, LOCALIZZATO IN VIA ROSSETTA SNC NEL COMUNE DI Tresignana (FE), LOCALITA' TRESIGALLO, DENOMINATO "TRESIGALLO 3".

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', INAMOVIBILITA' E APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER LE OPERE CONNESSE.

Società Renewable Adventure 2 Srl – sede legale in via Venezia Giulia n°4, Comune di San Benedetto del Tronto (AP)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI DI ARPAE FERRARA**

Vista la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- L. n°241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- Testo unico n° 1775/1933 sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e s.m.i.;
- D.Lgs. n°79/1999 *“Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- D.Lgs. n°387/2003 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia elettrica”*, in particolare l'art. 12 commi 3 e 4;
- Legge n°239/2004 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge n°99/2009 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/2003 in particolare introducendo all'art. 12 il comma 4-bis;
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- D.Lgs. n°28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)”* e s.m.i.;

- L.R. n°10/1993 *“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”* e s.m.i., DGR 1965/99 e DGR 2088/2013. La legge regionale è stata sostituita dalla nuova L.R. n°8/2023 *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993 n°10”*;
- D.P.R. n°327/2001 *“Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia di espropriazione per pubblica Utilità”* e s.m.i.;
- L.R. n°19/2003 *“Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”*, Direttiva applicativa DGR n°1688/2013 *“Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della L.R. 19/2003 recante: “Norme...”*;
- L.R. n°26/2004 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione”;
- L.R. n°19/2008 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e s.m.i.;
- D.Lgs. n°199/2021 *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- D.L. n°17/2022 coordinato con la Legge di conversione n°34/2022 recante: *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*;
- L. n°91/2022 *“Conversione in legge con modificazione del DL n°50/2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- DGR n°194/2022 del 16/02/2022 *“Indirizzi attuativi della delibera dell’assemblea legislativa n°28 del 6 dicembre 2010, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali”*;
- L. n°4/2018 *“Disciplina della Valutazione dell’Impatto Ambientale dei progetti”*;

Viste:

- la Legge n°56/2014 recante *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”*;
- la Legge Regionale n°13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Dato atto:

- la DDG n°130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la DGR n°2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n°130/2021;
- la DDG n°75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG n°19/2022 e n°77/2022 - di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG n°162 del 22/12/2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la DEL-2024-65 del 19/06/2024 di conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara alla Dott.ssa Valentina Beltrame;
- la nota al PG/2024/121004 del 02/07/2024 con la quale la Dott.ssa Beltrame delega al Dott. Marco Roverati le funzioni dirigenziali attinenti relativamente SAC Ferrara fino al giorno 31/08/2024;
- la DEL-2024-91 del 29/08/2024 con la quale viene conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile

Premesso che:

- il presente provvedimento di Autorizzazione Unica è ricompreso nell'ambito del procedimento unico di competenza della Regione Emilia-Romagna che rilascerà il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) comprensivo anche di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in quanto ricadente nella casistica di cui all'Allegato B.2.8: "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt" della LR 4/2018;
- l'impianto fotovoltaico di progetto è costituito da 16032 moduli fotovoltaici con inseguitore monoassiale che ruoterà in direzione est-ovest, e pannelli in silicio monocristallino da 610Wp, con potenza complessiva di 9779,52kWp. Si prevedono: 4 cabine di trasformazione per la conversione dell'energia in BT da continua ad alternata; 2 cabine utente e 1 cabina di consegna. L'area di progetto prevedrà inoltre un accesso e relativa viabilità interna, una recinzione perimetrale e fascia arborea/arbustiva come opera mitigatoria. La superficie interessata è di 14,06ha.

L'impianto sarà connesso alla rete di distribuzione elettrica tramite un elettrodotto di media tensione (15kV), di lunghezza pari a 5633,5m, sulla cabina primaria esistente *CP Tresigallo*, e un elettrodotto di richiusura sulla cabina esistente. La linea di connessione interesserà il comune di Tresignana e più precisamente:

- strada comunale Via Rossetta
- strada rurale ricompresa tra Via Rossetta e Via Nevatica.

Dall'analisi della pianificazione sovraordinata si riscontra che le opere in progetto ricadono all'interno della fascia di rispetto dai *fiumi, torrenti, corsi d'acqua* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004, motivo per cui è previsto il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. Secondo lo strumento di area vasta PTCP della Provincia di Ferrara l'area di progetto rientra nel più grande "areale delle siepi" localizzato a cavallo tra i territori di Copparo, Tresigallo e Migliaro, contesto territoriale di particolare salvaguardia ai sensi dell'art. 27-quater delle NTA.

Ai sensi del Piano urbanistico comunale, l'area di progetto si colloca all'interno della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso per via della presenza dell'Osservatorio delle Vallette nel comune di Ostellato (FE). Non si riscontrano vincoli di e opere in progetto risultano compatibili con i vincoli di cui alle Tavole B.1.1 "Tutele paesaggistico-ambientali e storico-culturali" e B.1.1 "Tutele paesaggistico-ambientali e storico-culturali" del PUG dell'Unione Terre e Fiumi.

Dato atto che:

- ARPAE SAC Ferrara, per conto dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 31 della L.R. 4/2018 ha inviato in data 08/02/2024 (prot. PG/2024/24600) agli Enti interessati la richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata per la procedura di VIA;
- con nota PG/2024/47887 del 12/03/2024 sono state richieste integrazioni alla Ditta per la completezza documentale ai fini dell'avvio della procedura. La Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta in data 11/04 e 12/04/24 (PG/2024/66994, PG/2024/67801, PG/2024/67805, PG/2024/67812, PG/2024/67813, PG/2024/67817, PG/2024/67818, PG/2024/67820, PG/2024/67822 del 11/04/2024, PG/2024/67949 e PG/2024/68017 del 12/04/2024);
- con evidenza del procedimento in oggetto nel BURERT della Regione E-R n°139 del 08/05/24 per 60 giorni consecutivi e negli Albi Pretori dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e della Provincia di Ferrara si è dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Contestualmente, l'avviso di deposito è stato altresì trasmesso tramite raccomandata A/R, ai fini della

costituzione di servitù di elettrodotto/concessione, alle proprietà dei terreni interessate dalle opere di connessione;

- entro il termine previsto, una delle proprietà interessate dal cavidotto ha presentato osservazioni (PG/2024/111544 del 17/06/24). La ditta ha provveduto a controdedurre con le integrazioni del 30/07/24 (PG/2024/139068);
- in data 28/06/24 si è tenuta la Conferenza dei Servizi istruttoria finalizzata a valutare la documentazione acquisita con l'istanza. Con nota PG/2024/121519 del 02/07/2024 sono state richieste formalmente richieste integrazioni;
- Il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste in data 30/07/2024, acquisite da Arpae con PG/2024/139068, PG/2024/139080, PG/2024/139085, PG/2024/139090, PG/2024/139098, PG/2024/139103, PG/2024/139111 e PG/2024/139116 del 30/07/2024. E' stata data comunicazione di avviso di pubblicazione delle integrazioni per 15 (quindici) giorni sul sito web telematico della Regione Emilia-Romagna dal 07/08/2024 (PG/2024/141200 del 01/08/2024);
- ulteriori integrazioni documentali volontarie sono pervenute nelle date 26/09/24 (PG/2024/173222), 16/10/24 (PG/2024/186427, PG/2024/186429, PG/2024/186430 e PG/2024/186433) e 24/10/24 (PG/2024/192873), pertanto questa Agenzia ha indetto per la 1ª seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 17/09/24;
- la seconda seduta di CdS decisoria si è tenuta il giorno 19/11/24, la terza in data 09/12/24 e la quarta e ultima seduta in data 29/01/25 all'interno della quale si è approvato il progetto;

Nel corso del procedimento istruttorio ARPAE SAC ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato:

Protocollo di trasmissione	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG/2024/17997 del 16/09/24	Parere favorevole con prescrizioni	Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara
PG/2025/15542 del 27/01/25 PG/2024/19613 del 29/10/24 PG/2024/21293 del 22/11/24 PG/2024/21293 del 22/11/24	Delibera Consiglio dell'Unione Conformità urbanistica Permesso di Costruire Autorizzazione Paesaggistica	Unione dei Comuni Terre e Fiumi
PG/2024/14351 del 18/11/24	Nulla osta relativo attraversamento/uso strade, la concessione, le opere di mitigazione e il parere ambientale	Comune di Tresignana
PG/2024/207258 del 15/11/24	Parere favorevole con prescrizioni	ARPAE Servizio Sistemi Ambientali
PG/2024/35542 del 05/06/24 e PG/2024/39198 del 20/06/24	Parere favorevole con prescrizioni	AUSL Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica
PG/2024/206788 del 15/11/24	Delibera Presidenziale	Provincia di Ferrara
PG/2024/119070 del 28/06/24 PG/2024/221950 del 09/12/24	Parere tutela archeologica Parere tutela paesaggistica	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Evidenziato che:

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha trasmesso una nota con cui ha evidenziato che dalla valutazione degli elaborati tecnici non risultano previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate all'All. I di cui al DPR 151/2011; pertanto, in assenza di attività soggette, non sussistendo l'obbligo della valutazione preventiva del progetto; (parere del 02/05/2024 con protocollo di invio n°6391 e successive conferme datate 26/06/2024 e 30/08/2024;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con nota del 01/07/2024 (protocollo n°43425), non si evidenziano motivi ostativi al progetto in quanto non vi sono interferenze con il reticolo idrografico di competenza;

Evidenziato che, ai sensi del c. 7 dell'art. 14 ter "Lavori della Conferenza di Servizi" della L. 241/90 e ss.mm.ii., "Si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

Accertato che, ai fini della verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione, si configura quanto segue:

- l'impianto è conforme al D.Lgs n°199/2021 e smi, art. 20, comma 8, lettera c-ter) punto n°2, che identifica come aree idonee per gli impianti fotovoltaici le *"aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento"*;

Tenuto conto che:

- per la posa delle opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione in aree non di proprietà del richiedente è stata richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il quale comporta variante urbanistica al PUG dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- che per la variante soprarichiamata l'Unione dei Comuni non prevede l'inserimento dell'elettrodotto di progetto e sue relative fasce di rispetto negli strumenti pianificatori, trattandosi di cavo interrato;
- Arpae ha ritenuto non necessario attivare l'istruttoria di Valsat ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.Lgs 152/2006;

Preso atto che la ditta ha dimostrato la titolarità delle aree su cui sorgerà l'impianto mediante un contratto di affitto di durata trentennale, registrato il 07/10/24 al n°009631-serie T (TG524T009631000XF) presso l'Agenzia delle Entrate;

Preso atto che sono i terreni interessati dal futuro impianto fotovoltaico non interessano produzioni agricole certificate da almeno tre anni;

Preso atto che la ditta e il Comune di Tresignana (PG/2024/208090 del 18/11/24) hanno raggiunto gli accordi per le misure di compensazione ai sensi del ai sensi del DM 10/09/2010, allegato 2, punto 2, lettere f) e h);

Ritenuto che il progetto energetico risulta coerente con gli obiettivi del Piano Energetico Regionale (PER);

Accertato che:

- ai fini del rilascio del presente Atto, soggetto ad imposta di bollo, è stata acquisita con PG/2024/223295 del 10/12/24, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale Rappresentante della Società Srl con cui è stato trasmesso il numero identificativo della marca da bollo del valore di euro 16,00 (codice id.

01201489833001 con data di emissione 16/09/2024);

- è stata ottenuta dalla Prefettura la comunicazione di antimafia;
- la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dal Tariffario Arpae (DEL-2019-55 del 14/05/19) corrispondenti al 0,02% del valore dell'impianto da realizzare e scontato del 10% ai sensi della DGR n°1226 del 22/07/2019 che ha modificato l'art. 10 del Tariffario Arpae;

DETERMINA

Di approvare il progetto definitivo di realizzazione dell'impianto fotovoltaico *Tresigallo 3* da parte della ditta Renewable Adventure 2 Srl (sede legale in Via Venezia Giulia n°4 nel comune di San Benedetto del Tronto (AP)), così come modificato nel corso del procedimento ed in conformità agli elaborati presentati e successivamente integrati come elencato nella premessa del presente atto e che sono depositati su supporto informatico presso il Servizio Autorizzazioni complesse ed Energia – ARPAE SAC Ferrara;

Di autorizzare E-Distribuzione SpA alla realizzazione e all'esercizio delle opere di connessione relative l'impianto in oggetto per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione, in quanto ricomprese negli impianti del gestore di rete. Considerata la richiesta di inamovibilità delle opere e che entreranno a far parte della rete di distribuzione nazionale, per tali opere non sarà previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. **le opere connesse della presente autorizzazione sono di pubblica utilità e inamovibili ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo le procedure di cui al DPR 327/2001;**

Di approvare il progetto definitivo in conformità agli elaborati così come revisionati nel corso dell'iter istruttorio ed elencati in premessa del presente atto. A tal proposito, le aree interessate dall'impianto fotovoltaico, nelle disponibilità del proponente mediante stipula del "contratto di affitto di Fondo Rustico" della durata di 30 anni, si riferiscono al Catasto del Comune di Tresignana:

Foglio 15 - Particelle n°81, 23, 53, 43, 65, 101, 32, 25, 26, 27, 126, 28, 58, 30, 54, 29

Coordinate geografiche	
Latitudine	44° 49' 29.77" N
Longitudine	11° 53' 53.46" E

Le aree interessate, invece, dalle opere di connessione, sempre riferite al catasto del Comune di Tresignana, sono:

Foglio 15 - Particelle n°77, 89

Foglio 2 - Particelle n°369, 137, 381

La presente Autorizzazione Unica è parte integrante del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regione (PAUR), il cui rilascio è in capo alla Regione Emilia-Romagna.

Di vincolare la validità della presente Autorizzazione Unica al rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse dagli Enti/Strutture e allegato al provvedimento di PAUR sopramenzionato, i cui estratti si riportano nella presente:

- Servizio Sistemi ambientali di Arpae
 - *nel caso di attraversamento di terreni privati venga garantita l'assenza di luoghi a permanenza prolungata all'interno delle DPA;*
 - *le pertinenze a permanenza prolungata - quali giardini, cortili, aree stabilmente attrezzate - ricadano esternamente alle DPA.*
 - *che vengano rispettate le DPA previste ed in particolare che sia sempre garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità dei 3 uT per tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere, anche in presenza di più contributi riconducibili a sorgenti diverse, che concorrono in sovrapposizione.*
- Dipartimento Sanità Pubblica di Ferrara, rilascia il proprio parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:
 - *le azioni di mitigazione in fase di cantiere vengano messe in atto con particolare attenzione a tutela dei recettori abitativi più prossimi;*
 - *venga prevista la manutenzione e pulizia di tutto il terreno a verde al fine di evitare la proliferazione di infestanti, la riproduzione di larve d' insetti e parassiti, in particolare della zanzara tigre individuando successivamente alla messa in esercizio il soggetto a cui sarà affidata la suddetta manutenzione;*
 - *vengano previsti gli adempimenti relativi al rispetto della normativa regionale in merito ai trattamenti e alle azioni contro la proliferazione e la riproduzione degli insetti vettori, in particolare della zanzara tigre (come da Piano Regionale Arbovirosi e specifiche ordinanze comunali).*
- Unione dei Comuni Terre e Fiumi che rilascia il proprio Permesso di Costruire prescrivendo l'osservanza a quanto sottoriportato:
(...)
 - *Prima dell'inizio dei lavori il costruttore ed il proponente dovranno depositare il progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008 e s.m.i., in conformità a quanto dichiarato nell'asseverazione redatta ai sensi dell'art. 10, co. 3 della L.R. 19/2008 (MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio);*
 - *La comunicazione di inizio lavori, affidamento e direzione dei lavori dovranno essere presentate al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione Terre e Fiumi di Copparo, prima della data di inizio lavori, come previsto dal vigente Regolamento Edilizio;*
 - *L'esecuzione dei lavori e la conduzione del cantiere dovranno avvenire nel rispetto delle regolamentazioni settoriali vigenti nonché delle disposizioni del CAPO I e CAPO II del TITOLO II PARTE SECONDA del Regolamento Edilizio vigente;*
 - *Il titolare del titolo edilizio o atto equipollente ed il costruttore sono in ogni tempo obbligati a lasciare libero accesso al cantiere e nei locali di lavoro, ai funzionari e agenti preposti alla vigilanza edilizia prevista dall'art 27 del DPR 380/2001 e s.m.i.;*
 - *Il titolo edilizio o atto equipollente ed i disegni ad esso allegati dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo dei lavori fino a che l'opera non sia ultimata;*
 - *Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti ai fabbricati, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad assicurare*

per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;

- *Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti del servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;*
- *Il cantiere dovrà essere provvisto del numero “Civico Provvisorio di Cantiere” come disposto all’art. 26 del “Regolamento per la Toponomastica, la numerazione civica, il codice ecografico e il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi”;*
Prima della comunicazione di fine lavori è obbligatorio richiedere l’assegnazione della numerazione civica definitiva utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale;
- *Il Proponente, il Proprietario, il Progettista, il Direttore e l’Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso.*

○ il Comune di Tresignana rilascia il nulla osta all’attraversamento e all’uso delle strade e concessione purché si rispettino le seguenti prescrizioni:

- *Sulla base delle planimetrie inerenti alla viabilità di cantiere e dei percorsi seguiti dai mezzi per l’accesso al cantiere stesso, si prescrive il rinnovo dello strato superficiale del tratto stradale interessato dal traffico veicolare. I lavori devono prevedere le seguenti fasi realizzative:*
 - a. *Fresatura e Pulizia: andrà rimosso lo strato superficiale danneggiato della pavimentazione, ovvero le depressioni e le creste di dislivello per preparare la superficie per le successive fasi.*
 - b. *Stesura di emulsione bituminosa: andrà applicata un’emulsione bituminosa sulla superficie esistente, la quale fungerà da legante per favorire l’adesione tra la nuova pavimentazione e quella vecchia.*
 - c. *Livellamento delle Depressioni: con l’uso di una finitrice, le depressioni presenti nella pavimentazione dovranno essere livellate e riempite con il conglomerato bituminoso binder al fine di ottenere una superficie uniforme e livellata.*
 - d. *Attacco con Emulsione Bituminosa: prima di applicare lo strato finale, si applica un attacco di emulsione bituminosa sulla superficie. L’emulsione bituminosa agisce come un legante che aiuta ad aderire il nuovo strato di pavimentazione al vecchio.*
 - e. *Stesa dello Strato d’Usura: dovrà essere steso un nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso con uno spessore minimo di 3 cm che costituirà la superficie finale della strada rendendola resistente all’usura e sicura per la circolazione veicolare.*
 - f. *Rifacimento della segnaletica orizzontale. Aggiornamento e ripristino della segnaletica sulla superficie della strada.*
- *La ditta autorizzata dovrà adempiere ad ogni eventuale prescrizione che si renda motivatamente necessaria durante l’esecuzione dei lavori, secondo la discrezionalità del funzionario tecnico competente alla sorveglianza degli stessi.*
- *Tutta la segnaletica verticale ed orizzontale di cantiere occorrente dovrà essere predisposta, posizionata e successivamente rimossa a cura dell’impresa esecutrice dei lavori.*
- *L’impresa deve ottemperare a quanto disposto dall’art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori dovrà inoltre adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando da ogni responsabilità in tal senso il Comune di Tresignana per eventuali danni causati a terzi o alle proprietà comunale.*

- *Al termine dei lavori l'impresa esecutrice dovrà ripristinare le condizioni di viabilità precedentemente esistenti comprendendo anche il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente resa poco visibile o cancellata per esigenze del cantiere.*
- *Sono a carico del Committente e della ditta esecutrice dei lavori gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti, assestamento dei materiali, fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguiti, così come eventuali responsabilità nei confronti di terzi che abbiano subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.*
- *Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà del Comune di Tresignana, per le parti di propria competenza, di modificare, per giusti motivi, quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.*
- *Durante i lavori dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità.*
- *Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta al Comune di Tresignana, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.*
- *Nel caso di modifica, scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dal Comune di Tresignana, a sua cura e spese, al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dal Comune di Tresignana stesso. In caso di inadempienza totale o parziale si provvederà d'ufficio a spese del concessionario.*

(...)

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio esprime il proprio parere favorevole con prescrizioni impartite per entrambe le tematiche sottoriportate:

Tutela archeologica

Si richiede la sottoposizione alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 1 commi 7 segg. dell'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, con le prescrizioni di seguito indicate:

- *progettazione e realizzazione di sondaggi archeologici a trincea, spinto fino alla profondità massima di progetto, tali da costituire una adeguata campionatura dell'area di intervento nell'area dell'impianto fotovoltaico;*
- *gli scavi dovranno essere effettuate con abbassamento progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista.*

Le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scient fa.

In caso di rinvenimento di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.

Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori.

La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

Tutela paesaggistica

Con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale, questa Soprintendenza esprime parere di massima favorevole in merito alla VIA ritenendo che debba essere subordinato al rispetto dei seguenti criteri/indirizzi, dettagliati dal punto di vista progettuale nelle prescrizioni di cui al parere per l'autorizzazione paesaggistica di seguito riportato:

1. *Mantenimento di una distanza dal corso d'acqua tutelato al fine di conservare libera sia da manufatti, sia da vegetazione, una fascia di tutela che consenta la percezione di un paesaggio non confinato direttamente dalla strada;*
2. *Inserimento paesaggistico dell'impianto con un sistema vegetazionale riconducibile a quello di pianura con formazioni, varietà e specie tipiche del luogo su tutti i lati dell'impianto;*
3. *Eliminazione/riduzione della percezione degli elementi di intrusione del paesaggio;*
4. *Adozione di materiali e soluzioni facilmente reversibili, il più possibile compatibili con il paesaggio agrario limitrofo.*

Per ciò che attiene al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, invece, tenuto conto che:

- il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio è stato trasmesso oltre i termini indicati;
- entro i termini previsti l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi aveva già trasmesso la propria autorizzazione paesaggistica;

Si raccomanda di attenersi per quanto possibile alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza con nota MIC_SABA-BO|06/12/2024|0039909 (protocollo Arpae PG/2024/221950 del 09/12/24).

○ Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

L'Ente si esprime favorevolmente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. *che il nuovo impianto, venga realizzato nel rispetto della documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio;*
2. *che le strutture di laminazione previste per l'area siano effettivamente dimensionate per trattenere temporaneamente il volume minimo previsto in progetto di 2.308 mc. consentendo, attraverso gli appositi manufatti di regolazione Diam 160, lo scarico graduale nello scolo Codiferro delle acque meteoriche per una portata massima autorizzazione di 112 lt/sec, così come stabilito dalla delibera consortile in materia di invarianza idraulica;*
3. *che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori (...) per consentire le opportune operazioni di controllo;*
4. *che in fase di cantiere e durante tutto il periodo di vita dell'impianto venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del consorzio per le verifiche proprie di competenza.*

Di dare atto che l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha rilasciato la propria Deliberazione consiliare n°53 del 30/12/24 deliberando che **l'intervento comporta variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;**

Di stabilire che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003, il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, che dovrà avvenire dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto con le modalità e i tempi indicati nel piano presentato ed approvato dalla Conferenza di Servizi;

Di stabilire che la Società Renewable Adventure 2 Srl è tenuta a presentare **prima della comunicazione di inizio lavori** apposita fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n°385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò autorizzati, come previsto dalle suddette norme, a favore di: ARPAE

– Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, via Po n°5 - 40139 Bologna, P.IVA e C.F. 04290860370, autorità competente al rilascio della presente Autorizzazione Unica, a garanzia del ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato da Arpae;

LA GARANZIA FINANZIARIA DOVRA' AVERE LE CARATTERISTICHE DI SEGUITO RIPORTATE:

- dovrà essere di **importo pari a 323.162€** come approvato dalla Conferenza dei Servizi e dovrà coprire l'intero costo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale così come indicato nel progetto definitivo approvato (**Piano di Dismissione**);
- dovrà coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia d'obbligo di ripristino saranno rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni, il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;

Renewable Adventure 2 Srl dovrà comunicare ad ARPAE la cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge, lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto e il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire inoltre a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere e ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n°91/2022 che va a modificare l'art. 15, comma 2 del DPR 380/2001 con l'inserimento del seguente periodo "per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in 3 anni dal rilascio del titolo", si stabilisce che:

- l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 3 anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione e se ne dovrà dare preventiva comunicazione ad ARPAE SAC di Ferrara, al Comune di Tresignana e all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e, comunque, non oltre la data di inizio lavori, dovranno essere documentati eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al titolare dell'autorizzazione e dovrà essere concordato con gli Enti citati un nuovo termine;
- la fine lavori dovrà avvenire entro 3 anni dall'inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo, e se ne dovrà dare contestuale comunicazione ad ARPAE SAC di Ferrara, al Comune di Tresignana e all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi attestando la conformità dell'opera al progetto definitivo approvato ed il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni riportate nell'atto di autorizzazione;
- la messa in esercizio dell'impianto dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di consegna dei lavori ferma restando, in caso di ritardo ingiustificato e protratto, la comminazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 19 della L.R. 26/2004;

- il titolare dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ferrara e all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e al Comune di Tresignana eventuali interruzioni/malfunzionamenti o fermi prolungati dell'impianto;
- eventuali modifiche della struttura societaria dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE SAC di Ferrara;
- gli impianti di generazione energetica vanno mantenuti in stato di perfetta efficienza anche attraverso programmi di monitoraggio e manutenzione;
- per quanto riguarda l'illuminazione esterna si prescrive che il progetto sia conforme alla normativa regionale L.R. 19/2003 e s.m.i. e alla D.G.R. 1732 del 12/11/2015;
- il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;
- ogni modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzatorio con le modalità stabilite dalla vigente normativa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L n°241/1990 e smi, contro il presente provvedimento la ditta richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione Bologna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;

Si informa che ai sensi del D.Lgs n°196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22/12/2022;

Dichiara che il presente provvedimento assumerà efficacia dalla data di Delibera Regionale di approvazione del PAUR;

Di dare atto che è stato adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n°8 del 31/01/2023 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2024 ai sensi del DL n°80/2021 in materia di prevenzione, corruzione e trasparenza.

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

F.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

**PERMESSO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA DEL TERRITORIO (D.P.R. 06/06/2001, n. 380)**

PERMESSO DI COSTRUIRE N. CDS_ESTERNA/1/2024 DEL 22/11/2024

LA RESPONSABILE

Con riferimento alla "Comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico, avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 della L.R. 4/2018 e richiesta invio eventuali richieste integrazioni" pervenuta da ARPAE SAC di Ferrara in data 17/04/2024 al prot. 7584 relativa all'istanza presentata dalla RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL finalizzata all'ottenimento del provvedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE);

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018, l'Autorità competente al rilascio del provvedimento è la Regione Emilia - Romagna previa istruttoria di ARPAE
- il rilascio provvedimento unico richiesto comprenderà/recepirà atti di assenso ed autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, tra i quali il "Permesso di costruire (D.P.R. 380/2001 e L.R. 15/2013)";

Vista la documentazione pubblicata sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6172>);

Richiamato il proprio parere del 29/10/2024 trasmesso ad ARPAE con nota prot. 19613 ad oggetto "Valutazione di impatto ambientale per il progetto di impianto fotovoltaico denominato "Tresigallo 3" nel Comune di Tresignana. Riscontro alle integrazioni del 30/07/2024 - Parere congiunto urbanistico e ai fini del rilascio di atto equipollente ad autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo edilizio.";

Vista l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 in data 20/11/2024, unitamente qui allegata;

Vista/i

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- la L.R. 19/2008 e s.m.i.;
- la L.R. 23/2004 e s.m.i.;
- la L.R. 15/2013 e s.m.i.;

Vista/o

- la Delibera Consiglio Unione n. 9 del 30/03/2023 di approvazione del PUG, efficace dal 24/05/2023, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR della regione Emilia Romagna;
- la Delibera Consiglio Unione n. 18 del 02/05/2023 di approvazione del Regolamento Edilizio, efficace dal 24/05/2023;
- la CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA (CAS) approvata con la Delibera di Consiglio Unione n.42 del 29/09/2015, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m. i.;
- il Piano Inter-Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) adottato con la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 56 del 28/12/2023;

SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE

Sede via Roma 28 - 44034 Copparo (FE)

Riconosciuta la propria competenza in forza dei seguenti atti:

- statuto dell'Unione Terre e Fiumi costituita con atto Notaio Trevisani in Copparo rep 66385 del 01/12/2009, come da ultimo modificato con DCU n 17 del 03/08/2021;
- convenzione di conferimento delle funzioni dai comuni aderenti all'unione Terre e Fiumi rep 14950 del 19/04/2010 come da ultimo modificata con convenzione rep 101 del 03/08/2021;
- decreto del Presidente Unione Terre e Fiumi n. 13 del 13/09/2024;

Accertato che l'intervento suddetto è esente dal contributo di costruzione di cui agli artt. 29-30-31 della L.R. 15/2013;

R I L A S C I A

alla SOCIETA' RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL con generalità complete agli atti, il permesso per la realizzazione del progetto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE) sotto il profilo edilizio e urbanistico e pertanto fatto salvo ogni altra valutazione ricompresa nella procedura di VIA Regionale - in conformità degli elaborati grafici di progetto, comunque nel rispetto delle leggi, Regolamenti vigenti e delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- all'esito conclusivo favorevole del procedimento indetto da ARPAE SAC di Ferrara nei termini di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- al suo recepimento nel provvedimento unico da rilasciarsi ai sensi della L.R. 4/2018;
- al rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti e delle prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione unica che lo comprende;
- Il titolare dell'Autorizzazione Unica, il Proprietario, Il Direttore e l'Assuntore dei lavori sono responsabili, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti, di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti comunali, nonché dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - Ai fini della tutela dei siti e delle aree di interesse archeologico a bassa potenzialità, dovrà essere rispettato quanto disposto al comma 4 dell'art. 5.2 "Potenzialità archeologica" delle norme del PUG vigente. Si ricorda, nel caso in cui sussistano le condizioni, la necessità del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 41 comma 4 e allegato I.8 e dalle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati, approvate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022, nonché dalle normative di pianificazione urbanistica inerenti la tutela del patrimonio archeologico e le potenzialità archeologiche del territorio. Si ritiene, inoltre opportuno, ricordare il disposto dell'art. 90 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;
 - Il presente permesso è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi con assoluto sollievo di responsabilità dell'Amministrazione e dei suoi funzionari;
 - Ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 15/2013, il termine di efficacia del titolo edilizio decorre dalla data di efficacia del provvedimento autorizzatorio unico che lo comprende;
 - L'inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno alla data di efficacia del presente atto e dovranno essere ultimati entro tre anni, salva diversa disposizione del provvedimento autorizzatorio unico;
 - Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 15/2013 e nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio unico che lo comprende. Decorsi i termini di inizio e quello di ultimazione dei lavori, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;
 - Prima dell'inizio dei lavori il costruttore ed il proponente dovranno depositare il progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008 e s.m.i., in

SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE

Sede via Roma 28 - 44034 Copparo (FE)

conformità a quanto dichiarato nell'asseverazione redatta ai sensi dell'art. 10, co. 3 della L.R. 19/2008 (MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio);

- La comunicazione di inizio lavori, affidamento e direzione dei lavori dovranno essere presentate al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione Terre e Fiumi di Copparo, prima della data di inizio lavori, come previsto dal vigente Regolamento Edilizio;
- L'esecuzione dei lavori e la conduzione del cantiere dovranno avvenire nel rispetto delle regolamentazioni settoriali vigenti nonché delle disposizioni del CAPO I e CAPO II del TITOLO II PARTE SECONDA del Regolamento Edilizio vigente;
- Il titolare del titolo edilizio o atto equipollente ed il costruttore sono in ogni tempo obbligati a lasciare libero accesso al cantiere e nei locali di lavoro, ai funzionari e agenti preposti alla vigilanza edilizia prevista dall'art 27 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- Il titolo edilizio o atto equipollente ed i disegni ad esso allegati dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo dei lavori fino a che l'opera non sia ultimata;
- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti ai fabbricati, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad assicurare per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti del servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- Il cantiere dovrà essere provvisto del numero "Civico Provvisorio di Cantiere" come disposto all'art. 26 del "Regolamento per la Toponomastica, la numerazione civica, il codice ecografico e il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi"; prima della comunicazione di fine lavori è obbligatorio richiedere l'assegnazione della numerazione civica definitiva utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale;
- Il Proponente, il Proprietario, il Progettista, il Direttore e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso.

Per quanto di competenza.

La Responsabile
del Settore SUEI/SIT/Toponomastica
Roberta Bertelli
(Firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s. m. i.)

Allegato: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA citata



**Unione dei Comuni
Terre e Fiumi**

Copparo - Riva del Po - Tresignana

Tit. 6/1

Trasmissione: PEC

Spett.	ARPAE-SAC Via Bologna, 534 Ferrara aoofo@cert.arpa.emr.it
E, p.c.	
Spett.	Provincia di Ferrara P.O. Urbanistica Corso Isonzo, 26 Ferrara provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
Spett.	Comune di Tresignana Responsabile settore LL.PP. comune.tresignana@cert.comune.tresignana .fe.it

OGGETTO: Valutazione di impatto ambientale per il progetto di impianto fotovoltaico denominato "Tresigallo 3" nel Comune di Tresignana.
Riscontro alle integrazioni del 30/07/2024 - Parere congiunto urbanistico e ai fini del rilascio di atto equipollente ad autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo edilizio.

In riferimento all'istanza in oggetto, registrata al Protocollo Unione n. 2769 del 08/02/2024, per il quale lo scrivente Ente ha espresso la propria valutazione in merito alla **conformità urbanistica** con nota prot. 3398 del 16/02/2024, nonché il riscontro alle integrazioni presentate dalla ditta in data 11/04/2024, con nota prot. 10797 del 05/06/2024;

Viste le ulteriori integrazioni presentate dalla Ditta in data 30/07/2024 e in data 16/10/2024, reperite dal sito regionale al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6172>;

Preso atto, in particolare:

- della correzione effettuata al Par. 6.2 della Relazione paesaggistica (elaborato 7.1-PAES), in merito alla coerenza dell'area oggetto di intervento alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, del D.lgs. 199/2021 e alla D.A.L. 28/2010, come modificata dalla D.A.L. 125/2023, in quanto rientrante nel raggio di 500 m. dallo stabilimento industriale denominato "Allevamento avicolo Zarattini", localizzato nell'adiacente Comune di Jolanda di Savoia;
- della correzione effettuata al Par. 9.1.3 del "Quadro programmatico" (elaborato 1.1-SIA.RT) e della sostituzione della "Tavola mitigazioni ambientali e paesaggistiche" (elaborato 3.25-SIAEG), in merito alle essenze da utilizzare nella siepe laterale di mitigazione dell'impianto di progetto, coerenti con quanto previsto dal "Regolamento del verde pubblico e privato" allegato al vigente Regolamento Edilizio dell'Unione;
- della compilazione della scheda "VISTA territorio rurale", di cui all'All.3 alla ValSAT del PUG, con la quale si è determinata la superficie ambientale necessaria a compensare l'impatto previsto dall'intervento, pari 3.342,82 mq. A tal proposito, si evidenzia che dal controllo della predetta scheda si rileva che sono stati decurtati 5 punti per l'impatto relativo alla "distanza dai confini" per la previsione



**Unione dei Comuni
Terre e Fiumi**

Copparo - Riva del Po - Tresignana

di una fascia di mitigazione perimetrale; tuttavia, tale mitigazione non risulta pertinente con la tipologia di impatto, come invece è correttamente indicato per l'impatto visivo. Pertanto, non decurtando i 5 punti indicati, la superficie corretta di compensazione ambientale assale a **3.899,95 mq** che si approssimano a **3.900 mq**;

- della dichiarazione del legale rappresentante della ditta richiedente, sottoscritta in data 09/07/2024, di definire le misura di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione dell'impianto e di sottoscrivere idonea convenzione prima dell'inizio dei lavori;
- dell'informazione in merito ai contatti avviati con l'Amministrazione comunale in merito alla definizione delle opere di compensazione ambientale, così come previsto dall'art. 4.3, comma 4, della Disciplina urbanistica del PUG;
- della presentazione del nuovo "Piano particellare esproprio" (elaborato 2.38-PDRT), riportante le sole particelle soggette alla procedura di apposizione del vincolo di servitù, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i.;
- del pagamento dei diritti di segreteria per procedimenti in Variante allo strumento urbanistico, pari a 350,00€, effettuato in data 18/07/2024;

Si precisa quanto di seguito:

1. L'impianto fotovoltaico **ricade in area idonea** ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, del D.lgs. 199/2021 e alla D.A.L. 28/2010, come modificata dalla D.A.L. 125/2023;
2. In merito alle **opere di mitigazione**, ai sensi dell'art. 4.3 della Disciplina urbanistica del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, si prescrive che la siepe di essenze coerenti con quanto indicato nel "Regolamento del verde pubblico e privato" allegato al vigente Regolamento Edilizio dell'Unione, al fine di mitigarne l'impatto visivo, **sia di altezza almeno pari a quella massima prevista dei pannelli (4,58 m);**
3. La definizione delle **opere di compensazione ambientale**, quantificate in base alla scheda "VISTA territorio rurale" di cui all'All.3 alla ValSAT del PUG, corretta come indicato in premessa (ovvero **3.900 mq**) e in coerenza con i criteri indicati al comma 4 dell'art. 4.3 della Disciplina urbanistica del medesimo piano, **deve essere effettuata, in accordo con l'Amministrazione comunale, in sede di Conferenza dei Servizi**, come previsto dalla Linee Guida approvate con D.M. 10/09/2010. Una volta sottoscritto l'accordo tra le parti, lo stesso deve essere trasmesso allo scrivente ufficio ai fini del monitoraggio del PUG;
4. Relativamente all'apposizione del vincolo di servitù di elettrodotto relativamente alle particelle riportate nel "Piano particellare esproprio" (elaborato 2.38-PDRT), ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., **comportante Variante al PUG**, si informa che sarà acquisito il parere di competenza da parte del Consiglio dell'Unione nella prossima seduta utile, non ancora convocata. Non appena acquisito tale parere, sarà trasmesso ad Arpae

In riferimento a quest'ultimo punto, si precisa che la Variante al PUG si rende necessaria solo ai fini dell'apposizione del vincolo di servitù, come sopra specificato, e NON anche per l'inserimento dell'elettrodotto di progetto e/o delle relative fasce di rispetto, come indicato al Par. 5.4 della ValSAT (elaborato 1.4-VALSAT), in quanto, essendo previsto in cavo interrato, lo stesso non determina la necessità di individuare tali fasce, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 29/05/2008.

Si rimanda all'Ente competente (Provincia di Ferrara) la valutazione in merito alla completezza delle integrazioni presentate dalla Ditta in merito al Rapporto Ambientale ai fini Valsat, ai sensi dell'art. 19 L.R. 24/2017, e alla valutazione di compatibilità con il rischio sismico, di cui all'art. 5 L.R. 19/2008.



**Unione dei Comuni
Terre e Fiumi**

Copparo - Riva del Po - Tresignana

Con riferimento **al rilascio dell'atto equipollente alla autorizzazione paesaggistica**, richiamata la RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (D.Lgs 42/2004, art. 146 co. 7) già inviata all' Ente procedente in indirizzo e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota del 07/10/2024 prot. 18190, il presente parere deve intendersi reso in senso positivo con le seguenti condizioni:

1. siano recepite le condizioni eventualmente espresse dalla competente soprintendenza, il cui parere deve intendersi vincolante ai sensi dell'art.146 comma 5 del D.Lgs 42/2004 rispetto il parere di questo ente, fatto salvo il disposto dell'art.14 ter comma 7 della L. 241/1990 che ne ammette il superamento nell'ambito della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, a cura dell'autorità competente al rilascio del provvedimento unico;

Con riferimento **al rilascio dell'atto di assenso richiesto del "Permesso di costruire (DPR 380/2001 e LR 15/2013)"**, fatti salvi i diritti di terzi e per le proprie competenze, il presente parere deve intendersi reso in senso positivo con le seguenti condizioni:

- Il rilascio e l'efficacia dell'atto sostitutivo del titolo edilizio restano subordinati:
 - all'esito conclusivo favorevole del procedimento indetto da ARPAE SAC di Ferrara nei termini di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - al suo recepimento nell' autorizzazione unica da rilasciarsi ai sensi D.lgs 387/2003 e del D.M. 10/09/2010;
 - al rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti e delle prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione unica che lo comprende;
- Il titolare dell'Autorizzazione Unica, il Proprietario, Il Direttore e l'Assuntore dei lavori sono responsabili, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti, di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti comunali, nonché dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - Ai fini della tutela dei siti e delle aree di interesse archeologico a bassa potenzialità, dovrà essere rispettato quanto disposto al comma 4 dell'art. 5.2 "Potenzialità archeologica" delle norme del PUG vigente. Si ricorda, nel caso in cui sussistano le condizioni, la necessità del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 41 comma 4 e allegato I.8 e dalle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati, approvate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022, nonché dalle normative di pianificazione urbanistica inerenti la tutela del patrimonio archeologico e le potenzialità archeologiche del territorio. Si ritiene, inoltre opportuno, ricordare il disposto dell'art. 90 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;
 - Il presente permesso è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi con assoluto sollievo di responsabilità dell'Amministrazione e dei suoi funzionari;
 - Ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 15/2013, il termine di efficacia del titolo edilizio decorre dalla data di efficacia del provvedimento autorizzatorio unico che lo comprende;
 - L'inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno alla data di efficacia del presente atto e dovranno essere ultimati entro tre anni, salva diversa disposizione del provvedimento autorizzatorio unico;
 - Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 15/2013 e nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio unico che lo comprende. Decorsi i termini di inizio e quello di ultimazione dei lavori, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;



Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Riva del Po - Tresignana

- Prima dell'inizio dei lavori il costruttore ed il proponente dovranno depositare il progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008 e s.m.i., in conformità a quanto dichiarato nell'asseverazione redatta ai sensi dell'art. 10, co. 3 della L.R. 19/2008 (*MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio*);
- La comunicazione di inizio lavori, affidamento e direzione dei lavori dovranno essere presentate al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione Terre e Fiumi di Copparo, prima della data di inizio lavori, come previsto dal vigente Regolamento Edilizio;
- L'esecuzione dei lavori e la conduzione del cantiere dovranno avvenire nel rispetto delle regolamentazioni settoriali vigenti nonché delle disposizioni del CAPO I e CAPO II del TITOLO II PARTE SECONDA del Regolamento Edilizio vigente;
- Il titolare del titolo edilizio o atto equipollente ed il costruttore sono in ogni tempo obbligati a lasciare libero accesso al cantiere e nei locali di lavoro, ai funzionari e agenti preposti alla vigilanza edilizia prevista dall'art 27 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- Il titolo edilizio o atto equipollente ed i disegni ad esso allegati dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo dei lavori fino a che l'opera non sia ultimata;
- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti ai fabbricati, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad assicurare per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti del servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- Il cantiere dovrà essere provvisto del numero "Civico Provvisorio di Cantiere" come disposto all'art. 26 del "Regolamento per la Toponomastica, la numerazione civica, il codice ecografico e il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi"; prima della comunicazione di fine lavori è obbligatorio richiedere l'assegnazione della numerazione civica definitiva utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale;
- Il Proponente, il Proprietario, il Progettista, il Direttore e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso.

A margine, si evidenzia che l'Unione Terre e Fiumi non è stata delegata dai Comuni ad essa afferenti per la materia ambientale e, pertanto, il parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, L.R. 4/18) deve essere rilasciato dal Comune di Tresignana.

Per quanto di competenza.

**La Responsabile del Settore Programmazione del
Territorio, Aree Interne e Turismo**

Silvia Trevisani

*(Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.
82/2005 e s. m. i.)*

**La Responsabile del Settore
SUEI/SIT/Toponomastica**

Roberta Bertelli

*(Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.
82/2005 e s. m. i.)*



Rif. Pratica n. 34/2024/AP

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004**

Il Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese

Vista l'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14, legge n. 241/1990, pervenuta da ARPAE SAC di Ferrara in data 10/06/2024 con prot. 11001;

Vista l'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990, pervenuta da ARPAE SAC di Ferrara in data 01/08/2024 con prot. 17524;

Vista la richiesta presentata dal sig. Paolo Liberatore, legale rappresentante della SOCIETÀ RENEWABLE ADVENTURE 2 S.R.L. in data 26/09/2024, prot. n. 14768, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE) Via Rossetta – N.C.T. Foglio 15, Particelle 81, 23, 53, 43, 65, 25, 101, 32, 26, 27, 126, 28, 58, 30, 54, 29;

Dato atto che l'intervento è previsto in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la completezza della documentazione tecnica ed illustrativa in rapporto alla tipologia dell'intervento;

Visto il DPCM 12 dicembre 2005;

Considerato che l'intervento ricade in "unità di paesaggio delle Masserie" di cui all'art. 8 del P.T.C.P.;

Dato atto che il parere della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio, espresso nella seduta del 03/10/2024, testualmente recita:

"Parere favorevole all'unanimità con prescrizione, per le opere di mitigazione, che vengano piantumate le essenze previste tramite l'utilizzo di esemplari di almeno 5 anni di età al fine di ridurre dal principio l'impatto paesaggistico delle opere oggetto di intervento."

Ritenuto che il progetto complessivo preveda opere di mitigazioni che si ritengono sufficienti e idonee, e pertanto di prescindere dal parere della Commissione e di rilasciare l'autorizzazione senza prescrizioni;

Rilevato che l'intervento, con le prescrizioni di seguito specificate, è conforme alle prescrizioni contenute nel P.T.C.P. ed è coerente con gli obiettivi generali di conservazione e miglioramento della qualità paesistica del territorio interessato e con le finalità di utilizzo dello stesso;

Considerato che, in virtù di quanto sopra, si può attestare la congruità dell'intervento, con l'inserimento di idonee opere di mitigazione come di seguito specificato, realizzato con i valori che sono alla base del vincolo gravante sul territorio e riconoscerlo corretto, sotto il profilo formale e sostanziale, rispetto alle modalità di inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale del sito, anche con riferimento alla specifica destinazione d'uso, alla localizzazione, ai materiali impiegati e alla situazione di fatto dei luoghi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004, con nota prot. 18790 del 07/10/2024 si è comunicato il parere favorevole di questo Servizio in merito all'autorizzazione paesaggistica per i lavori in oggetto, nonché proposta di rilascio, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente;

Verificato che alla scadenza dei termini concessi dalla Conferenza in oggetto la Soprintendenza non ha fatto pervenire alcuna richiesta o parere in merito all'intervento, configurandosi il silenzio-assenso senza condizioni previsto all'art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

RILASCIA

Alla SOCIETÀ RENEWABLE ADVENTURE 2 S.R.L., con generalità complete agli atti, l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE) Via Rossetta – N.C.T. Foglio 15, Particelle 81, 23, 53, 43, 65, 25, 101, 32, 26, 27, 126, 28, 58, 30, 54, 29,, nei limiti e con le modalità di cui agli elaborati depositati agli atti della Conferenza.

La documentazione di riferimento è conservata agli atti del SUEI. Qualunque modifica progettuale dovrà essere preventivamente sottoposta a nuova autorizzazione.

Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela dell'interesse paesaggistico e non sostituisce eventuali altri atti di assenso, qualora necessari, ivi compresi gli eventuali titoli legittimanti l'intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio, rispetto ai quali costituisce presupposto.

La durata e l'efficacia dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, con riferimento alla data di rilascio del provvedimento di conclusione favorevole della Conferenza di Servizi.

**La Responsabile del
Servizio Unico Edilizia Imprese**
Arch. Roberta Bertelli
firmato digitalmente

COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Reg. con. n. 381

ACCORDO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI CORRESPONSIONE
DI MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE
CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE
DELLA POTENZA IN IMMISSIONE DI 7.857 Kw DENOMINATO
“TRESIGALLO 3” DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TRESIGNANA,
VIA ROSSETTA SNC, A CURA DELLA SOCIETÀ RENEWABLE
ADVENTURE 2 SRL CON SEDE A SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(AP)

L'anno duemilaventiquattro (2024), addì otto (8) del mese di novembre, si
sono costituite le seguenti parti:

- 1) il Comune di Tresignana (di seguito denominato il “Comune”), C.F. 02035700380, presso la Residenza Municipale di Formignana, Via della Vittoria 29, 44039 Tresignana (FE), in persona dell'Arch. Cristina Volpi, responsabile del Settore LLPP e Patrimonio, giusta delibera della Giunta Comunale n. 76 del 30/09/2024; e
- 2) la società RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL, CF 02469360446 (di seguito denominata la “Società”), con sede in Via Venezia Giulia 4, San Benedetto del Tronto (AP) rap-presentata dal legale rappresentante Ing. Paolo Liberatore.

VISTI

- l'articolo 117 della Costituzione che riconosce “la produzione, il trasporto

- e la distribuzione nazionale dell'energia” tra le materie a legislazione concorrente;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
 - il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la legge del 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, che, in particolare, all’articolo 1 prevede per gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, il “diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
 - il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’articolo 27-bis;
 - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 11;
 - il D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 2 del citato Decreto Legislativo sono considerate fonti energetiche rinnovabili quelle che non utilizzano carburanti fossili;

- l’articolo 12, comma 1 del D. Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003 che stabilisce che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”;
- l’articolo 12 comma 3 del D. Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003 che prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili, siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione;
- le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico; in particolare, l’Allegato 2 delle Linee Guida (i) prevede che “per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni”; (ii) consente l’individuazione “di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi”; (iii) prevede che “le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale (...) non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”;
- il D. Lgs. 3.3.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla

- promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii., recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

RICHIAMATI

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 e ss.mm.ii., recante: “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, che pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche, nella convinzione che l'innalzamento della competitività regionale non debba prescindere dalla sostenibilità ambientale e territoriale del sistema energetico;
- la L.R. 30.7.2015 n. 13 con cui le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;
- la Legge Regionale n. 4 del 20.4.2018 della Regione Emilia-Romagna recante “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 101, ed in particolare gli artt. 15 e 20;
- il Piano Energetico Regionale (PER) che rappresenta la strategia della Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle politiche in materia di energia;
- le delibere, le circolari ed i pareri, emanati dalla regione Emilia-Romagna in materia di localizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti

rinnovabili;

– la Disciplina del PUG vigente:

- all'articolo 2.19 prevede che “Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono realizzati nel rispetto del D.Lgs. 387/2003 s.m.i. e della normativa regionale di settore vigente. [...]. I progetti per la realizzazione di tali impianti dovranno adottare idonei criteri progettuali finalizzati a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico degli stessi e dovranno prevedere opere di mitigazione e compensazione, di cui al successivo articolo 4.3, definite in sede di Conferenza di Servizi convocata ai sensi della specifica normativa di settore, tali da rendere l'impianto integrato nel paesaggio agricolo circostante.”;
- all'articolo 4.3 prevede che le opere di compensazione siano quantificate mediante la compilazione di una scheda ad essa allegata, denominata scheda VISTA Territorio Rurale;
- all'articolo 4.17 “Impianti produttivi non legati all'esercizio dell'attività agricola” ribadisce quanto espresso all'articolo 1.7 e all'articolo 2.19;

– la pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 23/03/2021 secondo cui le misure compensative devono essere “a carattere non meramente patrimoniale “e quindi almeno miste, in parte specifiche e in parte per equivalente, e con il tetto massimo pari al tre per cento dei proventi, nonché convenute esclusivamente in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica.”.

CONSIDERATO CHE

a) risulta in corso il procedimento di istruttoria per la richiesta di

Autorizzazione Unica ex articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 (di seguito il “Titolo Autorizzativo”) per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Tresigallo 3” (di seguito “Impianto”) per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili “solare” nel Comune di Tresignana (FE) in località Tresigallo, via Rossetta snc, della potenza di 7.857 Kw, acquisito da ARPAE, ente competente al rilascio del provvedimento, con PG 2024/18591 e 20428;

- b) il Comune di Tresignana considera come obiettivo imprescindibile lo sviluppo delle fonti rinnovabili e più in generale di un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia con lo scopo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, l’efficientamento e la riduzione dei consumi energetici, avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche;
- c) la Società, in possesso del necessario know-how e delle capacità tecniche ed economiche occorrenti, è attiva nel campo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è in grado di garantire l’apporto di tecnologie affidabili e testate, per lo sfruttamento dell’energia solare, anche mediante accordi tecnico-commerciali con primarie società fornitrici e per attuare il progetto che forma oggetto del presente Accordo, comprese tutte le opere annesse e complementari, connesse ed accessorie, nonché le misure di compensazione ambientale;
- d) dal calcolo derivante dall’applicazione della Scheda “VISTA territorio rurale”, di cui all’All.3 alla ValSAT del PUG, per compensare gli impatti

derivanti dall'attuazione del progetto risulta necessaria una superficie di compensazione ambientale pari a mq 3.899,95;

- e) le Parti concordano con il presente Accordo, le misure compensative collegate al progetto, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 10 settembre 2010, ai fini di identificare e disciplinare le modalità di attuazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune (le "Misure Compensative");
- f) tali misure compensative non costituiscono corrispettivo economico dei titoli autorizzativi, né del consenso del Comune alla realizzazione dell'impianto e rappresentano concorso alla valorizzazione del territorio, stante la volontà della Società di ristorare gli effetti derivanti dall'inserimento dell'impianto nel complessivo contesto paesaggistico, ambientale e territoriale. Ed invero, la temporaneità dell'impianto medesimo, rende l'incidenza reversibile e permette alla compensazione territoriale di assorbire gli impatti derivanti dal suo inserimento e di riequilibrare integralmente il peso dell'intervento;
- g) la Società, nel rispetto della normativa vigente ha reso idonea e completa dichiarazione relativa all'assenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

VISTE

- la Delibera n. 76 in data 30/09/2024 in cui la Giunta Comunale ha approvato lo schema di accordo, da sottoscrivere consensualmente tra la Società proponente e il Comune di Tresignana, al fine di regolare i rapporti tra le Parti in merito alle modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di

impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica nel Comune di Tresignana;

- Il DM 10/09/2010, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, all’Allegato 2, stabilisce che “le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Comune e la Società, in ordine alla proposta di realizzazione dell’Impianto sul terreno definito nel progetto autorizzato come in premesse, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. Gli atti qui richiamati si intendono conosciuti ed accettati dalle parti ancorché materialmente non allegati.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente accordo è destinato a disciplinare gli obblighi assunti dalla Società in merito alle modalità di attuazione/corresponsione delle misure di compensazione ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione dell’impianto nel territorio comunale, nel rispetto delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010.

Articolo 3 – Misure di compensazione ambientale

Nel rispetto del D.M. del 10 settembre 2010, la Società si impegna, fatte salve

eventuali ed ulteriori indicazioni e prescrizioni definite in sede di Conferenza di Servizi, a:

1) Realizzare specifici interventi di riqualificazione ambientale, individuati in accordo con il Comune di Tresignana prima dell'inizio dei lavori, dell'importo massimo complessivo di Euro 178.259,08 oltre iva di legge; le tempistiche di realizzazione verranno stabilite in questa sede in relazione alle opere richieste. Gli interventi riguardano progetti di natura ambientale del territorio, delle infrastrutture e della comunità, in accordo con quanto previsto all'articolo 4.3 della Disciplina del Piano Urbanistico Generale vigente. Si riassumono di seguito le tipologie di intervento a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Miglioramento e potenziamento degli elementi (habitat anche residuali) a più elevata naturalità della RETL mediante interventi di potenzialmente dei nuclei e delle aree di vegetazione;
Messa in rete degli elementi naturali e seminaturali rurali mediante interventi di riqualificazione e gestione attiva;
- Contributo alla qualificazione dell'ambiente naturale nelle aree di frangia urbana e le aree agricole periurbane di transizione città campagna;
- Contributo alla riduzione dei rischi idraulici e idrogeologici;
- Contributo al miglioramento energetico del patrimonio edilizio, in particolare sugli edifici pubblici e di pubblico interesse.

L'importo di cui sopra tiene conto del valore delle opere di compensazione derivanti dall'applicazione della Scheda VISTA territorio rurale, nonché del limite massimo previsto dalle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010.

2) Provvedere al versamento al Comune, entro 30 (trenta) giorni dal termine del procedimento amministrativo collegato agli interventi descritti al punto 1) del presente articolo³, dell'importo di 178.259,08 Euro, determinato nella misura del 2.5% (ai sensi della Delibera di Giunta n. 76 del 30/09/2024) dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, attualizzati in base agli anni di vita utile dell'impianto (30 anni), con un tasso di attualizzazione del 3.56% ed una valorizzazione di 45,00 €/Mwh, a cui sono decurtate le spese per la realizzazione delle opere di compensazione sopra descritte. Tale somma, valutata al termine della realizzazione degli specifici interventi da parte della Società, avrà vincolo di destinazione alla spesa per la realizzazione di opere compensative e futuri progetti di natura ambientale del territorio, delle infrastrutture e della comunità, in accordo con quanto previsto all'articolo^{4.3} della Disciplina del Piano Urbanistico Generale vigente.

Articolo 4 – Dichiarazioni e Impegni del Comune

Il Comune dichiara di conoscere l'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a comporre l'Impianto e la delimitazione della superficie del terreno che ne risulterà interessata, come evidenziati negli atti a corredo della richiesta di rilascio del Titolo Autorizzativo e nel Titolo Autorizzativo stesso, per l'impianto in oggetto, fatte salve eventuali variazioni da apportare in fase di realizzazione e/o progettazione esecutiva dettate da prescrizioni autorizzative e normative ancor-ché compatibili con tutte le norme di salvaguardia che regolano e disciplinano la materia.

Lo stesso Comune, per tutta la durata dell'Accordo, si impegna a:

- non compiere attività che possano ostacolare l'esecuzione dei lavori e

delle opere concorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed al funzionamento dell'Impianto, opere accessorie e collegamenti inclusi, nonché la realizzazione, e ove previste la manutenzione e la gestione, delle Misure Compensative;

- fornire alla Società massima collaborazione per assicurare il più rapido avvio, la realizzazione e la messa in esercizio dell'Impianto e delle Misure Compensative;
- non rilasciare, a favore di terzi, permessi e/o autorizzazioni e/o concessioni nell'area dove sorgerà l'Impianto e ove saranno eseguite le Misure Compensative, per la realizzazione di opere che, per la loro natura e tipologia, possano ostacolare la realizzazione degli stessi;
- riconsegnare alla Società la fidejussione di cui all'articolo 5, entro 7 giorni dal Collaudo delle Misure Compensative.

Articolo 5 – Impegni della Società

In relazione all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare) indicato nelle premesse, con il presente accordo la Società, fermo ogni altro obbligo previsto dalla vigente normativa e/o previsto o conseguente agli atti e documenti già depositati nella procedura ARPAE di cui alla premessa, si impegna a:

- 1) adempiere a tutte le prescrizioni adottate in sede di rilascio del Titolo Autorizzativo;
- 2) realizzare durante la fase di cantiere le opere provvisoriale e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sui tratti di viabilità interessati dal transito dei mezzi, necessari per garantire la sicurezza degli utenti e la fruibilità delle strade stesse durante la realizzazione dei lavori,

pervia comunicazione al Comune di Tresignana.

- 3) realizzare entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle opere il ripristino delle strade interessate. In ogni caso, a seguito della posa dei cavidotti, verrà ripristinato lo stato dei luoghi alla loro origine.
- 4) realizzare le opere di mitigazione previste nell'elaborato "3.25-SIAEG Tavola mitigazioni ambientali e paesaggistici".
- 5) provvedere, a propria cura e spese, in caso di dismissione dell'impianto, alla demolizione dello stesso, allo smaltimento del materiale di risulta, nonché al ripristino del sito nel rispetto dello stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori.
- 6) a prestare a favore del Comune di Tresignana idonea Fidejussione di importo corrispondente al valore delle misure di compensazione ambientale pari a 178.259,08 €, all'avvenuto decorso di tutti i termini di impugnazione del Titolo Autorizzativo rilasciato, senza che detto Titolo Autorizzativo sia stato oggetto di qualsiasi azione di impugnazione, annullamento o revoca, a garanzia della realizzazione ovvero del completamento delle Misure Compensative Ambientali, ove le opere non vengano terminate entro la messa in esercizio dell'Impianto;
- 7) a definire, entro l'inizio dei lavori, in accordo con il Comune e secondo le prescrizioni da esso fornite, le opere compensative da realizzare ed i relativi tempi di realizzazione;
- 8) ad attuare le misure compensative a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni, dei tempi e delle indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione delle opere e/o dell'esercizio dell'impianto stesso;
- 9) ad individuare in buona fede e per quanto concretamente applicabile ai

singoli casi, gli operatori economici esecutori delle misure compensative che constano nella realizzazione di lavori pubblici, operando nel pieno rispetto della normativa di settore dettata essenzialmente dal D.Lgs. 36/2023 e assicurando che detti operatori siano in possesso dei requisiti generali previsti dal citato decreto, nonché in possesso dei requisiti tecnico professionali commisurati al valore delle singole opere.

Articolo 6 – Efficacia, Cessione e Modifiche dell'Accordo

- a. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato il presente Accordo a seguito di negoziazione di ogni singola clausola.
- b. L'efficacia del presente Accordo decorre dal momento della sottoscrizione delle Parti, ma è risolutivamente condizionata al mancato ottenimento del Titolo Autorizzativo, nonché all'eventuale revoca o annullamento dello stesso a seguito di eventuale azione di impugnazione.

La sua efficacia è sospesa nel caso di impugnazione del Titolo Autorizzativo, sino all'esito del procedimento giurisdizionale. In caso di annullamento del Titolo Autorizzativo in sede giurisdizionale, cessa l'efficacia del presente Accordo.

Il presente Accordo inoltre manterrà la propria efficacia fino alla completa erogazione delle misure di compensazione ambientale e alla dismissione dell'impianto con ripristino del sito.

- c. Ogni e qualsivoglia modifica e/o integrazione al presente Accordo potrà avvenire unicamente in forma scritta e previo accordo tra le Parti.
- d. In caso di trasferimento del presente Accordo a terzi, il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nei confronti del Comune stesso. A tal fine il cedente ed il cessionario devono

far pervenire al Comune una comunicazione di subentro con dichiarazione, con la quale il cessionario si assume tutte le obbligazioni derivanti dal presente Accordo.

- e. Nel caso di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sull'Impianto o, comunque della disponibilità dello stesso ad altro soggetto, la Società dovrà rendere noto e trasmettere agli acquirenti/subentranti gli oneri di cui al presente Accordo, con l'obbligo fin da ora di inserire nel relativo contratto una clausola che preveda l'accollo, da parte dell'avente causa, di tutti gli impegni assunti dalla medesima Società nei confronti del Comune con la firma del presente Accordo.
- f. Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti viene invocata. In caso di assenza di un accordo vale pertanto l'Accordo principale.

Articolo 7 – Disposizioni generali

1. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese ed i costi inerenti e conseguenti al presente Accordo sono a carico della Società. L'imposta di bollo su questo atto viene assolta, con oneri a carico della Società, mediante applicazione degli appositi contrassegni telematici sulla stampa del documento cartaceo che sarà conservato agli atti dell'Ente e della quale viene effettuata una scansione in formato "pdf" al fine di acquisire sulla stessa la firma digitale delle Parti.

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che il presente contratto, ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del DPR 26/4/1986, n. 131, sia registrato solo in caso d'uso, in quanto tutte le disposizioni contemplate nello stesso sono

relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

2. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione che debba essere inviata in relazione al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC, o mezzo equipollente, all'indirizzo ufficiale risultante dai pubblici registri; al momento della sottoscrizione del presente Accordo i soggetti sottoscrittori eleggono il proprio domicilio al seguente indirizzo:

Comune di Tresignana

Ufficio Protocollo del Comune di Tresignana

Piazza Italia n.32, 44039 Tresignana (FE)

pec. comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it

RENEWABLE ADVENTURE 2 Srl

Via Venezia Giulia 4, San Benedetto del Tronto (AP)

pec. renewableadventure2.srl@postcert.it

3. Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del regolamento n. 2016/679 GDPR e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa la Società che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività del presente Patto e delle attività connesse, nonché per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il COMUNE DI TRESIGNANA

Arch. Cristina Volpi, Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio

Per la Società RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL

Ing. Paolo Liberatore, Legale Rappresentante



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Piazza Italia, 32 – 44039 – Tresignana loc. Tresigallo –
Sede distaccata: Via Vittoria, 29 – 44035 – Tresignana – loc. Formignana
CF/P.IVA 02035700380 – PEC comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it



Tresignana, data del protocollo

Spett.le REGIONE EMILIA ROMAGNA

AREA VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPAE-SAC
Unità Autorizzazioni complesse
ed Energia
aoofe@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DELLA POTENZA IN IMMISSIONE DI 7.857 KW DENOMINATO "TRESIGALLO 3" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TRESIGNANA, VIA ROSSETTA – **NULLA OSTA ALL'ATTRAVERSAMENTO E ALL'USO DELLE STRADE E CONCESSIONE**

Visti:

- Il Prot. n. 1648 del 08/02/2024, avente ad oggetto "art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana";
- Il Prot. n. 7082 del 07/06/2024, avente ad oggetto "art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL - procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA";
- Il Prot. n. 8287 del 02/07/2024, avente ad oggetto "art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE) - RICHIESTA INTEGRAZIONI (art. 27-bis D.Lgs. 152/06, art. 18 L.R. 4/18)";
- Il Prot. n. 9767 del 01/08/2024, avente ad oggetto "Art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico TRESIGALLO3 - INDIZIONE PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA (art.19 L.R. 4/18, art.14 L. 241/90) E PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI";
- Il Prot. n. 12987 del 18/10/2024, avente ad oggetto "Art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Piazza Italia, 32 – 44039 – Tresignana loc. Tresigallo –
Sede distaccata: Via Vittoria, 29 – 44035 – Tresignana – loc. Formignana
CF/P.IVA 02035700380 – PEC comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it



"TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE). - INDIZIONE SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA (art.19 L.R. 4/18, art.14 L. 241/90)";

Il Comune di Tresignana, per quanto di competenza e a seguito degli approfondimenti progettuali necessari, segnala che:

1. Il Comune ha stipulato con la Società Renewable Adventure 2 Srl apposito "Accordo disciplinante le modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza in immissione di 7.857 kW denominato "Tresigallo 3" da realizzarsi nel Comune di Tresignana, via Rossetta snc, a cura della Società Renewable Adventure 2 Srl con sede a San Benedetto del Tronto (AP)". Tale Accordo, allegato alla presente, è registrato con Reg. con. n. 381 e agli atti con Prot. 13976 del 08/11/2024;
2. Sulla base delle planimetrie inerenti alla viabilità di cantiere e dei percorsi seguiti dai mezzi per l'accesso al cantiere stesso, si prescrive il rinnovo dello strato superficiale del tratto stradale interessato dal traffico veicolare. I lavori devono prevedere le seguenti fasi realizzative:
 - a. Fresatura e Pulizia: andrà rimosso lo strato superficiale danneggiato della pavimentazione, ovvero le depressioni e le creste di dislivello per preparare la superficie per le successive fasi.
 - b. Stesura di emulsione bituminosa: andrà applicata un'emulsione bituminosa sulla superficie esistente, la quale fungerà da legante per favorire l'adesione tra la nuova pavimentazione e quella vecchia.
 - c. Livellamento delle Depressioni: con l'uso di una finitrice, le depressioni presenti nella pavimentazione dovranno essere livellate e riempite con il conglomerato bituminoso binder al fine di ottenere una superficie uniforme e livellata.
 - d. Attacco con Emulsione Bituminosa: prima di applicare lo strato finale, si applica un attacco di emulsione bituminosa sulla superficie. L'emulsione bituminosa agisce come un legante che aiuta ad aderire il nuovo strato di pavimentazione al vecchio.
 - e. Stesa dello Strato d'Usura: dovrà essere steso un nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso con uno spessore minimo di 3 cm che costituirà la superficie finale della strada rendendola resistente all'usura e sicura per la circolazione veicolare.
 - f. Rifacimento della segnaletica orizzontale. Aggiornamento e ripristino della segnaletica sulla superficie della strada.
3. All'interno del progetto di "Interventi di Manutenzione Straordinaria Strade e Marciapiedi 2023" è stato eseguito il rifacimento di una elevata porzione di via Rossetta e pertanto si rimanda al termine dei lavori la valutazione degli ulteriori interventi necessari al fine di ripristinare gli assi stradali così come allo stato attuale e per il miglioramento della sicurezza sulla via Rossetta riconducibili alle attività di cantiere.



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Piazza Italia, 32 – 44039 – Tresignana loc. Tresigallo –
Sede distaccata: Via Vittoria, 29 – 44035 – Tresignana – loc. Formignana
CF/P.IVA 02035700380 – PEC comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it



Vengono inoltre impartite le seguenti prescrizioni tecniche e generali:

1. La ditta autorizzata dovrà adempiere ad ogni eventuale prescrizione che si renda motivatamente necessaria durante l'esecuzione dei lavori, secondo la discrezionalità del funzionario tecnico competente alla sorveglianza degli stessi.
2. Tutta la segnaletica verticale ed orizzontale di cantiere occorrente dovrà essere predisposta, posizionata e successivamente rimossa a cura dell'impresa esecutrice dei lavori.
3. L'impresa deve ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori dovrà inoltre adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando da ogni responsabilità in tal senso il Comune di Tresignana per eventuali danni causati a terzi o alle proprietà comunale.
4. Al termine dei lavori l'impresa esecutrice dovrà ripristinare le condizioni di viabilità precedentemente esistenti comprendendo anche il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente resa poco visibile o cancellata per esigenze del cantiere.
5. Sono a carico del Committente e della ditta esecutrice dei lavori gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti, assestamento dei materiali, fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguiti, così come eventuali responsabilità nei confronti di terzi che abbiano subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.
6. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà del Comune di Tresignana, per le parti di propria competenza, di modificare, per giusti motivi, quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
7. Durante i lavori dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità.
8. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta al Comune di Tresignana, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
9. Nel caso di modifica, scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dal Comune di Tresignana, a sua cura e spese, al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dal Comune di Tresignana stesso. In caso di inadempienza totale o parziale si provvederà d'ufficio a spese del concessionario.
10. Il concessionario terrà il Comune di Tresignana sollevato ed indenne da qualsiasi



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Piazza Italia, 32 – 44039 – Tresignana loc. Tresigallo –
Sede distaccata: Via Vittoria, 29 – 44035 – Tresignana – loc. Formignana
CF/P.IVA 02035700380 – PEC comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it



pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto dalla concessione, potesse provenirle da terzi.

Il taglio stradale per il posizionamento dei sottoservizi è assoggettato al regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e pertanto deve essere richiesta, con la Modulistica specifica, l'Autorizzazione al Comune ed il versamento delle relative imposte di bollo, oltre al "Rimborso spese per rilascio autorizzazioni e concessioni di competenza del settore LL.PP. e Patrimonio", come da Deliberazione di G.C. n. 108 del 20/12/2022, per il rilascio dell'atto di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico.

Per quanto non specificato nella presente, si fa riferimento al "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E DELLE RELATIVE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tresigallo n. 25 del 25.03.2003, nonché il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA", approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 10.03.2021, con Deliberazione di C.C. n. 29 del 10.06.2021, con Deliberazione di C.C. n. 58 del 29.12.2021 e successivamente con Deliberazione di C.C. n. 62 del 29.12.2022.

Visto quanto sopra esposto, per il progetto in oggetto si dispone il

NULLA OSTA

Per quanto di competenza, con le note e le prescrizioni sopra riportate.

Cordiali saluti.

Il Tecnico
Settore LLPP e Patrimonio
Ing. Daniela Trambaioli
(f.to digitalmente)

Il Responsabile
Settore LLPP e Patrimonio
Arch. Cristina Volpi
(f.to digitalmente)

DT/

L'informativa sul trattamento dei dati personali è reperibile sul sito del Comune di Tresignana nella sezione Privacy



PROVINCIA DI FERRARA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1924 del 14/11/2024

Oggetto: COMUNE DI TRESIGNANA - VIA, AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E ART. 15 DELLA LR 4/2018, PER IL PROGETTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "TRESIGALLO 3" IN VARIANTE AL PUG. CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-TER L. 241/90, PROPONENTE RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL. VALUTAZIONE DI COMPETENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL RISCHIO SISMICO (ART. 5, L.R. 19/2008)..

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4, recante “Disciplina della Valutazione dell’Impatto Ambientale dei progetti”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e ss.mm.ii.;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, modificata dalla L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 e dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 22;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, e ss.mm.ii.
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.M. 16 gennaio 1996, n. 64 recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;
- il D.M. 17 gennaio 2018, n. 8 recante “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”;

- le Ordinanze P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 e 2 ottobre 2003, n. 3316 recanti “Primi elementi di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2053 del 09.10.2001 recante “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizione in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1956, recante “Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 e ss.mm.ii., in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio, previsto dagli artt. 3 e 4 della medesima L.R. 24 del 2017”;
- la D.G.R. 01 agosto 2016, n. 1300 recante “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015”;
- la D.G.R. 23 luglio 2018, n. 1164 recante “Aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni dell’Emilia-Romagna”;
- la D.G.R. 12 aprile 2021, n. 476 recante “Aggiornamento dell’”Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, LR n. 24/2017)”. BURERT n.137 del 12/05/2021-Parte seconda n. 113”;
- la D.G.R. 26 marzo 2021, n. 564 recante “Integrazione della propria deliberazione n. 476 del 12 aprile 2021 mediante approvazione dell’allegato a, “atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (Artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)”;
- la D.A.L. 02 maggio 2007, n. 112 recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16 comma 1, della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”. BURERT n. 64 del 17/05/2007”;

Atteso, che l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi (di seguito Unione), costituita tra i Comuni di Copparo, Tresignana e Riva del Po:

- risulta titolare della funzione di Pianificazione urbanistica e Gestione del territorio per il Comune di Tresignana;
- ha completato la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 24/2017 dotandosi di:
 - Piano urbanistico generale – PUG, approvato con D.C.U. n. 9 del 30.03.2023, entrato in vigore il 24.05.2023, data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BUR della regione Emilia Romagna;
 - Regolamento Edilizio – RE, approvato con D.C.U. n. 18 del 02.05.2023, entrato in vigore il 24.05.2023;
- a seguito dell’approvazione del PUG ha intrapreso l’iter di adeguamento della classificazione acustica del territorio dei Comuni facenti parti dell’Unione, adottando il nuovo Piano Inter-Comunale di Classificazione Acustica con D.C.U. n. 56 del 28.12.2023;

Premesso che con nota del 02.02.2024, agli atti con prot. prov.le n. 3607/2024, Arpae SAC Ferrara

ha richiesto la verifica di completezza documentale (ai sensi dell'art. 27 bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006) finalizzata al completamento della documentazione necessaria all'avvio del procedimento in oggetto, nell'ambito della quale:

- con nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 15.02.2024, acquisita agli atti con PG n. 4491/2024, è stata trasmessa una prima Relazione di conformità urbanistica dove si rileva che le opere in progetto comportano variante al PUG per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e per la non coerenza con la D.A.L. 28/2010, integrata dalla D.A.L. 125/2023, inerente all'idoneità delle aree all'installazione degli impianti fotovoltaici; a tale proposito, l'Unione ha chiesto un chiarimento circa *l'indicazione precisa degli immobili da assoggettare a procedura di esproprio*;
- con nota del 04.03.2024, agli atti con prot. prov.le n. 6374/2024, questa Provincia ha riscontrato alla verifica di cui sopra, evidenziando la necessità di:
 - acquisire un *Rapporto Ambientale ai fini Valsat coerente con i contenuti di variante, ovvero l'attestazione dell'eventuale esclusione dalla Valsat, ai sensi dell'art. 19 della LR 24/2017 (...)*;
 - integrare la Relazione geologica e geotecnica con *valutazioni in merito al potenziale di liquefazione ed eventuali cedimenti post-sismici, specialmente nell'area interessata dal cavidotto oggetto di variante urbanistica* in relazione alla Valutazione di compatibilità con il rischio sismico, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008;
 - inquadrare l'intervento ai sensi della L.R. 19/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi di deposito/autorizzazione, contestuale o non contestuale;

Preso atto che, a seguito della suddetta verifica, con nota del 18.04.2024, agli atti con PG n. 11831/2024, Arpae-SAC Ferrara:

- ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 15 della LR 4/2018 e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90, per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari alla suddetta autorizzazione;
- ha reso disponibile la documentazione inerente al progetto, integrata a seguito della verifica di completezza documentale, al link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6172>;
- ha comunicato che l'avviso di deposito del progetto sarebbe stato pubblicato sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate e sul BURERT (Parte Seconda) dal 08.05.2024 per la durata di 30 giorni;
- ha richiesto a questa Provincia di pubblicare sul proprio sito web, dalla medesima data, l'avviso di cui sopra in quanto *la pubblicazione dei documenti di Variante e di Valsat è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS)*;
- ha evidenziato che, secondo quanto richiesto dal proponente, il PAUR comprendente la variante agli strumenti urbanistici (PUG) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dalle linee di connessione e per la dichiarazione di pubblica utilità derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 37/ 2002 e del D.P.R. 327/2001;
- ha precisato che il progetto in argomento:
“appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all'Allegato B.2 della L.R. 4/18: B.2.8: “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt” [...] ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria

ARPAE, è oggetto di procedura di VIA su richiesta del proponente ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 4/18”;

Tenuto conto che:

- l'autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008;
- in virtù della convenzione in essere inerente al supporto istruttorio di Valsat nei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della L.R. 24/2017, sottoscritta in data 26.06.2024, Arpa-SAC svolge l'attività istruttoria in materia di VAS-Valsat per conto della Provincia; conseguentemente la Provincia esercita le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), previa istruttoria di Arpa-SAC;

Vista, in proposito, la valutazione resa da Arpa-SAC Ferrara, agli atti con PG n. 36141 del 04.11.2024, nella quale è riportato che:

“la variante urbanistica al PUG dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si rende necessaria per l’apposizione del vincolo di servitù per l’elettrodotto (opera connessa all’impianto fotovoltaico) relativamente alle particelle riportate nel “Piano particellare di esproprio” (ai sensi del DPR 327/2001 e art. 11 L.R. 37/02);

la Variante al PUG si rende necessaria solo ai fini dell’apposizione del vincolo di servitù, come sopra specificato, e non anche per l’inserimento dell’elettrodotto di progetto e/o delle relative fasce di rispetto, in quanto, essendo previsto in cavo interrato, lo stesso non determina la necessità di individuare tali fasce, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 29/05/2008 (nota dell’Unione Terre e Fiumi acquisita da Arpa-SAC con PG/2024/195215 del 29/10/24);

ciò premesso, anche a seguito di verifiche interne intervenute durante il procedimento in esame, con la presente si comunica che si ritiene non necessaria l’istruttoria di Valsat in applicazione dell’art. 6 comma 12 del D.Lgs. 152/06”;

Ritenuto, pertanto, di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale (VAS-Valsat) la variante al PUG connessa al progetto, ai sensi dell'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, facendo propri gli esiti della valutazione preliminare resa da Arpa-SAC (PG n. 36141/2024);

Constatato che:

- nell'ambito della procedura di VIA, attuata mediante Conferenza di Servizi sono stati espressamente invitati ad intervenire e ad esprimere il parere di competenza, oltre a questa Provincia, i seguenti Enti:
 - Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara;
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Emilia-Romagna;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara;
 - Comune di Tresignana;
 - Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
 - AUSL Ferrara – Dip. Sanità Pubblica;
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
 - E-Distribuzione SpA;
 - Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG;

- ARPAE SAC – Unità Energia;
 - ARPAE APA Centro - SSA - Unità Aria/CEM;
 - Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
- alla indizione della Conferenza di Servizi è stata resa disponibile la documentazione progettuale, così come integrata a seguito della verifica di completezza documentale, al link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6172>;
- con nota PG n. 18441/2024 del 05.06.2024, l'Unione ha trasmesso il proprio riscontro alla documentazione integrata evidenziando che:

“la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., è relativa ai soli immobili interessati dalle opere di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, ovvero le particelle catastali identificate al Foglio 15 Particella 89 (Sez. A) e al Foglio 2 Particelle 137 e 369 (Sez. B) del Comune di Tresignana, come indicato nell'elaborato 2.9-PDRT “Piano particellare e documentazione castale”, il rilascio del provvedimento autorizzatorio comporterà Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione vigente, per l'individuazione in specifico elaborato delle aree soggette a vincolo espropriativo. A tal fine, dovrà essere integrato l'elaborato 2.9-PDRT “Piano particellare e documentazione castale”, con l'individuazione planimetrica, in scala adeguata, delle aree da sottoporre a vincolo espropriativo”;

- in data 07.06.2024, con nota PG n. 18901/2024, Arpae-SAC ha convocato una Conferenza dei Servizi istruttoria per la condivisione degli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto;
- in data 02.07.2024, con nota PG n. 21865/2024, Arpae-SAC ha inviato le richieste di integrazioni formulate dagli Enti, e, contestualmente, ha sospeso il procedimento;
- con nota PG n. 25786/2024 del 02.08.2024, Arpae-SAC ha trasmesso le integrazioni presentate dal proponente e, contestualmente, ha avviato una nuova consultazione del pubblico della durata ridotta di 15 giorni, ai sensi dell'art. 27 bis, co. 5, del D. Lgs. 152/2006, a partire dal 07.08.2024, data di pubblicazione del nuovo avviso al pubblico e della documentazione integrativa nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- in data 17.09.2024 si è svolta la prima Conferenza dei Servizi decisoria in seguito alla quale il proponente ha presentato chiarimenti volontari;
- in data 18.10.2024, con nota PG n. 34065/2024, Arpae-SAC ha convocato la seconda Conferenza dei Servizi decisoria per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari al rilascio del PAUR;
- con nota PG n. 35399/2024 del 29.10.2024, l'Unione ha trasmesso il Parere urbanistico definitivo precisando che:

*“1. L'impianto fotovoltaico **ricade in area idonea** ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, del D.lgs. 199/2021 e alla D.A.L. 28/2010, come modificata dalla D.A.L. 125/2023;*

*2. In merito alle **opere di mitigazione**, ai sensi dell'art. 4.3 della Disciplina urbanistica del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, si prescrive che la siepe di essenze coerenti con quanto indicato nel “Regolamento del verde pubblico e privato” allegato al vigente Regolamento Edilizio dell'Unione, al fine di mitigarne l'impatto visivo, **sia di altezza almeno pari a quella massima prevista dei pannelli (4,58 m)**;*

3. La definizione delle **opere di compensazione ambientale**, quantificate in base alla scheda “VISTA territorio rurale” di cui all’All.3 alla ValSAT del PUG, corretta come indicato in premessa (ovvero **3.900 mq**) e in coerenza con i criteri indicati al comma 4 dell’art. 4.3 della Disciplina urbanistica del medesimo piano, **deve essere effettuata, in accordo con l’Amministrazione comunale, in sede di Conferenza dei Servizi**, come previsto dalla Linee Guida approvate con D.M. 10/09/2010. Una volta sottoscritto l’accordo tra le parti, lo stesso deve essere trasmesso allo scrivente ufficio ai fini del monitoraggio del PUG;

4. Relativamente all’apposizione del vincolo di servitù di elettrodotto relativamente alle particelle riportate nel “Piano particellare esproprio” (elaborato 2.38-PDRT), ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., **comportante Variante al PUG**, si informa che sarà acquisito il parere di competenza da parte del Consiglio dell’Unione nella prossima seduta utile, non ancora convocata. Non appena acquisito tale parere, sarà trasmesso ad Arpae.

In riferimento a quest’ultimo punto, si precisa che la Variante al PUG si rende necessaria solo ai fini dell’apposizione del vincolo di servitù, come sopra specificato, e **NON** anche per l’inserimento dell’elettrodotto di progetto e/o delle relative fasce di rispetto”;

- infine, con nota PG n. 36141/2024 del 04.11.2024, Arpae-SAC ha proposto di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale (VAS-Valsat) la variante al PUG connessa al progetto, ai sensi dell’art. 6, co. 12, del D. Lgs 152/2006;

Esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi relativi all’intervento in oggetto si evince che:

- l’intervento consiste nella costruzione, mantenimento ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – solare - di potenza installata pari a 9779,52 KWp e potenza in immissione pari a 7875 kW;
- l’impianto, che si svilupperà su una superficie di 14,03 ha, sarà del tipo Grid Connected e l’energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete con connessione interrata in media tensione (15kV) alla Cabina Primaria esistente denominata “CP TRESIGALLO” di proprietà di E-Distribuzione;
- l’area destinata all’impianto fotovoltaico è identificata catastalmente al Fg 15, mp.li 81, 23, 53, 43, 65, 25, 101, 32, 26, 27, 126, 28, 58, 30, 54, 29 mentre l’elettrodotto interessa le aree identificate ai Fg 15 e 2, mp.li 77, 89, 369, 137, 381, nel Comune di Tresignana;

Considerato che:

- l’intervento interessa le aree comprese all’interno dell’Unità di Paesaggio n. 3, denominata “delle Masserie”, secondo l’art. 8 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), e ricade nel sistema delle aree agricole (art. 11) disciplinato dal Piano;
- le opere ricadono nella zona tampone del sito Unesco “Ferrara Città del Rinascimento e il suo Delta del Po”;
- le opere non interferiscono con aree appartenenti alla Rete Natura 2000;
- relativamente alla coerenza con la pianificazione di rango provinciale, in linea generale, non si ravvisano elementi di contrasto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente;

Considerato, inoltre, che, relativamente alla compatibilità delle opere con il rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, per quanto riportato nella "relazione geologica, idrogeologica, geotecnica, sismica" redatta dal Geol. Alessandro Mascitti, così come integrata:

- relativamente all'impianto fotovoltaico, stante la tipologia di opera, si ritiene che il parere di cui sopra non sia dovuto;
- per quanto riguarda la realizzazione dell'elettrodotto, non sono necessari approfondimenti dal punto di vista geologico – sismico e non si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera;

Dato atto che la Provincia, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari al rilascio del PAUR in oggetto si esprime, per quanto di competenza, sul progetto in argomento in quanto comportante variante al PUG Terre e Fiumi, ai sensi:

- dell'art. 1, co. 85, della L. 56/2014, dell'art. 2, co. 4, della L.R. 13/2015 e dell'art. 76 della L.R. 24/2017 (coerenza con la pianificazione provinciale);
- dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con il rischio sismico);

Precisato che la Provincia non si esprime sulla variante in oggetto in materia di VAS-Valsat, in quanto ricadente nel caso di esclusione di cui all'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, come dichiarato nella nota di Arpa-SAC (PG n. 36141/2024);

Acquisite:

- le valutazioni del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica;
- l'istruttoria svolta dagli uffici preposti in ordine alla valutazione di compatibilità con il rischio sismico, agli atti;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 107 del 04.10.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto ing. Luca Capozzi l'incarico di Dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

Vista la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

ai fini dell'espressione delle Valutazioni in materia di pianificazione, art. 1, co. 85, della L. 56/2014, art. 2, co. 4, della L.R. 13/2015 e art. 76 della L.R. 24/2017, e della Valutazione di compatibilità con il rischio sismico, art. 5 della L.R. 19/2008:

1. di dare atto che quanto espresso in parte narrativa è da intendersi qui integralmente richiamato per formarne parte integrante e sostanziale, in particolare quanto riportato nei precedenti "Considerato";
2. di esprimersi sul progetto in oggetto in merito alla pianificazione di rango provinciale evidenziando che **non si ravvisano elementi di contrasto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)** e alla pianificazione settoriale vigente;
3. di esprimersi, relativamente alla variante al PUG Terre e Fiumi connessa all'intervento, con **Valutazione FAVOREVOLE di compatibilità con il rischio sismico**, ai sensi dell'art. 5 della

L.R. 19/2008, a condizione che la progettazione dell'opera garantisca la funzionalità della stessa anche nel caso in cui si verificassero effetti di sito a seguito di un evento sismico;

4. di dare atto che, relativamente alla variante al PUG Terre e Fiumi connessa all'intervento, la Provincia non si esprime in merito alla Valutazione Ambientale – Valsat/VAS in quanto ricadente nel caso di esclusione di cui all'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, facendo proprie le valutazioni di cui alla nota di Arpae-SAC Ferrara, agli atti con PG n. 36141 del 04.11.2024;
5. di dare atto che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo alla Provincia dall'adozione della presente Determina;
6. di trasmettere la presente Determina ad Arpae-SAC Ferrara.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente

**CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA DI FERRARA**

via Borgo dei Leoni, 28 - 44121 Ferrara

www.bonificaferrara.it

info@bonificaferrara.it // posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

C.F. 93076450381

AREA PROGETTAZIONE

SETTORE ISTRUTTORIE TECNICHE, CONCESSIONI ED ESPROPRI // MB

UNITA' OPERATIVA ISTRUTTORIE TECNICHE

RESPONSABILE ING. MARCO LOLLI

Tel. 0532 218133 - 218134 - 218158 - 218147

e-mail: marco.lolli@bonificaferrara.it

e-mail: milla.biavati@bonificaferrara.it

Spett.li

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Pec: aoofo@cert.arpa.emr.it**Regione Emilia - Romagna**

Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

Pec: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: **RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL** -Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel Comune di Tresignana (FE).

Parere di competenza

In riferimento alla nota di ARPAE prot. 141200 del 01/08/2024, assunta in pari data al prot. consorziale n. 15298, esaminata la documentazione scaricata dal sito indicato, si comunica che la stessa risulta, nel complesso, rappresentativa del sistema di scarico nella rete idraulica consorziale delle acque meteoriche derivanti dall'impianto in esame e dell'opera di accumulo prevista per il contenimento delle acque in eccesso ed in linea con quanto prescritto dalla delibera consorziale n. 61 del 04/12/2009 in materia di invarianza idraulica.

Si trasmette pertanto, **per quanto di competenza e salvo diritti di terzi**, il parere favorevole di questo Consorzio nell'ambito del procedimento autorizzativo in esame, nel rispetto della documentazione tecnica inoltrata e delle prescrizioni sotto riportate.

Il nuovo impianto si svilupperà su una superficie di mq. 140.600 identificata catastalmente al foglio n. 15, Mappali 23-25-26-27-28-29-30-32-43-53-54-58-65-81-101-126 del Comune di Tresignana. La superficie impermeabile compresa nell'area dell'impianto non dovrà superare mq. 46.145.

L'impianto in argomento dovrà essere realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. che il nuovo impianto, venga realizzato nel rispetto della documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio;
2. che le strutture di laminazione previste per l'area siano effettivamente dimensionata per trattenere temporaneamente il volume minimo previsto in progetto di **2.308 mc.** consentendo, attraverso gli appositi manufatti di regolazione Diam 160, lo scarico graduale nello scolo Codiferro delle acque



meteoriche per una portata massima autorizzabile di **112 lt/sec.**, così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica;

3. che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale competente per area, **geom. Nicola Forlani al n. 0532 415012**, per consentire le opportune operazioni di controllo;
4. che in fase di cantiere e durante tutto il periodo di vita dell'impianto venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del Consorzio per le verifiche proprie di competenza.

Si ricorda inoltre che i due scarichi nello scolo Codiferro sono soggetti a concessione consorziale che verrà rilasciata previa presentazione di specifica domanda su apposito modulo scaricabile dal sito del Consorzio (www.bonificaFerrara.it), unitamente all'attestazione del pagamento delle spese istruttorie.

Per ogni utile informazione riguardante il rilascio del presente parere potrà essere fatto riferimento all'ing. Marco Lolli al n. 0532-218147 o, in alternativa, al p.i. Milla Biavati al n. 0532-218134.

Distinti saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mauro Monti)





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA OEA59A

Bologna, rif. data segnatura

A ARPAE
Agenzia Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
aoofo@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Alla Commissione regionale di garanzia presso
il Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna
sr-ero.garanzia@cultura.gov.it

Prot. n. rif. segnatura Pos. Archivio: risposta al foglio prot. n. 105563 del 07/06/2024
(ns. prot. n. 18487 del 10/06/2024)

Class. 34.43.01/382.8 Allegati:

Oggetto: **Tresignana (FE), via Rossetta**
Verifica preventiva dell'interesse archeologico
Richiedente: RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL
Avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato TRESIGALLO 3
Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.
Determinazione di competenza: attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

Con riferimento al procedimento in oggetto,

- verificati i precedenti agli atti;
- vista la documentazione progettuale pervenuta con la nota evidenziata a margine;
- viste le indicazioni operative fornite dal D.P.C.M. del 14.02.2022 (Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati);
- ritenuto, per ragioni di efficacia, economicità e speditezza del procedimento amministrativo, di non esercitare la facoltà, prevista dalla legge, di richiedere la redazione e l'invio della relazione archeologica preliminare prevista dall'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, in quanto le opere ricadono in area a potenzialità archeologica nota (riferimento a carta delle potenzialità e alla tavola RischioArc8RA-T PSC dell'Unione dei Comuni Terra e Fiumi);
- preso atto della natura delle opere in progetto;
- considerato che l'area oggetto di intervento si trova in una zona a potenzialità A;
- ravvisati un interesse archeologico relativamente all'area oggetto di progettazione e, pertanto, la possibilità di interferenza delle opere in progetto con depositi archeologici presenti nel sottosuolo;

tutto questo premesso e considerato, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 41 c.4 del D. Lgs. 36/2023, esprime la propria determinazione in termini di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico delle opere in progetto, richiedendone la sottoposizione alla procedura di verifica

preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 1 commi 7 e segg. dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, secondo le prescrizioni di seguito indicate:

- progettazione e realizzazione di sondaggi archeologici a trincea, spinti fino alla profondità massima di progetto, tali da costituire una adeguata campionatura dell'area di intervento nell'area dell'impianto fotovoltaico;
- gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista.

Le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.

In caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.

Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori.

La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.

A seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 47, c. 3 del D.P.C.M. 169/2019. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

PER IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca Tomba

Dott.ssa Annalisa Capurso

Firmato digitalmente

O= MiC
C= IT

Responsabili dell'istruttoria:

Funzionario archeologo, dott.ssa Carolina Ascari Raccagni – carolina.ascariraccagni@cultura.gov.it



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Sede Via Belle Arti n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tel. (+39) 051 0569311
Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tel. (+39) 051 6451311
Centro Operativo di Ferrara Via Praisolo n. 1, 44121 Ferrara - Tel. (+39) 0532 234100
PEC sabap-bo@pec.cultura.gov.it - PEO sabap-bo@cultura.gov.it - SITO WEB <https://sabapbo.cultura.gov.it>



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara
In flammis animus

Area II – Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Rif. Pratica VV.F. n. **21820**

All'

ARPAE

Fascicolo

0

N. pratica Sinadoc 7135/2024
Fascicolo RER n. 1317/2/2024

a mezzo PEC:

aoofe@cert.arpa.emr.it

e, p.c.: Al

COMUNE DI TRESIGNANA

a mezzo PEC

comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it

e, p.c.: Alla Ditta

RENEWABLE ADVENTURE 2 S.R.L.

a mezzo PEC

renewableadventure2.srl@postcert.it

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE).

Ubicazione Attività Via Rossetta snc, 44039 Tresignana (FE)

Ditta RENEWABLE ADVENTURE 2 S.R.L.

Con riferimento al procedimento in oggetto (acquisito con prot. 11710 del 01/0882024) si evidenzia che nella documentazione reperibile ai link trasmessi non risulta alcuna richiesta di valutazione progetto per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Pertanto, in assenza di attività soggette per le quali è obbligatorio richiedere il parere ai fini antincendio (attività di categoria B e C elencate nell'allegato I di cui al DPR 151/2011), il Comando non è chiamato ad esprimere il parere preventivo di competenza.

Si precisa sin d'ora che, ove nell'intervento in oggetto dovessero essere previste attività soggette per le quali è obbligatorio il parere ovvero l'intervento dovesse rappresentare una modifica sostanziale ad attività soggette già autorizzate, resta in capo al titolare delle attività soggette attivare, nell'ambito della conferenza, il procedimento di valutazione progetto inoltrando la richiesta (MOD. PIN 1 – 2018 VALUTAZIONE PROGETTO - scaricabile dal sito www.vigilfuoco.it), debitamente compilata in ogni sua parte, allegando la documentazione tecnica nonché, ai sensi del D.Lgs 139/2006, l'attestazione del versamento per lo svolgimento dell'attività di valutazione progetto ai fini antincendio intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Ferrara.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica

I.A. RUSSO GIOVANNI

(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)



RUSSO GIOVANNI
MINISTERO DELL'INTERNO
23.08.2024 12:07:08
GMT+01:00

PER IL COMANDANTE A.P.C.

ANTONIO DEL GALLO

D.V. ENRICO FRANCESCHINI

(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
 E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 - Codice IPA OEA59A

Bologna, data segnatura

Ad ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
 - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia
aoofo@cert.arpa.emr.it
atravagli@arpae.it
nsacco@arpae.it

Al Comando provinciale Vigili del Fuoco –
 Ferrara
 Ispettore Ruggero Tosi
com.ferrara@cert.vigilfuoco.it

E.p.c.

All'Unione dei Comuni Terre e Fiumi
unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it

Prot.
Class.

rif. segnatura

Pos. Archivio
Allegati

34.43.01/382/2019
 34.28.10

risposta al foglio 71203 del 17/04/2024
 pervenuto il 17/04/2024
 (ns. prot. 12381 del 18/04/2024)
 risposta al foglio 18190 del 07/10/2024
 pervenuto il 07/10/2024
 (ns. prot. 32127 del 07/10/2024)
 risposta al foglio 209900 del 20/11/2024
 pervenuto il 20/11/2024
 (ns. prot. 37708 del 20/11/2024)

Oggetto:

Comune di Tresignana (FE). Loc. Tresigallo. Impianto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" in via Rossetta

area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Dati catastali: Foglio 15, Particelle 81, 23, 53, 43, 65, 25, 101, 32, 26, 27, 126, 28, 58, 30, 54, 29;

Proponente: RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL

Riferimento VIA: N. pratica Sinadoc 7135/2024 Fascicolo RER n.1317/2/2024 (VIA)

Riferimento pratica paesaggistica: 34/2024/AP

Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018 con contestuale procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004

Determinazione di competenza in termini di assenso: parere vincolante con prescrizioni per la tutela paesaggistica

Con riferimento alla convocazione della terza conferenza di servizi decisoria per il giorno 09/12/2024 in relazione al procedimento unico di VIA di cui all'oggetto e con riferimento alla nota indicata a margine, si precisa quanto segue.

L'intervento proposto è costituito da un impianto fotovoltaico di estensione pari a poco più di 14 ha localizzato in Comune di Tresignana a ridosso di una delle strade che scorre pressoché parallela alla Fossa Formignana.

Sul suo perimetro sono previste 4 cabine di trasformazione in aderenza ad una siepe prevista quale mitigazione, oltre ad una cabina utente e ad una cabina di consegna nei pressi dell'accesso da via Rossetta a sud-est. Le opere di connessione sono interrato e collegano il nuovo impianto con la Cabina Primaria a nord del centro abitato di Tresigallo.

Secondo quanto riportato nella documentazione pervenuta l'area interessata dall'intervento risulta essere idonea ai sensi del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, lettera c) ter in quanto distante meno di 500 m da uno stabilimento produttivo in area agricola.

Per gli **aspetti di tutela paesaggistica**, che si ritengono prevalenti per l'istanza in oggetto, si fa presente che il contesto paesaggistico interessa un'area della pianura ferrarese identificata nelle unità di paesaggio del PTPR come Bonifiche estensi. Un contesto quindi in cui le relazioni tra paesaggio rurale e acqua sono fondativi la forma del territorio. L'area individuata per l'impianto è per buona parte compresa nella fascia di tutela paesaggistica della Fossa Formignana, ed in particolare nella porzione più orientale risulta essere ad una distanza ravvicinata dall'elemento all'origine della tutela. Più a nord-ovest, invece l'area d'impianto risulterebbe più lontana rispetto al corso d'acqua, ma soprattutto le sue relazioni con lo stesso sarebbero mediate dalla presenza di una fascia di terreno di transizione in cui sono attualmente ubicati degli edifici.

Questa porzione della pianura ferrarese è caratterizzata da un paesaggio senza rilievi e con presenza di vegetazione puntuale, in cui spiccano formazioni arboree ad alto fusto in forma sporadica, in quanto il territorio risulta essere prevalentemente coltivato.

Si fa presente che l'area di intervento ricade nell'area *buffer* del sito Unesco "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po" e che pertanto dovrà attenersi a quanto stabilito dal piano di gestione.

Premesso quanto sopra esposto:

- *Esaminata* la documentazione resa disponibile ai link forniti comprese le integrazioni;
- *Richiamata* la richiesta di integrazioni di questo Istituto di cui alla nota prot. n. 13356 del 07/06/2024 con la quale si chiedevano approfondimenti finalizzati soprattutto a comprendere le relazioni tra l'area d'impianto e il corso d'acqua;
- *considerato* che l'intervento proposto ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e che dalla nota pervenuta in data 07/10/2024 da parte dell'Unione dei Comuni si apprende che il proponente, in data 26/09/2024, ha effettuato istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica contestualmente alla VIA;

Con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale

Questa Soprintendenza esprime parere di massima favorevole in merito alla VIA ritenendo che debba essere subordinato al rispetto dei seguenti criteri/indirizzi, dettagliati dal punto di vista progettuale nelle prescrizioni di cui al parere per l'autorizzazione paesaggistica di seguito riportato:

1. Mantenimento di una distanza dal corso d'acqua tutelato al fine di conservare libera sia da manufatti, sia da vegetazione, una fascia di tutela che consenta la percezione di un paesaggio non confinato direttamente dalla strada;
2. Inserimento paesaggistico dell'impianto con un sistema vegetazionale riconducibile a quello di pianura con formazioni, varietà e specie tipiche del luogo su tutti i lati dell'impianto;
3. Eliminazione/riduzione della percezione degli elementi di intrusione del paesaggio;
4. Adozione di materiali e soluzioni facilmente reversibili, il più possibile compatibili con il paesaggio agrario limitrofo.

Con riferimento alle determinazioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004

- *esaminata* la documentazione presentata dall'interessato nell'ambito della conferenza di servizi oltre alla relazione tecnica illustrativa/proposta di provvedimento dell'Unione Terre e Fiumi ai sensi del c. 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- *preso atto* di quanto contenuto nella relazione tecnica illustrativa allegata, volta a esplicitare gli accertamenti effettuati da Codesta Amministrazione circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni nella normativa vigente di settore, nonché la compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- *visto* il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio emesso in data 03/10/2024 che di seguito si riporta e che questo Istituto condivide:
"Parere favorevole all'unanimità con prescrizione, per le opere di mitigazione, che vengano piantumate le essenze previste tramite l'utilizzo di esemplari di almeno 5 anni di età al fine di ridurre dal principio l'impatto paesaggistico delle opere oggetto di intervento";

- *richiamato* anche quanto emerso dalle integrazioni richieste ed in particolare dalla Relazione sugli impatti cumulativi;
- *ritenuto* che gli interventi di inserimento paesaggistico assumano un ruolo di fondamentale importanza per la compatibilità dell'intervento;
- *valutato* che il parere favorevole alla VIA descritto in precedenza è subordinato al rispetto dei criteri/indirizzi sopra riportati con particolare riferimento alle opere di inserimento paesaggistico;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime la propria determinazione** nell'ambito della Conferenza di Servizi **in termini di assenso**, e rilascia pertanto **parere favorevole** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto il progetto, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, risulta compatibile con i valori paesaggistici del sito **nel rispetto delle condizioni di seguito elencate** prevalentemente orientate al raggiungimento dei criteri/indirizzi sopra esposti.

- a) Con riferimento al punto 1 descritto nelle valutazioni per la VIA, sarà necessario mantenere una distanza tra la sponda della Fossa Formignana e la recinzione dell'impianto di almeno 60 m, corrispondente alla distanza tra il confine catastale meridionale della Possessione Anguillara e la sponda destra del corso d'acqua tutelato;
- b) Con riferimento al punto 2, in corrispondenza del confine settentrionale dell'impianto, ossia quello sulla via Rossetta sarà necessario integrare la siepe proposta con formazioni arboree/arbustive, e non solo arbustive, articolate su un impianto a quinconce utilizzando almeno tre specie arbustive alternate tra loro e specie arboree a formare puntualmente macchie arboree. Analogamente sugli altri confini sarà necessario prevedere anche qualche macchia arborea e non solo siepi di arbusti. Alberi e arbusti dovranno essere scelti tra le specie locali tipiche del paesaggio agrario.
- c) Con riferimento al punto 3 le cabine di trasformazione e le cabine utente e di consegna dovrebbero essere tinteggiate con cromia grigio verde. Si chiede, inoltre, di valutare la possibilità di spostare la cabina di consegna all'interno dell'impianto recintato, al fine di favorirne l'inserimento paesaggistico;
- d) Con riferimento al punto 4, la viabilità interna dovrebbe essere realizzata in terra stabilizzata o in altri materiali permeabili che riproducono le cromie delle terre. Con lo stesso fine le recinzioni dovrebbero essere verdi, considerato che sono a ridosso della vegetazione e tutti gli elementi metallici dovrebbero essere opachi e non riflettenti.

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 21, c. 4, del D.P.C.M. 57/2023.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Si resta in attesa di conoscere gli esiti del procedimento in oggetto e si ricorda che, a conclusione del procedimento, dovrà essere trasmessa copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, come previsto dall'art. 146, c. 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli **aspetti di tutela archeologica** si fa riferimento a quanto già espresso da questo Istituto con prot. n. 20724 del 27/06/2024.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca Tomba

Firmato digitalmente da:

FRANCESCA TOMBA

O=MiC

C= IT

Responsabile dell'istruttoria:

Arch. Barbara Marangoni, funzionario architetto



Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE

Deliberazione n. 53 del 30-12-2024

Adunanza Ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) per la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, L.R. 37/2002 e loro s. m. i., per le opere di connessione di impianto fotovoltaico denominato "Tresigallo 3" nel Comune di Tresignana Parere Preventivo

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** è stato convocato il Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi in videoconferenza, attraverso la piattaforma ZOOM in conformità all'art. 28 del Regolamento del Consiglio dell'Unione (approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 48 del 26/11/2020 e modificato con la deliberazione del Consiglio Unione n. 5 del 15/02/2021) previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Vice Segretario Generale Esposito Giuseppe, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **23** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fedozzi Luca – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Astolfi Alberto	Assente	Massari Cristiano	Presente
Barbirati Maurizio	Presente	Merlanti Mauro	Presente
Bassi Enrico	Presente	Occhi Serena	Assente
Benvenuti Chiara	Presente	Pagnoni Fabrizio	Presente
Cantelli Alice	Presente	Perelli Mirko	Presente
Dalpasso Cristiano	Presente	Peruffo Paola	Presente
Esposito Salvatore	Presente	Robboni Francesco	Presente
Fedozzi Luca	Presente	Rubi Monia	Presente
Fioravanti Dario	Presente	Simoni Daniela	Presente
Giannini Antonio	Presente	Tosi Andrea	Presente
Grandi Alessandro	Presente	Zaghi Elisa	Presente
Mantovani Roberto	Presente	Zuffoli Donatella	Presente
Mari Marcello	Presente		

PRESENTI N. 23

ASSENTI N. 2

OGGETTO: Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) per la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, L.R. 37/2002 e loro s. m. i., per le opere di connessione di impianto fotovoltaico denominato "Tresigallo 3" nel Comune di Tresignana Parere Preventivo

Dato atto che:

1. La seduta si svolge tramite videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM in conformità all'art. 28 del Regolamento del Consiglio dell'Unione
2. Il Segretario Generale, il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione si trovano presso la loro abitazione.
3. Giustificano l'assenza i Consiglieri: Astolfi Alberto, Occhi Serena.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- l'Unione svolge le funzioni in materia urbanistica per conto dei Comuni che ne fanno parte giusta convenzione Rep. 38/ADU del 15/09/2015 come aggiornata con Convenzione di Rep. 101 del 03/08/2021;
- la ditta Renewable Adventure 2 s.r.l, ha presentato ad Arpae in data 31/01/2024 istanza di valutazione di impatto ambientale per il progetto di impianto fotovoltaico denominato "Tresigallo 3" nel Comune di Tresignana, per la quale è stata convocata Conferenza dei Servizi, attivata con nota 71203/2024 del 17/04/2024, assunta al Protocollo Unione n. 7584 nella medesima data;
- l'intervento ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, del D.lgs. 199/2021 e s. m. i., nonché della D.A.L. 28/2010, come modificata dalla D.A.L. 125/2023;
- nel suddetto progetto sono comprese le opere di connessione dell'impianto alla RTN, mediante nuova linea MT (15 KV) in cavo sotterraneo fino alla cabina CP TRESIGALLO e costruzione di una cabina di consegna, in parte su viabilità pubblica e in parte su aree private, individuate nell'elaborato 2.9-SPAEG "Piano particellare e documentazione catastale", per il quale la ditta ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, L.R. 37/2002 e loro s. m. i.;
- dell'avvio del procedimento è stata data notizia con avviso sul BURERT in data 08/05/2024, nonché all'Albo dell'Unione Terre e Fiumi e del Comune di Tresignana;
- dalla data di pubblicazione dell'avviso e per la durata di 60 giorni il pubblico chiunque abbia interesse poteva presentare osservazioni in merito al progetto ad Arpae, ai sensi del suddetto D.P.R. 327/2001 e della L.R. 37/2002;
- entro i termini previsti è stata presentata osservazione da parte della Ditta Altea in data 17/06/2024 e registrata da Arpae al protocollo n. 111544, alla quale ha dato riscontro il richiedente nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 17/09/2024;
- a partire dal 07/08/2024, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico della documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 30/07/2024, è stata avviata da Arpae una nuova consultazione del pubblico, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e s. m. i.;

DATO ATTO che:

l'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 prevede che:

"1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Omissis...

3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II."

l'art. 12, comma 1, della L.R. 37/2002, dispone che, nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, sono comunque fatti salvi i procedimenti speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l'approvazione del progetto dell'opera comporta variante agli strumenti urbanistici;

dal combinato disposto della suddetta normativa, si evince che l'intervento costituisce Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione Terre e Fiumi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 37/2002, mediante:

Integrazione della Sezione B del Piano "Tavole e schede dei vincoli", con il nuovo elaborato denominato "B.4 Vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità", nel quale si inseriranno le planimetrie e l'elenco delle proprietà interessate, derivanti dall'elaborato 2.9-SPAEG "Piano particellare e documentazione catastale" del progetto;

Integrazione dell'Appendice alla Disciplina urbanistica (elaborato C.2.3), contenente l'elenco degli elaborati facenti parte del Piano, con il nuovo elaborato B.4, non presente al momento dell'approvazione del PUG, in quanto, in tale momento, non erano presenti procedimenti che prevedessero l'apposizione di vincoli espropriativi;

la conclusione positiva del procedimento di VIA per la realizzazione e all'esercizio dell'impianto, comporterà la suddetta Variante al PUG dell'Unione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s. m. i., che potrà essere recepita a mezzo di apposita Determinazione dirigenziale, solo nel caso in cui la ditta richiedente non raggiunga specifici accordi bonari con le proprietà private interessate dalle opere di connessione previste nel progetto;

VISTO il parere della CQAP nella seduta del 03/10/2024, Favorevole con prescrizioni per le opere di mitigazione;

DATO ATTO che, ai sensi quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti della L.R. 24/2017 e s. m. i., per l'approvazione della variante sono previsti , oltre ai pareri e nulla-osta, rilasciati da Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi, anche del parere della Provincia in merito alla coerenza del piano con i contenuti del PUG o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, al rispetto delle norme per la riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/10/2008, n. 19 e s. m. i., al rispetto delle norme di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/2017 e s.m.i. e D. Lgs 152/2006;

Per quanto attiene la documentazione di Valsat ai fini della espressione del Parere Ambientale, ARPAE ha comunicato che l'intervento non è da assoggettare a Valsat di cui all'Art. 18 della L.R. 24/2017 giusta Nota assunta al Prot. 19992 del 04-11-2024;

VISTA la Determina del Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Ferrara n. 1924 del 14/11/2024, nella quale di dà atto che non si ravvisano elementi di contrasto con la pianificazione provinciale vigente, la valutazione favorevole della compatibilità sismica ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/10/2008 n. 19 e s.m.i., e che, relativamente alla variante al PUG Terre e Fiumi connessa all'intervento, la Provincia non si esprime in merito alla Valutazione Ambientale – Valsat/VAS in quanto ricadente nel caso di esclusione di cui all'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, facendo proprie le valutazioni di cui alla nota di Arpae-SAC Ferrara, agli atti con PG n. 36141 del 04.11.2024 ;

VISTO il parere urbanistico espresso dal Responsabile del Settore Programmazione del Territorio con nota Prot. n. 19613 del 29/10/2024, nel quale si precisa l'approvazione del progetto comporta variante al PUG dell'Unione Terre e Fiumi, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 9 del 30/03/2023, per i soli aspetti relativi alla procedura espropriativa e della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;

VISTI gli elaborati progettuali di Variante redatti dall'Ufficio di Piano, facente parte del suddetto Settore Programmazione del Territorio, costituiti da:

nuovo elaborato B.4 "Vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili per opere pubbliche o di pubblica utilità";

estratto elaborato C.2.3 "Disciplina urbanistica" - Appendice - versione comparata;

DATO ATTO che il Progetto di cui trattasi è stato valutato dalla Commissione Consigliare Programmazione del Territorio, Sviluppo Economico, Attività Produttive E Turismo in data 17-12-2024;

VISTI:

il D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

il D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i.;

la L.R. n. 37/2002 e s. m. i.;

la L.R. n. 26/2004 e s. m. i.;

il D.lgs. n. 152/2006 e s. m. i.;

la D.A.L. n. 28/2010 e s. m. i.;

il D.lgs. n. 28/2011 e s. m. i.;

la L.R. n. 24/2017 e s. m. i.;

il D.lgs. n. 199/2021 e s. m. i.;

VISTI il Piano Urbanistico Generale (PUG) e il Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione Terre e Fiumi vigenti;

DATO ATTO, inoltre:

- dell'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Unione dello schema di approvazione del presente atto, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013;
- della dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, espressa, ai sensi dell'Art. 6-bis. della L. 241/1990 e s. m. i., dai tecnici coinvolti nella redazione degli elaborati tecnici e nella loro valutazione in sede di Conferenza dei Servizi, agli atti dell'Ufficio di Piano;
- della dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale espressa, ai sensi dell'Art. 6-bis. della L. 241/1990 e s. m. i., dai componenti del Consiglio dell'Unione presenti;

ACCLARATA la competenza della materia urbanistica da parte del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e in forza della Convenzione Rep. n. 101 del 03/08/2021;

Udita la richiesta del consigliere Simoni, Sindaco di Riva del Po, di rinvio per approfondimenti del punto 7 inserito all'ordine del giorno e preso atto del consenso al rinvio da parte del Consiglio, si passa al punto 8 all'ordine del giorno;

PRESO ATTO della discussione e delle relazioni riportate nel documento accluso (Allegato 1 - Interventi);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, e precisato che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non comporta quindi impegno di spesa;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge per appello nominale;

DELIBERA

Di recepire, per tutte le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano integralmente, le considerazioni della Conferenza dei Servizi in capo all'Autorità competente Arpa, di cui all'ultima seduta del 09/12/2024, in ordine alla Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione Terre e Fiumi vigente, per l'inserimento delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico denominato "Tresigallo 3" nel Comune di Tresignana, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, L.R. 37/2002 e loro s. m. i., costituita da:

Inserimento nella Sezione B "Tavola e schede dei vincoli" del nuovo elaborato B.4 "Vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili per opere pubbliche o di pubblica utilità";

Integrazione nell'Appendice alla Disciplina urbanistica (elaborato C.2.3), riportante l'elenco di tutti gli elaborati di piano, del predetto nuovo elaborato B.4;

I suddetti elaborati, redatti dall'Ufficio di Piano dell'Unione, sono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che gli elaborati tecnici sopra citati, unitamente al progetto, sono depositati presso l'Ufficio di Piano dell'Unione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio", ai sensi del D.lgs. 133/2013 e s. m. i., nonché alla pagina "Procedimenti speciali in Variante al PUG" della Sezione Urbanistica del medesimo sito;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Programmazione del Territorio di trasmettere il presente atto all'ente procedente (Arpae di Ferrara);

Di dare atto che la Variante al PUG si concretizzerà solo a seguito della conclusione positiva del procedimento di PAUR in capo alla Regione E.R., ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s. m. i., qualora la ditta richiedente non raggiunga specifici accordi bonari con le proprietà private interessate dalle opere di connessione previste nel progetto;

Di demandare al Responsabile del Settore Programmazione del Territorio la redazione degli atti di competenza per il recepimento della Variante urbanistica nel PUG e al Garante della Comunicazione e Partecipazione di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione, e sul sito istituzionale del Comune interessato, anche ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Di avvalersi della possibilità prevista dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 445/2000, per la trasmissione della presente deliberazione, mediante strumento informatico;

Di dare atto che tutti gli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei documenti e dei provvedimenti inerenti al procedimento in oggetto sono in capo all'ente procedente (Arpae SAC di Ferrara);

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza relativi alla conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, in capo all'ente procedente Arpae SAC di Ferrara;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge per appello nominale;

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.



Unione dei Comuni **Terre e Fiumi**

Copparo - Riva del Po - Tresignana

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Fedozzi Luca

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Esposito Giuseppe

Proposta N. 50
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - UFF. DI PIANO

OGGETTO: Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) per la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, L.R. 37/2002 e loro s. m. i., per le opere di connessione di impianto fotovoltaico denominato "Tresigallo 3" nel Comune di Tresignana
Parere Preventivo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to TREVISANI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Denis Barbieri, Responsabile di AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/199

IN FEDE

Denis Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/199

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 191 del 10/02/2025

Seduta Num. 7

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi